SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 30

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 6 febbraio 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Autorità nazionale anticorruzione

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 gennaio 2016.

Ripartizione di spazi finanziari per interventi nel settore delle linee metropolitane.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185 concernente «Misure urgenti per interventi nel territorio»;

Visto in particolare, il comma 1 dell'art. 11 che prevede per l'anno 2015 l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno, per un importo pari a complessivi 50 milioni di euro, dei pagamenti sostenuti dai comuni con risorse proprie in cofinanziamento per interventi relativi a linee metropolitane approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 2, della legge 29 dicembre 1969, n. 1042;

Visto il primo periodo del comma 2 dell'art. 11 che dispone che l'ammontare degli spazi attribuiti a ciascun comune è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in proporzione ai pagamenti effettuati di cui al citato comma 1 dell'art. 11;

Visto il secondo periodo del comma 2 dell'art. 11 che prevede, ai fini della distribuzione dei predetti spazi finanziari di complessivi 50 milioni di euro per l'anno 2015 tra i singoli enti, la comunicazione da parte dei comuni, mediante l'applicativo web del patto di stabilità interno «https://pattostabilitainterno.tesoro.it», entro il termine perentorio del 3 dicembre 2015, dei pagamenti sostenuti nell'anno 2015 per le finalità di cui al comma 1 del predetto art. 11;

Viste le comunicazioni pervenute da parte dei comuni di Genova (11.455.330 euro), Milano (660.200 euro), Torino (26.867.957 euro) e Firenze (4.067.679 euro);

Sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha comunicato che le città interessate alla realizzazione di interventi relativi a linee metropolitane approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino;

Valutato che il comune di Firenze ha in corso la realizzazione di interventi relativi a infrastrutture tranviarie, approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, non rientranti negli interventi previsti dal comma 1 dell'art. 11 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185 «Misure urgenti per interventi nel territorio»;

Vista la nota n. 96556 del 17 dicembre 2015, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica di non avere osservazioni da formulare sul decreto del Ministro dell'economia e delle finanze concernente la ripartizione degli spazi finanziari per interventi nel settore delle linee metropolitane, di cui all'art. 11 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185;

Valutato che, sulla base delle comunicazioni ammissibili pervenute entro la predetta data del 3 dicembre 2015, la richiesta di spazi finanziari da parte dei comuni interessati per pagamenti sostenuti con risorse proprie in cofinanziamento per interventi relativi a linee metropolitane approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 2, della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, ammonta complessivamente a 38.983.487 euro;

Considerato che la richiesta complessiva di spazi finanziari risulta inferiore agli spazi disponibili;

Ravvisata l'opportunità di procedere, al fine di dare attuazione all'art. 11 del decreto-legge n. 185 del 2015, all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la ripartizione degli spazi finanziari di cui alla citata norma;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione spazi disponibili

1. Ai comuni che hanno effettuato richiesta di spazi finanziari ai sensi del comma 2 dell'art. 11 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, sono attribuiti, nei limiti complessivi di 50 milioni, spazi finanziari per pagamenti sostenuti con risorse proprie in cofinanziamento per interventi relativi a linee metropolitane approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 2, della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, in misura pari al 100 per cento delle richieste effettuate.

2. Gli importi degli spazi finanziari di cui al comma 1, attribuiti a ciascun comune, sono indicati nella allegata tabella 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. I pagamenti delle suddette spese effettuati nel 2015, nei limiti degli spazi finanziari attribuiti di cui alla tabella 1, sono esclusi dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno 2015 degli enti locali interessati e trovano evidenza nel prospetto del monitoraggio del patto di stabilità interno 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2016

Il Ministro: PADOAN

Tabella 1 - Spazi finanziari

(dati in migliaia di euro)

Comune	Spazi finanziari concessi per pagamenti nell'anno 2015 con risorse proprie in cofinanziamento per interventi relativi a linee metropolitane approvati dal CIPET ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 211/1992 ai fini degli adempimenti di cui all'art. 2 della legge n. 1042/1969
Genova	11.455
Milano	660
Torino	26.868

16A00811

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 1° febbraio 2016.

Riassegnazione delle disponibilità residue del Fondo di solidarietà comunale 2014, a favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che prevede che le disponibilità residue del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014, di cui all'accantonamento previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º dicembre 2014, per l'importo complessivo pari a 29.286.150,00 euro, debbano essere riassegnate ai comuni, con particolare riferimento a quelli con popolazione non superiore a 60.000 abitanti, al fine di diminuire l'incidenza negativa, qualora la riduzione delle risorse attribuite a titolo di Fondo di solidarietà 2015 sia superiore all'1,3% rispetto alle risorse attribuite per l'anno precedente, a seguito dell'applicazione dell'art. 1, comma 380-*quater* della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, che ha disposto la redistribuzione del 20% del Fondo di solidarietà comunale 2015 sulla base della differenza tra le capacità fiscali ed i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale;

Considerato che il citato art. 3, comma 4-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2015 prevede che il riparto delle suindicate somme da riassegnare ai comuni debba essere stabilito con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali;

Considerato che in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali si è proceduto a definire una nota metodologica per individuare i criteri di riparto delle disponibilità residue del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014, di cui all'accantonamento previsto dall'art. 7, comma 1, del richiamato decreto 1º dicembre 2014;

Valutata l'indicazione normativa di garantire nel riparto una particolare attenzione ai comuni con popolazione inferiore a 60.000 abitanti;

Acquisita l'intesa della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 1° ottobre 2015;

Decreta:

Art. 1.

Assegnazione dei conguagli del Fondo di solidarietà comunale 2014 per alcuni comuni

1. Le disponibilità residue del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014, di cui all'accantonamento previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º dicembre 2014, pari a 29.286.158,00, sono riassegnate e ripartite, nella misura indicata nell'allegato A)*,* limitatamente ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della regione Siciliana e della regione Sardegna, che per l'anno 2015 hanno subito una riduzione delle risorse attribuite a titolo di Fondo di solidarietà 2015 con incidenza negativa superiore all'1,3% rispetto alle risorse attribuite per l'anno precedente, sulla base della metodologia adottata sentita la Conferenza-Stato città ed autonomie locali nella seduta del 1° ottobre 2015 riportata nell'Allegato *B).*

2. Le predette somme saranno riassegnate nei limiti delle disponibilità del capitolo 1365, relativo al Fondo di solidarietà comunale, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, e comunque successivamente all'acquisizione al bilancio dello Stato delle somme pari ad euro 147.031.825,13 di cui all'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 settembre 2015 di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º febbraio 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze: PADOAN

ALLEGATO *A)*

Assegnazione dei conguagli del Fondo di solidarietà comunale 2014

(art. 3, comma 4-bis, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125)

	Comune	Prov.	n. abitanti	Riparto delle disponibilità residue, pari a circa 29,3 milioni
	Provincia di ALESSANDRIA			
1	ACQUI TERME	AL	20.171	4.739,36
2	ALBERA LIGURE	AL	327	1.065,31
3	ALFIANO NATTA	AL	748	1.046,38
4	ALICE BEL COLLE	AL	777	1.142,54
5	ALTAVILLA MONFERRATO	AL	481	1.344,23
6	BALZOLA	AL	1.375	1.007,20
7	BASALUZZO	AL	2.123	3.137,49
8	BASSIGNANA	AL	1.764	1.462,81
9	BELFORTE MONFERRATO	AL	526	2.306,25
10	BORGHETTO DI BORBERA	AL	2.014	6.219,34
11	BORGORATTO ALESSANDRINO	AL	617	603,85
12	BOSCO MARENGO	AL	2.450	12.214,41
13	BRIGNANO FRASCATA	AL	457	2.698,73
14	CABELLA LIGURE	AL	556	3.268,38
15	CAMAGNA MONFERRATO	AL	531	510,64
16	CAMINO	AL	802	2.910,22
17	CANTALUPO LIGURE	AL	524	916,34
18	CAPRIATA D'ORBA	AL	1.930	7.722,81
19	CARBONARA SCRIVIA	AL	1.113	4.053,18
20	CAREZZANO	AL	439	1.616,85
21	CARPENETO	AL	1.004	288,39
22	CARREGA LIGURE	AL	89	399,68
23	CARROSIO	AL	523	869,65
24	CARTOSIO	AL	780	927,43
25	CASAL CERMELLI	AL	1.240	1.129,48
26	CASALEGGIO BOIRO	AL	394	740,60
27	CASSANO SPINOLA	AL	1.780	3.181,65
28	CASTELLANIA	AL	91	560,24
29	CASTELLAR GUIDOBONO	AL	419	907,05
30	CASTELLAZZO BORMIDA	AL	4.676	3.201,31
31	CASTELLETTO MONFERRATO	AL	1.576	2.085,33
32	CASTELNUOVO BORMIDA	AL	700	1.136,42
33	CAVATORE	AL	296	181,18
34	CELLA MONTE	AL	501	1.474,82
35	CERESETO	AL	443	2.251,67
36	CERRETO GRUE	AL	321	201,68
37	CERRINA	AL	1.484	561,05
38	CONIOLO	AL	459	6.663,89
39	CREMOLINO	AL	1.076	3.602,45
40	CUCCARO MONFERRATO	AL	347	1.289,28

	Comune	Prov.	n. abitanti	Riparto delle disponibilità residue, pari a circa 29,3 milioni
41	DENICE	AL	183	961,30
42	DERNICE	AL	204	908,44
43	FABBRICA CURONE	AL	685	2.021,95
44	FELIZZANO	AL	2.375	7.152,63
45	FRANCAVILLA BISIO	AL	538	246,78
46	FRASCARO	AL	441	758,39
47	FRASSINELLO MONFERRATO	AL	530	777,67
48	FRUGAROLO	AL	2.002	7.728,72
49	FUBINE	AL	1.658	4.212,30
50	GARBAGNA	AL	720	1.919,14
51	GAVI	AL	4.691	8.958,33
52	GIAROLE	AL	717	1.902,64
53	GREMIASCO	AL	336	1.216,34
54	GUAZZORA	AL	309	1.873,77
55	ISOLA SANT'ANTONIO	AL	728	3.915,96
56	LERMA	AL	870	4.433,30
57	MASIO	AL	1.430	2.220,58
58	MIRABELLO MONFERRATO	AL	1.395	414,78
59	MOLINO DEI TORTI	AL	636	1.656,73
60	MOMPERONE	AL	226	1.215,34
61	MONLEALE	AL	595	2.716,81
62	MONTACUTO	AL	295	1.065,36
63	MONTALDO BORMIDA	AL	687	1.096,08
64	MONTECASTELLO	AL	325	1.356,12
65	MONTEGIOCO	AL	331	1.632,25
66	MONTEMARZINO	AL	355	1.920,93
67	MORBELLO	AL	419	2.453,40
68	MORNESE	AL	735	222,50
69	MORSASCO	AL	702	1.474,93
70	NOVI LIGURE	AL	28.468	10.175,03
71	ODALENGO GRANDE	AL	454	514,09
72	ODALENGO PICCOLO	AL	272	96,60
73	OLIVOLA	AL	127	476,38
74	ORSARA BORMIDA	AL	419	688,95
75	OTTIGLIO	AL	667	224,19
76	PADERNA	AL	223	337,39
77	PARETO	AL	568	1.327,56
78	PARODI LIGURE	AL	716	717,19
79	PASTURANA	AL	1.312	355,00
80	PIETRA MARAZZI	AL	918	4.556,26
81	PIOVERA	AL	874	3.370,09
82	POMARO MONFERRATO	AL	357	423,10
83	PONTI	AL	614	2.574,99
84	PONZANO MONFERRATO	AL	377	609,61
85	PONZONE	AL	1.087	5.623,40
86	POZZOL GROPPO	AL	344	2.285,17
87	POZZOLO FORMIGARO	AL	4.838	16.177,50
88	PRASCO	AL	542	1.333,29
89	PREDOSA	AL	2.074	4.295,26
90	QUARGNENTO	AL	1.427	834,17

	Comune	Prov.	n. abitanti	Riparto delle disponibilità residue, pari a circa 29,3 milioni
91	QUATTORDIO	AL	1.663	17.338,81
92	RIVARONE	AL	367	477,87
93	ROCCA GRIMALDA	AL	1.528	905,93
94	SALA MONFERRATO	AL	374	2.334,22
95	SALE	AL	4.238	753,83
96	SAN SEBASTIANO CURONE	AL	590	344,93
97	SANT'AGATA FOSSILI	AL	439	618,01
98	SARDIGLIANO	AL	433	1.234,31
99	SERRALUNGA DI CREA	AL	587	1.098,98
100	SILVANO D'ORBA	AL	2.008	2.537,08
101	SOLERO	AL	1.624	4.626,72
102	SOLONGHELLO	AL	227	1.778,21
103	SPIGNO MONFERRATO	AL	1.088	1.536,38
104	SPINETO SCRIVIA	AL	334	1.653,52
105	TAGLIOLO MONFERRATO	AL	1.626	4.328,28
106	TERRUGGIA	AL	919	4.172,74
107	TERZO	AL	907	3.074,35
108	TORTONA	AL	27.428	40.093,22
109	TREVILLE	AL	292	2.237,41
110	TRISOBBIO	AL	651	2.750,37
111	VALENZA	AL	19.492	24.903,87
112	VIGNALE MONFERRATO	AL	1.042	852,69
113	VIGNOLE BORBERA	AL	2.207	5.957,60
114	VIGUZZOLO	AL	3.215	2.783,70
115	VILLADEATI	AL	495	942,58
116	VILLALVERNIA	AL	967	2.925,58
117	VILLANOVA MONFERRATO	AL	1.899	3.215,71
118	VILLAROMAGNANO	AL	701	1.951,39
119	VISONE	AL	1.207	1.016,36
120	VOLPEGLINO	AL	162	160,76
121	VOLTAGGIO	AL	743	589,93
	Provincia di ASTI			
122	AZZANO D'ASTI	AT	417	255,15
123	BELVEGLIO	AT	347	1.272,79
124	BRUNO	AT	346	981,94
125	BUBBIO	AT	910	2.445,15
126	CALAMANDRANA	AT	1.767	4.685,08
127	CAMERANO CASASCO	AT	482	1.519,34
128	CANTARANA	AT	993	586,68
129	CASORZO	AT	647	1.474,73
130	CASTEL BOGLIONE	AT	605	452,87
131	CASTELLERO	AT	304	490,48
132	CASTELLO DI ANNONE	AT	1.911	347,57
133	CASTELNUOVO CALCEA	AT	771	2.374,42
134	CELLE ENOMONDO	AT	491	1.417,81
135	CESSOLE	AT	419	329,44
136	COSSOMBRATO	AT	521	394,96
137	DUSINO SAN MICHELE	AT	1.041	234,50
138	FRINCO	AT	727	563,33
139	GRAZZANO BADOGLIO	AT	630	2.179,54

	Comune	Prov.	n. abitanti	Riparto delle disponibilità residue, pari a circa 29,3 milioni
140	ISOLA D'ASTI	AT	2.094	783,59
141	MOMBALDONE	AT	224	963,57
142	MOMBARUZZO	AT	1.147	1.248,21
143	MONASTERO BORMIDA	AT	978	524,12
144	MONGARDINO	AT	956	596,80
145	MONTAFIA	AT	915	400,19
146	MONTALDO SCARAMPI	AT	792	2.019,99
147	MONTEMAGNO	AT	1.151	642,14
148	MONTIGLIO MONFERRATO	AT	1.699	3.403,57
149	PASSERANO MARMORITO	AT	446	760,71
150	QUARANTI	AT	197	384,49
151	REVIGLIASCO D'ASTI	AT	796	2.339,85
152	ROATTO	AT	393	193,66
153	ROBELLA	AT	497	1.842,85
154	ROCCA D'ARAZZO	AT	969	1.355,78
155	ROCCAVERANO	AT	417	397,88
156	ROCCHETTA PALAFEA	AT	336	139,29
157	ROCCHETTA TANARO	AT	1.453	2.789,12
158	SAN GIORGIO SCARAMPI	AT	135	121,42
159	SAN MARTINO ALFIERI	AT	692	207,93
160	SCURZOLENGO	AT	552	833,76
161	SESSAME	AT	271	725,48
162	VAGLIO SERRA	AT	277	411,57
163	VESIME	AT	645	1.079,98
164	VIGLIANO D'ASTI	AT	857	842,46
165	VILLA SAN SECONDO	AT	411	796,25
166	VINCHIO	AT	628	3.147,25
	Provincia di CUNEO			
167	ALBA	CN	31.352	16.841,04
168	ARGENTERA	CN	83	1.982,97
169	BAGNASCO	CN	1.040	241,57
170	BAROLO	CN	741	1.657,89
171	BATTIFOLLO	CN	227	670,62
172	BELVEDERE LANGHE	CN	368	775,75
173	BENEVELLO	CN	470	504,07
174	BONVICINO	CN	106	533,74
175	BOSIA	CN	183	2.817,94
176	BOSSOLASCO	CN	682	2.258,13
177	BRIGA ALTA	CN	41	561,57
178	BROSSASCO	CN	1.095	328,25
179	CAMERANA	CN	653	1.291,73
180	CAPRAUNA	CN	105	1.362,48
181	CASALGRASSO	CN	1.477	2.854,34
182	CASTAGNITO	CN	2.166	4.331,29
183	CASTELLETTO UZZONE	CN	345	442,97
184	CASTELLINO TANARO	CN	322	239,46
185	CASTIGLIONE FALLETTO	CN	709	1.202,46
186	CASTINO	CN	498	333,23
187	CERVASCA	CN	4.930	7.105,30
188	CHERASCO	CN	8.974	23.281,49

	Comune	Prov.	n. abitanti	Riparto delle disponibilità residue, pari a circa 29,3 milioni
189	CISSONE	CN	86	2.735,96
190	CORNELIANO D'ALBA	CN	2.104	313,42
191	COSSANO BELBO	CN	977	1.148,86
192	CRISSOLO	CN	159	1.239,01
193	DIANO D'ALBA	CN	3.556	2.760,64
194	DOGLIANI	CN	4.825	992,58
195	ENTRACQUE	CN	822	19.433,53
196	FEISOGLIO	CN	332	5.581,76
197	FRABOSA SOPRANA	CN	796	5.438,38
198	FRABOSA SOTTANA	CN	1.503	20.464,89
199	GARESSIO	CN	3.342	2.154,62
200	GENOLA	CN	2.647	7.561,59
201	GORZEGNO	CN	307	1.892,13
202	GOTTASECCA	CN	167	349,86
203	GOVONE	CN	2.216	772,54
204	GRINZANE CAVOUR	CN	2.045	8.424,43
205	GUARENE	CN	3.530	9.536,32
206	LAGNASCO	CN	1.456	1.565,18
207	LIMONE PIEMONTE	CN	1.490	85.920,14
208	LISIO	CN	213	1.200,70
209	MANTA	CN	3.749	3.966,53
210	MARENE	CN	3.112	4.039,99
211	MARSAGLIA	CN	258	447,32
212	MOIOLA	CN	237	750,12
213	MOMBARCARO	CN	269	797,82
214	MOMBASIGLIO	CN	624	255,86
215	MONASTERO DI VASCO	CN	1.319	1.057,97
216	MONASTEROLO CASOTTO	CN	95	1.378,90
217	MONASTEROLO DI SAVIGLIANO	CN	1.359	2.816,27
218	MONESIGLIO	CN	666	1.617,45
219	MONTALDO DI MONDOVI'	CN	579	2.821,80
220	MONTELUPO ALBESE	CN	532	362,25
221	MONTICELLO D'ALBA	CN	2.298	5.557,18
222	NIELLA TANARO	CN	1.065	665,69
223	NUCETTO	CN	438	1.117,13
224	ORMEA	CN	1.664	4.443,66
225	PAMPARATO	CN	311	2.670,85
226	PIASCO	CN	2.802	1.945,99
227	PIOBESI D'ALBA	CN	1.267	4.388,44
228	POLONGHERA	CN	1.185	1.512,13
229	PONTECHIANALE	CN	181	6.166,07
230	PRIERO	CN	508	234,51
231	PRIOLA	CN	715	566,62
232	ROBILANTE	CN	2.385	1.713,00
233	ROBURENT	CN	511	13.898,37
234	ROCCAFORTE MONDOVI'	CN	2.098	3.101,66
235	ROCCAVIONE	CN	2.816	1.854,89
236	ROCCHETTA BELBO	CN	176	476,73
237	RODDI	CN	1.589	2.210,85
238	ROSSANA	CN	912	771,01

	Comune	Prov.	n. abitanti	Riparto delle disponibilità residue, pari a circa 29,3 milioni
239	RUFFIA	CN	362	471,30
240	SALE SAN GIOVANNI	CN	184	738,55
241	SAMPEYRE	CN	1.029	2.507,42
242	SANTA VITTORIA D'ALBA	CN	2.766	2.215,23
243	SANTO STEFANO BELBO	CN	4.036	9.452,80
244	SCARNAFIGI	CN	2.187	5.449,36
245	SERRALUNGA D'ALBA	CN	552	4.227,46
246	TORRE BORMIDA	CN	199	2.074,65
247	TORRE MONDOVI'	CN	497	403,34
248	TORRE SAN GIORGIO	CN	698	5.311,79
249	TORRESINA	CN	59	158,22
250	TREZZO TINELLA	CN	337	761,00
251	VALGRANA	CN	791	460,16
252	VERDUNO	CN	566	4.190,67
253	VERNANTE	CN	1.198	4.309,78
254	VEZZA D'ALBA	CN	2.244	1.680,32
255	VICOFORTE	CN	3.135	2.167,93
256	VIGNOLO	CN	2.562	911,76
257	VILLANOVA SOLARO	CN	772	563,74
258	VIOLA	CN	401	4.052,33
	Provincia di NOVARA			
259	AMENO	NO	879	5.527,41
260	ARMENO	NO	2.196	3.863,22
261	ARONA	NO	14.268	4.746,36
262	BARENGO	NO	843	4.414,17
263	BIANDRATE	NO	1.289	14.947,70
264	BOCA	NO	1.261	304,73
265	BOGOGNO	NO	1.327	10.112,64
266	BOLZANO NOVARESE	NO	1.190	321,18
267	BORGOLAVEZZARO	NO	2.087	1.033,66
268	BRIGA NOVARESE	NO	3.016	11.267,63
269	CASALBELTRAME	NO	987	1.657,12
270	CASALINO	NO	1.599	5.343,69
271	CASALVOLONE	NO	863	2.204,96
272	CASTELLETTO SOPRA TICINO	NO	10.070	5.714,01
273	CAVAGLIETTO	NO	414	2.335,17
274	CAVAGLIO D'AGOGNA	NO	1.248	1.132,59
275	CAVALLIRIO	NO	1.317	343,12
276	COLAZZA	NO	441	1.690,34
277	CRESSA	NO	1.590	4.155,73
278	CUREGGIO	NO	2.653	8.976,12
279	DORMELLETTO	NO	2.640	10.085,71
280	FONTANETO D'AGOGNA	NO	2.689	8.389,38
281	GARBAGNA NOVARESE	NO	1.395	1.852,72
282	GATTICO	NO	3.390	7.176,19
283	GHEMME	NO	3.705	10.377,54
284	GOZZANO	NO	5.566	18.489,02
285	LANDIONA	NO	553	3.391,73
286	LESA	NO	2.275	12.576,05
287	MAGGIORA	NO	1.729	1.336,48

	Comune	Prov.	n. abitanti	Riparto delle disponibilità residue, pari a circa 29,3 milioni
288	MANDELLO VITTA	NO	237	652,13
289	MASSINO VISCONTI	NO	1.093	4.556,38
290	MEINA	NO	2.535	9.587,44
291	MIASINO	NO	855	5.282,33
292	MOMO	NO	2.608	4.971,00
293	NEBBIUNO	NO	1.890	9.161,81
294	NIBBIOLA	NO	770	1.554,08
295	OLEGGIO CASTELLO	NO	2.030	7.292,03
296	ORTA SAN GIULIO	NO	1.150	21.516,73
297	PARUZZARO	NO	2.158	8.075,78
298	PELLA	NO	1.012	8.681,88
299	PETTENASCO	NO	1.367	3.768,27
300	POGNO	NO	1.542	6.492,85
301	POMBIA	NO	2.239	6.493,06
302	PRATO SESIA	NO	1.954	6.746,74
303	ROMAGNANO SESIA	NO	4.061	12.544,47
304	SAN MAURIZIO D'OPAGLIO	NO	3.105	14.010,36
305	SAN PIETRO MOSEZZO	NO	1.985	32.525,30
306	SILLAVENGO	NO	597	261,67
307	SIZZANO	NO	1.458	749,11
308	SORISO	NO	780	2.336,54
309	SOZZAGO	NO	1.071	1.076,46
310	SUNO	NO	2.823	10.382,58
311	TERDOBBIATE	NO	499	364,53
312	TORNACO	NO	897	1.875,54
313	VAPRIO D'AGOGNA	NO	1.015	2.737,05
314	VERUNO	NO	1.910	2.706,82
315	VICOLUNGO	NO	887	3.167,25
316	VINZAGLIO	NO	582	1.280,53
	Provincia di TORINO			
317	AGLIE'	TO	2.708	2.179,48
318	AIRASCA	TO	3.806	2.221,21
319	ALA DI STURA	TO	473	2.133,73
320	ALPETTE	TO	274	1.357,40
321	ANDEZENO	TO	2.001	9.152,16
322	BAIRO	TO	784	1.926,37
323	BALANGERO	TO	3.187	10.943,35
324	BALDISSERO TORINESE	TO	3.793	8.368,26
325	BALME	TO	108	901,31
326	BARBANIA	TO	1.629	2.195,72
327	BARDONECCHIA	TO	3.248	138.336,00
328	BORGOFRANCO D'IVREA	TO	3.736	1.146,81
329	BORGONE SUSA	TO	2.292	3.115,68
330	BOSCONERO	TO	3.103	3.245,68
331	BROSSO	TO	448	941,51
332	BROZOLO	TO	478	288,79
333	BRUZOLO	TO	1.548	4.431,24
334	BUROLO	TO	1.247	14.837,88
335	BUSANO	TO	1.650	10.577,36
336	CAMBIANO	TO	6.204	2.911,69

	Comune	Prov.	n. abitanti	Riparto delle disponibilità residue, pari a circa 29,3 milioni
337	CANTALUPA	TO	2.574	4.767,61
338	CANTOIRA	TO	558	3.985,44
339	CAPRIE	TO	2.092	2.944,25
340	CAREMA	TO	774	3.263,29
341	CASELETTE	TO	3.008	3.639,63
342	CASTAGNETO PO	TO	1.769	5.817,75
343	CASTELNUOVO NIGRA	TO	426	447,68
344	CASTIGLIONE TORINESE	TO	6.380	1.441,92
345	CERESOLE REALE	TO	166	2.602,69
346	CESANA TORINESE	TO	998	39.865,60
347	CHIALAMBERTO	TO	375	1.265,21
348	CHIAVERANO	TO	2.121	904,72
349	CHIOMONTE	TO	948	4.103,53
350	CHIUSA DI SAN MICHELE	TO	1.696	2.573,39
351	CINZANO	TO	365	200,31
352	CLAVIERE	TO	220	8.415,81
353	COLLERETTO GIACOSA	TO	619	6.927,55
354	CORIO	TO	3.282	1.181,34
355	FENESTRELLE	TO	559	3.301,41
356	FIANO	TO	2.710	4.668,03
357	FIORANO CANAVESE	TO	835	185,77
358	FOGLIZZO	TO	2.393	1.343,56
359	FORNO CANAVESE	TO	3.507	3.073,02
360	FROSSASCO	TO	2.893	553,06
361	GIAGLIONE	TO	640	5.962,13
362	GIVOLETTO	TO	3.862	1.905,40
363	GRAVERE	TO	696	2.737,02
364	GROSCAVALLO	TO	199	2.427,18
365	GROSSO	TO	1.035	2.315,39
366	INGRIA	TO	47	565,24
367	ISOLABELLA	TO	399	228,63
368	LA CASSA	TO	1.799	2.087,16
369	LAURIANO	TO	1.470	2.926,41
370	LEINI	TO	16.130	21.523,24
371	LEMIE	TO	184	346,62
372	LEVONE	TO	449	2.759,90
373	LOCANA	TO	1.569	25.501,83
374	LOMBARDORE	TO	1.742	5.421,35
375	LOMBRIASCO	TO	1.056	767,04
376	MATHI	TO	3.931	3.690,48
377	MEANA DI SUSA	TO	829	1.223,90
378	MOMBELLO DI TORINO	TO	414	139,28
379	MONASTERO DI LANZO	TO	364	761,68
380	MONCENISIO	TO	36	44,02
381	MONTALDO TORINESE	TO	758	588,23
382	MORIONDO TORINESE	TO	817	1.461,95
383	NOASCA	TO	161	100,75
384	NOMAGLIO	TO	301	199,70
385	OGLIANICO	TO	1.483	2.336,57
386	OSASCO	TO	1.138	2.946,72

	Comune	Prov.	n. abitanti	Riparto delle disponibilità residue, pari a circa 29,3 milioni
387	OSASIO	TO	929	1.031,09
388	OULX	TO	3.331	26.424,21
389	PALAZZO CANAVESE	TO	840	1.016,70
390	PARELLA	TO	461	938,91
391	PAVAROLO	TO	1.104	5.463,67
392	PAVONE CANAVESE	TO	3.954	4.324,22
393	PECETTO TORINESE	TO	3.965	34.201,98
394	PERTUSIO	TO	794	579,95
395	PESSINETTO	TO	618	860,41
396	PINO TORINESE	TO	8.403	77.920,16
397	PIOBESI TORINESE	TO	3.764	8.010,33
398	POMARETTO	TO	1.039	408,51
399	PORTE	TO	1.135	855,08
400	PRAGELATO	TO	765	29.066,67
401	PRALI	TO	254	4.822,60
402	PRASCORSANO	TO	767	304,01
403	QUAGLIUZZO	TO	336	557,66
404	QUASSOLO	TO	368	507,76
405	QUINCINETTO	TO	1.029	963,86
406	RIVALBA	TO	1.135	560,01
407	RIVARA	TO	2.693	9.113,12
408	ROBASSOMERO	TO	3.060	15.637,37
409	ROCCA CANAVESE	TO	1.749	1.706,06
410	ROLETTO	TO	2.026	5.654,35
411	RONCO CANAVESE	TO	333	1.113,97
412	ROSTA	TO	4.798	22.663,21
413	SALASSA	TO	1.818	3.548,76
414	SALBERTRAND	TO	587	517,55
415	SALERANO CANAVESE	TO	510	4.462,30
416	SAN CARLO CANAVESE	TO	3.995	4.031,78
417	SAN COLOMBANO BELMONTE	TO	378	1.278,29
418	SAN DIDERO	TO	561	2.110,73
419	SAN FRANCESCO AL CAMPO	TO	5.011	988,35
420	SANGANO	TO	3.795	9.615,73
421	SAN GILLIO	TO	3.186	6.423,29
422	SAN GIORIO DI SUSA	TO	1.043	2.131,38
423	SAN MARTINO CANAVESE	TO	850	796,69
424	SAN PIETRO VAL LEMINA	TO	1.432	4.010,23
425	SAN PONSO	TO	277	163,60
426	SAN RAFFAELE CIMENA	TO	3.118	1.574,83
427	SAN SECONDO DI PINEROLO	TO	3.552	10.071,91
428	SAUZE DI CESANA	TO	249	4.364,95
429	SAUZE D'OULX	TO	1.136	74.884,62
430	SCARMAGNO	TO	835	28.218,32
431	SESTRIERE	TO	916	98.399,59
432	SETTIMO VITTONE	TO	1.524	2.059,07
433	SPARONE	TO	1.014	313,51
434	TORRE CANAVESE	TO	611	1.459,07
435	TRAVERSELLA	TO	349	825,02
436	TROFARELLO	TO	11.028	25.305,97

	Comune	Prov.	n. abitanti	Riparto delle disponibilità residue, pari a circa 29,3 milioni
437	VAL DELLA TORRE	TO	3.848	788,51
438	VALPERGA	TO	3.227	7.488,42
439	VALPRATO SOANA	TO	109	3.828,07
440	VENAUS	TO	954	8.651,22
441	VILLARBASSE	TO	3.434	16.861,38
442	VISCHE	TO	1.333	690,02
443	VIU'	TO	1.093	1.205,83
	Provincia di VERCELLI			
444	ALAGNA VALSESIA	VC	417	8.697,34
445	ALBANO VERCELLESE	VC	327	125,12
446	ARBORIO	VC	931	281,10
447	BALOCCO	VC	237	9.938,32
448	BOCCIOLETO	VC	212	1.076,87
449	BORGOSESIA	VC	13.065	2.987,25
450	BORGO VERCELLI	VC	2.295	999,54
451	BURONZO	VC	896	563,53
452	CAMPERTOGNO	VC	235	2.294,87
453	CARESANABLOT	VC	1.140	13.288,68
454	CARISIO	VC	872	4.362,68
455	CELLIO	VC	811	2.743,23
456	CERVATTO	VC	50	129,33
457	CIVIASCO	VC	264	446,03
458	COLLOBIANO	VC	97	48,94
459	COSTANZANA	VC	800	1.780,66
460	CRAVAGLIANA	VC	258	478,82
461	CROVA	VC	418	558,88
462	DESANA	VC	1.060	592,91
463	FORMIGLIANA	VC	539	124,75
464	GUARDABOSONE	VC	334	1.758,20
465	LENTA	VC	878	1.620,28
466	LIGNANA	VC	575	3.453,21
467	LOZZOLO	VC	834	1.359,71
468	MOLLIA	VC	100	753,25
469	MOTTA DE' CONTI	VC	796	365,31
470	OLDENICO	VC	259	630,00
471	PERTENGO	VC	329	1.069,00
472	PILA	VC	144	1.283,58
473	PIODE	VC	205	1.195,29
474	PRAROLO	VC	689	3.664,02
475	QUARONA	VC	4.194	5.786,34
476	QUINTO VERCELLESE	VC	403	1.598,10
477	RASSA	VC	72	1.204,47
478	RIMA SAN GIUSEPPE	VC	61	721,56
479	RIMASCO	VC	117	693,65
480	RIMELLA	VC	133	433,96
481	RIVA VALDOBBIA	VC	263	6.395,50
482	ROVASENDA	VC	998	723,76
483	SABBIA	VC	56	604,91
484	SAN GIACOMO VERCELLESE	VC	337	258,14
485	SCOPA	VC	389	2.749,72

	Comune	Prov.	n. abitanti	Riparto delle disponibilità residue, pari a circa 29,3 milioni
486	SCOPELLO	VC	396	18.420,17
487	TRICERRO	VC	715	1.888,43
488	VALDUGGIA	VC	2.080	15.735,23
	Provincia di BIELLA			
489	AILOCHE	BI	345	210,79
490	ANDORNO MICCA	BI	3.354	818,34
491	BENNA	BI	1.157	7.436,23
492	BIOGLIO	BI	959	2.508,42
493	CAMANDONA	BI	373	1.164,49
494	CAMBURZANO	BI	1.184	6.123,73
495	CAMPIGLIA CERVO	BI	156	647,28
496	CAPRILE	BI	213	935,25
497	CASAPINTA	BI	444	756,11
498	CASTELLETTO CERVO	BI	854	652,30
499	CERRETO CASTELLO	BI	633	6.437,81
500	COGGIOLA	BI	1.930	6.088,64
501	CREVACUORE	BI	1.595	1.315,99
502	CURINO	BI	455	2.363,75
503	DONATO	BI	696	2.601,11
504	GAGLIANICO	BI	3.867	17.930,08
505	GRAGLIA	BI	1.596	1.460,47
506	LESSONA	BI	2.479	11.746,35
507	MASSERANO	BI	2.181	1.135,60
508	MEZZANA MORTIGLIENGO	BI	542	2.674,66
509	MOSSO	BI	1.580	1.985,60
510	MUZZANO	BI	617	4.509,79
511	NETRO	BI	1.031	1.835,25
512	OCCHIEPPO SUPERIORE	BI	2.797	2.360,62
513	PIATTO	BI	534	1.760,04
514	PIEDICAVALLO	BI	198	135,39
515	POLLONE	BI	2.113	5.252,24
516	PRAY	BI	2.278	4.061,96
517	QUAREGNA	BI	1.424	3.422,14
518	RONCO BIELLESE	BI	1.527	667,61
519	ROSAZZA	BI	92	953,35
520	SALA BIELLESE	BI	621	866,96
521	SANDIGLIANO	BI	2.744	8.374,37
522	SAN PAOLO CERVO	BI	138	88,26
523	SOPRANA	BI	744	3.622,02
524	SORDEVOLO	BI	1.380	2.141,46
525	SOSTEGNO	BI	754	1.490,52
526	TERNENGO	BI	290	556,60
527	TOLLEGNO	BI	2.597	3.287,48
528	VALDENGO	BI	2.485	5.385,55
529	VALLANZENGO	BI	230	1.186,43
530	VALLE MOSSO	BI	3.485	3.566,53
531	VERRONE	BI	1.265	26.547,90
532	VIGLIANO BIELLESE	BI	7.994	8.184,21
533	VIVERONE	BI	1.431	4.284,85
534	ZIMONE	BI	421	1.497,68

	Comune	Prov.	n. abitanti	Riparto delle disponibilità residue, pari a circa 29,3 milioni
	Provincia di VERBANO-CUSIO-OSSOLA			
535	ARIZZANO	VB	2.034	309,00
536	BACENO	VB	904	8.434,32
537	BANNIO ANZINO	VB	492	1.270,26
538	BAVENO	VB	4.989	22.569,05
539	BELGIRATE	VB	549	3.466,01
540	BEURA-CARDEZZA	VB	1.460	6.661,25
541	BOGNANCO	VB	218	3.914,70
542	BROVELLO-CARPUGNINO	VB	706	1.345,15
543	CAMBIASCA	VB	1.662	1.905,65
544	CANNERO RIVIERA	VB	1.004	5.074,38
545	CEPPO MORELLI	VB	335	1.277,84
546	CESARA	VB	600	2.262,67
547	COSSOGNO	VB	630	505,01
548	CRAVEGGIA	VB	730	2.911,66
549	CRODO	VB	1.449	3.087,68
550	DOMODOSSOLA	VB	18.307	4.053,69
551	FALMENTA	VB	142	1.157,16
552	FORMAZZA	VB	447	248,23
553	GHIFFA	VB	2.416	14.567,11
554	GIGNESE	VB	981	11.581,79
555	GURRO	VB	235	1.416,99
556	LOREGLIA	VB	254	904,43
557	MACUGNAGA	VB	578	16.777,88
558	MADONNA DEL SASSO	VB	397	3.002,78
559	MASERA	VB	1.545	1.269,65
560	MERGOZZO	VB	2.244	3.518,94
561	MIAZZINA	VB	381	1.434,05
562	MONTESCHENO	VB	420	924,00
563	NONIO	VB	897	2.735,73
564	OGGEBBIO	VB	880	9.968,75
565	ORNAVASSO	VB	3.446	9.440,52
566	PALLANZENO	VB	1.154	1.763,03
567	PIEDIMULERA	VB	1.548	10.974,94
568	PIEVE VERGONTE	VB	2.633	9.554,09
569	PREMENO	VB	752	7.574,84
570	PREMIA	VB	583	132,39
571	QUARNA SOPRA	VB	266	677,73
572	QUARNA SOTTO	VB	400	573,95
573	SAN BERNARDINO VERBANO	VB	1.374	683,84
574	SANTA MARIA MAGGIORE	VB	1.273	15.705,54
575	STRESA	VB	5.002	47.108,89
576	TRAREGO VIGGIONA	VB	392	3.633,98
577	TRONTANO	VB	1.650	421,69
578	VALSTRONA	VB	1.275	465,10
579	VARZO	VB	2.100	3.500,23
580	VIGNONE	VB	1.193	1.146,03
581	VOGOGNA	VB	1.732	3.788,63
	Provincia di BERGAMO			
582	ADRARA SAN MARTINO	BG	2.214	2.389,61

	Comune	Prov.	n. abitanti	Riparto delle disponibilità residue, pari a circa 29,3 milioni
583	ALGUA	BG	701	412,59
584	AMBIVERE	BG	2.372	3.768,03
585	ANTEGNATE	BG	3.237	5.068,09
586	ARCENE	BG	4.763	740,51
587	ARDESIO	BG	3.563	2.575,76
588	AVERARA	BG	186	743,60
589	AVIATICO	BG	530	8.295,85
590	AZZONE	BG	415	575,22
591	BAGNATICA	BG	4.271	38.922,90
592	BARBATA	BG	710	2.913,06
593	BARZANA	BG	1.877	3.152,90
594	BIANZANO	BG	621	1.078,06
595	BOSSICO	BG	987	4.242,67
596	BRANZI	BG	719	3.413,83
597	CALCINATE	BG	5.914	10.597,32
598	CALVENZANO	BG	4.204	8.603,21
599	CANONICA D'ADDA	BG	4.441	1.311,78
600	CAPIZZONE	BG	1.257	686,27
601	CARONA	BG	342	4.343,23
602	CARVICO	BG	4.632	3.355,28
603	CASNIGO	BG	3.337	16.749,63
604	CASTEL ROZZONE	BG	2.916	1.297,00
605	CASTIONE DELLA PRESOLANA	BG	3.433	31.865,60
606	CASTRO	BG	1.383	1.469,75
607	CAZZANO SANT'ANDREA	BG	1.633	5.565,34
608	CENATE SOPRA	BG	2.546	5.210,94
609	CENATE SOTTO	BG	3.606	12.467,09
610	CHIGNOLO D'ISOLA	BG	3.287	716,30
611	CISANO BERGAMASCO	BG	6.354	2.547,89
612	CLUSONE	BG	8.599	8.697,42
613	COLERE	BG	1.149	3.723,74
614	COLZATE	BG	1.669	2.074,13
615	COMUN NUOVO	BG	4.271	12.642,82
616	CORNALBA	BG	320	1.798,35
617	CORTENUOVA	BG	1.981	11.019,08
618	COSTA DI MEZZATE	BG	3.326	4.583,60
619	COSTA SERINA	BG	977	3.421,10
620	COSTA VALLE IMAGNA	BG	604	2.458,72
621	CURNO	BG	7.711	25.984,85
622	CUSIO	BG	248	715,10
623	ENTRATICO	BG	1.926	5.007,63
624	FARA OLIVANA CON SOLA	BG	1.310	949,10
625	FILAGO	BG	3.207	1.907,60
626	FINO DEL MONTE	BG	1.138	407,48
627	FONTENO	BG	666	844,17
628	FOPPOLO	BG	205	8.094,03
629	GANDELLINO	BG	1.042	3.433,45
630	GANDINO	BG	5.517	2.626,81
631	GANDOSSO	BG	1.512	635,37
632	GORLE	BG	6.606	30.305,69

	Comune	Prov.	n. abitanti	Riparto delle disponibilità residue, pari a circa 29,3 milioni
633	GRASSOBBIO	BG	6.412	25.485,15
634	GROMO	BG	1.237	7.805,27
635	GRONE	BG	916	2.422,49
636	GRUMELLO DEL MONTE	BG	7.337	11.321,85
637	ISSO	BG	669	10.507,80
638	LALLIO	BG	4.191	21.276,64
639	LEFFE	BG	4.617	5.919,63
640	LENNA	BG	644	4.820,84
641	LEVATE	BG	3.833	16.643,59
642	LURANO	BG	2.713	2.733,81
643	MADONE	BG	4.010	8.992,88
644	MEDOLAGO	BG	2.365	12.376,37
645	MEZZOLDO	BG	180	199,28
646	MOIO DE' CALVI	BG	218	393,12
647	MONASTEROLO DEL CASTELLO	BG	1.179	278,51
648	MORNICO AL SERIO	BG	2.894	4.790,42
649	MOZZO	BG	7.525	12.767,97
650	OLMO AL BREMBO	BG	505	6.956,82
651	OLTRE IL COLLE	BG	1.058	3.720,95
652	ONETA	BG	628	770,15
653	ONORE	BG	856	4.833,40
654	ORIO AL SERIO	BG	1.750	18.302,71
655	PAGAZZANO	BG	2.079	2.868,38
656	PALADINA	BG	4.039	3.007,97
657	PALAZZAGO	BG	4.457	3.157,71
658	PARZANICA	BG	369	1.484,42
659	PEDRENGO	BG	6.014	9.025,03
660	PEIA	BG	1.853	5.985,36
661	PIAZZA BREMBANA	BG	1.217	465,66
662	PIAZZATORRE	BG	430	7.280,87
663	PIAZZOLO	BG	83	235,30
664	POGNANO	BG	1.608	8.428,41
665	PONTE NOSSA	BG	1.857	9.897,08
666	PONTIDA	BG	3.283	8.571,64
667	PRADALUNGA	BG	4.708	1.759,77
668	PREDORE	BG	1.846	2.712,32
669	PREMOLO	BG	1.156	1.045,97
670	PRESEZZO	BG	4.950	10.371,55
671	RANICA	BG	5.981	23.102,71
672	RANZANICO	BG	1.245	4.040,29
673	RIVA DI SOLTO	BG	869	6.532,56
674	ROGNO	BG	3.955	6.256,12
675	RONCOBELLO	BG	441	620,65
676	RONCOLA	BG	747	957,32
677	ROTA D'IMAGNA	BG	927	1.297,86
678	SAN PELLEGRINO TERME	BG	4.952	8.365,50
679	SCHILPARIO	BG	1.236	902,58
680	SEDRINA	BG	2.497	1.511,16
681	SELVINO	BG	1.999	24.217,67
682	SOLTO COLLINA	BG	1.761	3.116,93

	Comune	Prov.	n. abitanti	Riparto delle disponibilità residue, pari a circa 29,3 milioni
683	SONGAVAZZO	BG	728	4.092,14
684	SPINONE AL LAGO	BG	1.029	1.964,61
685	STROZZA	BG	1.094	4.698,44
686	SUISIO	BG	3.911	9.845,67
687	TALEGGIO	BG	600	360,45
688	TAVERNOLA BERGAMASCA	BG	2.143	1.106,94
689	TELGATE	BG	5.026	18.401,69
690	TORRE DE' ROVERI	BG	2.367	8.729,63
691	TREVIOLO	BG	10.513	4.597,77
692	VALBONDIONE	BG	1.071	11.610,35
693	VALBREMBO	BG	4.113	12.930,33
694	VALGOGLIO	BG	604	987,19
695	VALLEVE	BG	136	160,00
696	VALNEGRA	BG	207	120,73
697	VALTORTA	BG	286	610,94
698	VERTOVA	BG	4.843	6.365,18
699	VIADANICA	BG	1.122	3.837,25
700	VIGOLO	BG	598	354,93
701	VILLA D'OGNA	BG	1.941	6.536,68
702	ZANDOBBIO	BG	2.744	6.615,61
	Provincia di BRESCIA			
703	AGNOSINE	BS	1.833	7.630,83
704	ALFIANELLO	BS	2.492	519,40
705	ANFO	BS	482	751,94
706	ARTOGNE	BS	3.633	1.100,61
707	BAGOLINO	BS	3.948	5.238,73
708	BARGHE	BS	1.207	1.401,48
709	BASSANO BRESCIANO	BS	2.296	2.666,98
710	BIONE	BS	1.418	8.056,46
711	BORNO	BS	2.678	8.176,19
712	CASTO	BS	1.864	4.791,51
713	CEDEGOLO	BS	1.247	14.000,45
714	CELLATICA	BS	4.980	23.881,94
715	CERVENO	BS	656	1.376,96
716	CETO	BS	1.938	3.185,97
717	CEVO	BS	911	1.796,21
718	CIGOLE	BS	1.590	1.544,43
719	CIMBERGO	BS	560	439,21
720	CIVIDATE CAMUNO	BS	2.757	6.817,70
721	COLLEBEATO	BS	4.690	9.175,00
722	CONCESIO	BS	15.340	11.783,48
723	CORTENO GOLGI	BS	1.998	9.126,89
724	DESENZANO DEL GARDA	BS	28.031	73.388,35
725	EDOLO	BS	4.559	39.527,76
726	ERBUSCO	BS	8.646	3.690,52
727	GARDONE RIVIERA	BS	2.693	30.459,11
728	GARGNANO	BS	2.957	23.999,33
729	GIANICO	BS	2.163	2.738,88
730	INCUDINE	BS	388	712,94
731	ISORELLA	BS	4.112	3.315,48

	Comune	Prov.	n. abitanti	Riparto delle disponibilità residue, pari a circa 29,3 milioni
732	LIMONE SUL GARDA	BS	1.169	40.886,11
733	LOSINE	BS	586	299,49
734	LUMEZZANE	BS	23.213	27.210,22
735	MALEGNO	BS	2.044	3.774,90
736	MANERBA DEL GARDA	BS	5.170	72.000,85
737	MARCHENO	BS	4.418	9.546,40
738	MARMENTINO	BS	676	535,72
739	MARONE	BS	3.291	3.522,43
740	MONIGA DEL GARDA	BS	2.510	27.686,07
741	MONTICELLI BRUSATI	BS	4.518	14.529,95
742	MURA	BS	793	1.836,08
743	ODOLO	BS	2.083	11.630,81
744	OME	BS	3.198	7.773,68
745	OSSIMO	BS	1.461	1.634,25
746	PADENGHE SUL GARDA	BS	4.372	59.411,72
747	PADERNO FRANCIACORTA	BS	3.779	1.361,82
748	PAISCO LOVENO	BS	186	3.486,40
749	PARATICO	BS	4.542	7.318,24
750	PASPARDO	BS	630	1.564,38
751	PERTICA ALTA	BS	572	1.771,57
752	POLPENAZZE DEL GARDA	BS	2.596	10.261,73
753	POMPIANO	BS	3.948	1.862,74
754	PONTE DI LEGNO	BS	1.762	69.775,31
755	POZZOLENGO	BS	3.461	3.638,30
756	PRALBOINO	BS	2.997	4.439,60
757	PRESEGLIE	BS	1.538	3.257,62
758	PRESTINE	BS	384	533,45
759	PUEGNAGO DEL GARDA	BS	3.420	795,43
760	RODENGO-SAIANO	BS	9.372	30.600,17
761	SABBIO CHIESE	BS	3.889	17.205,91
762	SALE MARASINO	BS	3.403	3.947,27
763	SALO'	BS	10.623	42.304,00
764	SAN FELICE DEL BENACO	BS	3.412	19.210,16
765	SAN GERVASIO BRESCIANO	BS	2.525	3.708,43
766	SAN ZENO NAVIGLIO	BS	4.658	15.627,96
767	SAVIORE DELL'ADAMELLO	BS	951	206,61
768	SENIGA	BS	1.556	2.140,11
769	SIRMIONE	BS	8.014	86.318,22
770	SOIANO DEL LAGO	BS	1.868	13.885,78
771	SONICO	BS	1.277	4.550,46
772	SULZANO	BS	1.965	2.057,56
773	TAVERNOLE SUL MELLA	BS	1.349	1.304,46
774	TEMU'	BS	1.109	15.960,43
775	TIGNALE	BS	1.289	12.446,75
776	TOSCOLANO MADERNO	BS	8.100	42.385,76
777	TREMOSINE	BS	2.126	22.496,92
778	VALLIO TERME	BS	1.433	1.060,38
779	VEROLAVECCHIA	BS	3.872	3.673,01
780	VESTONE	BS	4.462	6.414,34
781	VEZZA D'OGLIO	BS	1.457	2.466,19

	Comune	Prov.	n. abitanti	Riparto delle disponibilità residue, pari a circa 29,3 milioni
782	VIONE	BS	708	6.496,25
783	VISANO	BS	2.003	3.471,37
784	ZONE	BS	1.089	1.760,11
	Provincia di COMO			
785	ALBESE CON CASSANO	CO	4.260	17.811,06
786	ALSERIO	CO	1.222	823,25
787	ANZANO DEL PARCO	CO	1.789	8.720,90
788	APPIANO GENTILE	CO	7.779	10.113,60
789	ARGEGNO	CO	668	3.235,57
790	AROSIO	CO	5.063	6.105,32
791	ASSO	CO	3.651	2.743,83
792	BARNI	CO	589	1.905,81
793	BELLAGIO	CO	3.834	50.409,11
794	BEREGAZZO CON FIGLIARO	CO	2.732	686,06
795	BLESSAGNO	CO	276	291,67
796	BLEVIO	CO	1.199	5.247,61
797	BRENNA	CO	2.067	5.650,26
798	BRIENNO	CO	386	1.839,49
799	BRUNATE	CO	1.786	12.592,02
800	BULGAROGRASSO	CO	3.949	3.298,54
801	CABIATE	CO	7.526	12.513,55
802	CAGLIO	CO	477	6.683,25
803	CAMPIONE D'ITALIA	CO	2.074	70.255,10
804	CANZO	CO	5.115	11.970,09
805	CARATE URIO	CO	1.187	11.584,35
806	CARBONATE	CO	2.908	12.444,68
807	CARIMATE	CO	4.428	25.768,05
808	CASASCO D'INTELVI	CO	453	1.466,57
809	CASLINO D'ERBA	CO	1.729	7.690,22
810	CASNATE CON BERNATE	CO	4.868	35.351,46
811	CASSINA RIZZARDI	CO	3.277	11.443,58
812	CASTELMARTE	CO	1.297	5.712,23
813	CAVALLASCA	CO	2.962	4.203,46
814	CERNOBBIO	CO	6.849	16.059,14
815	CIRIMIDO	CO	2.128	7.189,56
816	CLAINO CON OSTENO	CO	545	2.475,95
817	COLONNO	CO	528	488,44
818	CREMIA	CO	721	4.080,98
819	CUCCIAGO	CO	3.461	8.866,82
820	DIZZASCO	CO	597	1.506,88
821	DOMASO	CO	1.493	7.203,48
822	DONGO	CO	3.450	17.131,72
823	ERBA	CO	16.652	43.724,02
824	EUPILIO	CO	2.743	7.013,71
825	FAGGETO LARIO	CO	1.226	992,64
826	FENEGRO'	CO	3.174	5.168,50
827	FIGINO SERENZA	CO	5.264	8.025,47
828	GARZENO	CO	822	692,47
829	GERA LARIO	CO	1.013	2.139,71
830	GRANDATE	CO	2.870	27.630,77

	Comune	Prov.	n. abitanti	Riparto delle disponibilità residue, pari a circa 29,3 milioni
831	GRAVEDONA ED UNITI	CO	4.250	25.953,53
832	GRIANTE	CO	628	9.440,92
833	GUANZATE	CO	5.816	13.340,34
834	LAGLIO	CO	926	5.510,41
835	LAINO	CO	510	200,77
836	LAMBRUGO	CO	2.488	10.231,61
837	LANZO D'INTELVI	CO	1.455	15.107,96
838	LASNIGO	CO	471	1.437,73
839	LIVO	CO	188	662,70
840	LOCATE VARESINO	CO	4.363	5.235,50
841	LONGONE AL SEGRINO	CO	1.853	4.285,99
842	LUISAGO	CO	2.725	6.018,82
843	LURAGO D'ERBA	CO	5.422	3.040,84
844	LURAGO MARINONE	CO	2.531	8.577,91
845	LURATE CACCIVIO	CO	9.892	3.407,63
846	MAGREGLIO	CO	671	5.537,06
847	MENAGGIO	CO	3.165	21.684,94
848	MOLTRASIO	CO	1.593	15.994,85
849	MONGUZZO	CO	2.288	3.729,14
850	MONTANO LUCINO	CO	5.005	29.248,27
851	MONTEMEZZO	CO	244	478,84
852	MONTORFANO	CO	2.667	12.472,06
853	MUSSO	CO	986	3.910,71
854	NESSO	CO	1.243	1.435,48
855	NOVEDRATE	CO	2.921	15.502,17
856	OLTRONA DI SAN MAMETTE	CO	2.345	5.862,71
857	ORSENIGO	CO	2.767	19.512,28
858	PELLIO INTELVI	CO	1.016	312,91
859	PIANELLO DEL LARIO	CO	1.041	7.062,71
860	PIGRA	CO	263	2.753,53
861	POGNANA LARIO	CO	741	3.579,27
862	PROSERPIO	CO	911	2.902,44
863	PUSIANO	CO	1.345	1.438,95
864	RAMPONIO VERNA	CO	433	3.759,56
865	REZZAGO	CO	311	1.522,71
866	SALA COMACINA	CO	579	1.417,86
867	SAN FERMO DELLA BATTAGLIA	CO	4.583	10.580,04
868	SAN SIRO	CO	1.757	9.527,91
869	SENNA COMASCO	CO	3.215	6.555,05
870	SOLBIATE	CO	2.542	4.126,50
871	SORICO	CO	1.242	2.869,19
872	TORNO	CO	1.180	4.843,22
873	TREMEZZINA	CO	5.153	33.887,77
874	TURATE	CO	9.257	10.035,87
875	VALBRONA	CO	2.683	7.116,48
876	VALSOLDA	CO	1.592	5.303,08
877	VELESO	CO	255	718,39
878	VENIANO	CO	2.930	5.130,81
879	VERTEMATE CON MINOPRIO	CO	4.066	21.720,16
880	VILLA GUARDIA	CO	7.981	4.596,99
881	ZELBIO	CO	208	1.788,31

	Comune	Prov.	n. abitanti	Riparto delle disponibilità residue, pari a circa 29,3 milioni
	Provincia di CREMONA			
882	BORDOLANO	CR	627	961,95
883	CA' D'ANDREA	CR	452	2.731,70
884	CAMISANO	CR	1.284	2.738,85
885	CAMPAGNOLA CREMASCA	CR	689	1.940,28
886	CAPPELLA CANTONE	CR	575	6.626,22
887	CAPPELLA DE' PICENARDI	CR	417	1.732,16
888	CASALBUTTANO ED UNITI	CR	3.984	5.783,74
889	CASALMORANO	CR	1.680	784,21
890	CASTEL GABBIANO	CR	474	1.093,26
891	CELLA DATI	CR	541	5.662,80
892	CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE	CR	1.095	5.508,40
893	CORTE DE' FRATI	CR	1.408	2.797,18
894	CREMA	CR	34.284	17.295,33
895	CREMOSANO	CR	1.719	2.684,38
896	CROTTA D'ADDA	CR	669	1.197,29
897	CUMIGNANO SUL NAVIGLIO	CR	444	108,57
898	DEROVERE	CR	305	1.756,74
899	DRIZZONA	CR	554	272,61
900	FIESCO	CR	1.218	544,98
901	GABBIONETA-BINANUOVA	CR	897	2.842,27
902	GADESCO PIEVE DELMONA	CR	2.024	5.140,10
903	GOMBITO	CR	640	1.094,11
904	GRUMELLO CREMONESE ED UNITI	CR	1.831	727,70
905	ISOLA DOVARESE	CR	1.206	2.330,04
906	MOSCAZZANO	CR	813	664,56
907	OLMENETA	CR	972	210,77
908	PADERNO PONCHIELLI	CR	1.463	1.275,02
909	PALAZZO PIGNANO	CR	3.865	2.725,01
910	PERSICO DOSIMO	CR	3.450	587,25
911	PESCAROLO ED UNITI	CR	1.581	1.883,97
912	POZZAGLIO ED UNITI	CR	1.471	1.419,97
913	RIPALTA CREMASCA	CR	3.450	7.218,17
914	RIPALTA GUERINA	CR	537	4.707,96
915	SALVIROLA	CR	1.171	1.353,38
916	SAN MARTINO DEL LAGO	CR	454	490,71
917	SCANDOLARA RIPA D'OGLIO	CR	606	1.055,91
918	SPINADESCO	CR	1.567	4.452,70
919	TICENGO	CR	449	1.054,59
920	TORLINO VIMERCATI	CR	469	317,70
921	TORNATA	CR	490	2.309,81
922	TORRE DE' PICENARDI	CR	1.774	4.709,94
923	TORRICELLA DEL PIZZO	CR	655	2.230,91
924	TRESCORE CREMASCO	CR	2.950	1.716,29
925	VAIANO CREMASCO	CR	3.830	1.236,72
926	VOLTIDO	CR	398	219,26
	Provincia di MANTOVA			
927	BIGARELLO	MN	2.102	3.814,73
928	BORGOFRANCO SUL PO	MN	785	1.691,73

	Comune	Prov.	n. abitanti	Riparto delle disponibilità residue, pari a circa 29,3 milioni
929	CARBONARA DI PO	MN	1.319	4.224,44
930	CASALMORO	MN	2.290	10.169,88
931	CASALOLDO	MN	2.672	13.664,11
932	CASALROMANO	MN	1.526	1.199,19
933	CASTELBELFORTE	MN	3.187	686,04
934	CERESARA	MN	2.682	7.369,69
935	COMMESSAGGIO	MN	1.153	3.013,77
936	FELONICA	MN	1.419	1.105,21
937	GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	MN	3.001	19.887,97
938	MANTOVA	MN	48.588	351.479,99
939	OSTIGLIA	MN	6.932	79.635,33
940	PEGOGNAGA	MN	7.228	9.464,87
941	POMPONESCO	MN	1.724	2.641,61
942	PONTI SUL MINCIO	MN	2.340	11.127,29
943	REDONDESCO	MN	1.299	291,58
944	REVERE	MN	2.532	5.806,64
945	SABBIONETA	MN	4.294	7.419,01
946	SAN MARTINO DALL'ARGINE	MN	1.781	2.564,95
947	SERMIDE	MN	6.260	61.042,82
948	SERRAVALLE A PO	MN	1.564	3.290,08
949	SOLFERINO	MN	2.577	8.787,33
950	VILLA POMA	MN	2.070	3.400,31
951	VILLIMPENTA	MN	2.244	1.304,42
	Provincia di MILANO			
952	ALBAIRATE	MI	4.713	9.297,40
953	ARESE	MI	19.185	92.171,57
954	ASSAGO	MI	8.490	103.015,90
955	BASIANO	MI	3.661	8.877,68
956	BASIGLIO	MI	7.761	75.802,82
957	BOFFALORA SOPRA TICINO	MI	4.174	1.181,78
958	BUSCATE	MI	4.822	13.703,71
959	CALVIGNASCO	MI	1.201	3.195,01
960	CARPIANO	MI	4.058	13.915,66
961	CARUGATE	MI	14.836	6.203,63
962	CASSINA DE' PECCHI	MI	13.419	5.691,19
963	CASSINETTA DI LUGAGNANO	MI	1.920	8.602,70
964	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MI	32.527	80.220,08
965	CERRO AL LAMBRO	MI	5.036	6.319,95
966	CORBETTA	MI	18.167	3.578,20
967	CUSAGO	MI	3.787	57.012,75
968	CUSANO MILANINO	MI	19.002	25.184,56
969	GESSATE	MI	8.937	2.579,24
970	GREZZAGO	MI	2.930	7.552,49
971	LACCHIARELLA	MI	8.854	4.269,37
972	LISCATE	MI	4.142	42.033,12
973	LOCATE DI TRIULZI	MI	9.943	3.113,65
974	MESERO	MI	4.065	13.180,87
975	MORIMONDO	MI	1.204	3.896,41
976	NOSATE	MI	696	1.830,80
977	OSSONA	MI	4.262	19.163,22

	Comune	Prov.	n. abitanti	Riparto delle disponibilità residue, pari a circa 29,3 milioni
978	OZZERO	MI	1.535	7.074,19
979	PERO	MI	10.932	16.260,00
980	RESCALDINA	MI	14.200	18.762,72
981	ROBECCHETTO CON INDUNO	MI	4.893	14.009,57
982	ROBECCO SUL NAVIGLIO	MI	6.846	1.298,20
983	RODANO	MI	4.650	20.324,54
984	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	MI	7.376	2.189,77
985	SAN DONATO MILANESE	MI	32.417	22.365,66
986	SANTO STEFANO TICINO	MI	4.961	18.704,67
987	SAN ZENONE AL LAMBRO	MI	4.341	2.980,46
988	SEGRATE	MI	34.611	211.294,19
989	SETTALA	MI	7.411	6.356,57
990	TREZZANO ROSA	MI	5.077	15.022,40
991	TREZZANO SUL NAVIGLIO	MI	20.497	53.515,42
992	TRIBIANO	MI	3.477	21.594,45
993	TURBIGO	MI	7.412	22.477,32
994	VANZAGHELLO	MI	5.385	8.579,60
995	VAPRIO D'ADDA	MI	8.598	5.502,47
996	VERNATE	MI	3.302	8.157,03
997	VIMODRONE	MI	17.126	98.506,10
998	VIZZOLO PREDABISSI	MI	3.974	2.985,54
	Provincia di PAVIA			
999	ALBAREDO ARNABOLDI	PV	243	2.298,50
1000	ARENA PO	PV	1.632	11.034,28
1001	BADIA PAVESE	PV	400	509,02
1002	BAGNARIA	PV	696	2.114,42
1003	BARBIANELLO	PV	891	862,93
1004	BASTIDA PANCARANA	PV	1.046	2.037,11
1005	BATTUDA	PV	675	388,54
1006	BORGARELLO	PV	2.741	4.975,44
1007	BORGO PRIOLO	PV	1.394	3.084,16
1008	BORGORATTO MORMOROLO	PV	420	2.009,35
1009	BOSNASCO	PV	630	3.730,64
1010	BRALLO DI PREGOLA	PV	638	4.018,82
1011	BRESSANA BOTTARONE	PV	3.550	6.384,54
1012	CAMPOSPINOSO	PV	1.018	4.186,45
1013	CANEVINO	PV	113	93,36
1014	CANNETO PAVESE	PV	1.382	5.233,72
1015	CARBONARA AL TICINO	PV	1.561	2.956,00
1016	CASANOVA LONATI	PV	474	1.489,85
1017	CASATISMA	PV	899	3.722,48
1018	CASEI GEROLA	PV	2.545	9.644,54
1019	CASTANA	PV	732	2.844,69
1020	CASTEGGIO	PV	6.918	16.208,24
1021	CASTELLETTO DI BRANDUZZO	PV	1.033	4.153,58
1022	CASTELLO D'AGOGNA	PV	1.149	3.440,81
1023	CASTELNOVETTO	PV	607	1.143,01
1024	CECIMA	PV	238	1.998,92
1025	CERGNAGO	PV	743	1.310,33
1026	CERVESINA	PV	1.242	2.554,63

	Comune	Prov.	n. abitanti	Riparto delle disponibilità residue, pari a circa 29,3 milioni
1027	CIGOGNOLA	PV	1.370	3.712,96
1028	CODEVILLA	PV	1.031	9.932,70
1029	COPIANO	PV	1.736	1.164,92
1030	CORANA	PV	811	1.124,35
1031	CORNALE E BASTIDA	PV	885	713,72
1032	CORTEOLONA	PV	2.223	12.032,08
1033	CORVINO SAN QUIRICO	PV	1.050	1.542,31
1034	COSTA DE' NOBILI	PV	365	73,58
1035	COZZO	PV	349	1.831,11
1036	FERRERA ERBOGNONE	PV	1.171	49.331,21
1037	FILIGHERA	PV	856	187,01
1038	FORTUNAGO	PV	399	2.127,64
1039	FRASCAROLO	PV	1.201	3.144,61
1040	GALLIAVOLA	PV	209	306,14
1041	GAMBARANA	PV	232	282,68
1042	GENZONE	PV	355	1.000,43
1043	GODIASCO SALICE TERME	PV	3.224	22.662,94
1044	GOLFERENZO	PV	196	800,39
1045	GRAVELLONA LOMELLINA	PV	2.790	3.562,53
1046	LUNGAVILLA	PV	2.477	4.190,53
1047	MENCONICO	PV	367	3.121,81
1048	MEZZANA BIGLI	PV	1.128	1.805,93
1049	MEZZANA RABATTONE	PV	490	596,87
1050	MEZZANINO	PV	1.456	4.225,92
1051	MONTALTO PAVESE	PV	918	1.752,21
1052	MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA	PV	1.669	4.375,74
1053	MONTESCANO	PV	400	2.069,43
1054	MONTESEGALE	PV	295	1.799,17
1055	MONTU' BECCARIA	PV	1.730	5.837,07
1056	MORNICO LOSANA	PV	657	1.965,20
1057	OLEVANO DI LOMELLINA	PV	748	2.137,03
1058	OLIVA GESSI	PV	173	515,35
1059	PALESTRO	PV	1.987	1.125,34
1060	PANCARANA	PV	315	863,60
1061	PARONA	PV	1.975	30.824,22
1062	PIETRA DE' GIORGI	PV	898	333,82
1063	PIZZALE	PV	722	2.998,94
1064	PONTE NIZZA	PV	827	4.114,33
1065	REA	PV	431	974,56
1066	REDAVALLE	PV	1.102	638,13
1067	RETORBIDO	PV	1.522	2.130,20
1068	ROBECCO PAVESE	PV	555	1.557,87
1069	ROCCA DE' GIORGI	PV	84	1.164,41
1070	ROCCA SUSELLA	PV	253	146,02
1071	ROGNANO	PV	647	156,65
1072	ROMAGNESE	PV	692	7.992,38
1073	RONCARO	PV	1.525	447,29
1074	ROSASCO	PV	616	925,78
1075	ROVESCALA	PV	909	450,95
1076	RUINO	PV	745	1.630,88

	Comune	Prov.	n. abitanti	Riparto delle disponibilità residue, pari a circa 29,3 milioni
1077	SAN CIPRIANO PO	PV	492	3.846,51
1078	SAN DAMIANO AL COLLE	PV	699	955,85
1079	SAN MARTINO SICCOMARIO	PV	6.036	5.648,31
1080	SANTA MARGHERITA DI STAFFORA	PV	488	3.653,11
1081	SANTA MARIA DELLA VERSA	PV	2.476	4.212,10
1082	SEMIANA	PV	240	198,71
1083	SILVANO PIETRA	PV	678	738,72
1084	SOMMO	PV	1.135	232,87
1085	STRADELLA	PV	11.638	2.955,47
1086	SUARDI	PV	632	2.586,55
1087	TORRAZZA COSTE	PV	1.714	3.162,08
1088	TORRE BERETTI E CASTELLARO	PV	583	721,82
1089	TORRE D'ISOLA	PV	2.406	20.923,82
1090	TORRICELLA VERZATE	PV	819	2.241,90
1091	TRAVACO' SICCOMARIO	PV	4.471	9.378,82
1092	TRIVOLZIO	PV	2.128	5.343,34
1093	VAL DI NIZZA	PV	651	4.196,54
1094	VALEGGIO	PV	241	93,18
1095	VALLE SALIMBENE	PV	1.534	3.601,53
1096	VALVERDE	PV	312	2.784,24
1097	VARZI	PV	3.338	10.156,08
1098	VELEZZO LOMELLINA	PV	100	855,47
1099	VERRETTO	PV	402	1.151,28
1100	VERRUA PO	PV	1.305	989,16
1101	VILLANOVA D'ARDENGHI	PV	778	3.534,59
1102	VOLPARA	PV	137	599,21
1103	ZENEVREDO	PV	473	853,09
1104	ZERBO	PV	439	144,07
	Provincia di SONDRIO			
1105	ALBAREDO PER SAN MARCO	SO	328	1.602,38
1106	ALBOSAGGIA	SO	3.147	3.935,09
1107	ANDALO VALTELLINO	SO	560	4.033,73
1108	APRICA	SO	1.583	37.921,07
1109	ARDENNO	SO	3.253	11.530,24
1110	BORMIO	SO	4.066	73.018,67
1111	CAIOLO	SO	1.076	2.832,05
1112	CAMPODOLCINO	SO	981	13.978,77
1113	CASPOGGIO	SO	1.437	7.306,53
1114	CASTELLO DELL'ACQUA	SO	635	769,26
1115	CASTIONE ANDEVENNO	SO	1.557	9.130,31
1116	CEDRASCO	SO	457	563,58
1117	CERCINO	SO	772	3.288,90
1118	CHIESA IN VALMALENCO	SO	2.560	27.381,03
1119	CHIURO	SO	2.536	4.239,14
1120	CINO	SO	372	3.229,99
1121	CIVO	SO	1.098	6.881,74
1122	DAZIO	SO	425	2.445,66
1123	DUBINO	SO	3.647	2.789,16
1124	FORCOLA	SO	829	861,41
1125	FUSINE	SO	605	1.188,08

	Comune	Prov.	n. abitanti	Riparto delle disponibilità residue, pari a circa 29,3 milioni
1126	GEROLA ALTA	SO	178	8.856,49
1127	GORDONA	SO	1.875	3.831,39
1128	GROSIO	SO	4.541	52.253,50
1129	GROSOTTO	SO	1.642	6.670,58
1130	LANZADA	SO	1.376	35.894,85
1131	LIVIGNO	SO	6.247	55.607,99
1132	LOVERO	SO	672	21.224,20
1133	MADESIMO	SO	542	55.729,94
1134	MANTELLO	SO	754	1.037,75
1135	MAZZO DI VALTELLINA	SO	1.038	831,99
1136	MELLO	SO	980	4.392,46
1137	MENAROLA	SO	45	982,06
1138	MESE	SO	1.790	2.869,43
1139	MONTAGNA IN VALTELLINA	SO	3.048	9.222,41
1140	PEDESINA	SO	36	1.387,42
1141	PIANTEDO	SO	1.384	9.268,08
1142	PIATEDA	SO	2.302	14.753,10
1143	POGGIRIDENTI	SO	1.895	3.691,88
1144	POSTALESIO	SO	677	3.180,29
1145	RASURA	SO	296	287,92
1146	ROGOLO	SO	577	4.402,62
1147	SAN GIACOMO FILIPPO	SO	396	2.669,92
1148	SERNIO	SO	502	877,20
1149	SONDALO	SO	4.183	4.348,82
1150	SPRIANA	SO	99	466,06
1151	TALAMONA	SO	4.767	7.518,80
1152	TEGLIO	SO	4.633	21.352,71
1153	TORRE DI SANTA MARIA	SO	803	2.165,49
1154	TOVO DI SANT'AGATA	SO	627	128,21
1155	TRAONA	SO	2.641	4.710,63
1156	TRESIVIO	SO	2.009	1.095,65
1157	VALDIDENTRO	SO	4.096	155.348,45
1158	VALDISOTTO	SO	3.543	22.033,12
1159	VALFURVA	SO	2.690	15.504,31
1160	VAL MASINO	SO	923	882,01
1161	VERVIO	SO	218	4.041,59
1162	VILLA DI TIRANO	SO	3.006	8.570,16
	Provincia di VARESE			
1163	AGRA	VA	384	2.306,20
1164	ANGERA	VA	5.664	4.926,55
1165	ARSAGO SEPRIO	VA	4.901	8.214,81
1166	AZZATE	VA	4.634	18.080,35
1167	AZZIO	VA	819	1.994,86
1168	BARASSO	VA	1.673	11.206,38
1169	BARDELLO	VA	1.550	7.716,75
1170	BEDERO VALCUVIA	VA	675	1.062,64
1171	BESOZZO	VA	9.098	9.258,38
1172	BIANDRONNO	VA	3.319	10.271,36
1173	BODIO LOMNAGO	VA	2.149	16.425,58
1174	BREGANO	VA	852	710,87

	Comune	Prov.	n. abitanti	Riparto delle disponibilità residue, pari a circa 29,3 milioni
1175	BREZZO DI BEDERO	VA	1.186	10.783,67
1176	BRINZIO	VA	847	843,14
1177	BRUNELLO	VA	1.007	12.341,24
1178	CADREZZATE	VA	1.854	1.773,58
1179	CARAVATE	VA	2.592	483,89
1180	CASALE LITTA	VA	2.658	3.475,45
1181	CASALZUIGNO	VA	1.331	1.347,59
1182	CASCIAGO	VA	3.891	13.099,18
1183	CASSANO VALCUVIA	VA	679	337,24
1184	CASTELLANZA	VA	14.265	29.262,27
1185	CASTELLO CABIAGLIO	VA	574	1.988,36
1186	CASTELSEPRIO	VA	1.305	5.713,28
1187	CASTELVECCANA	VA	1.998	7.138,56
1188	CAZZAGO BRABBIA	VA	825	3.141,15
1189	CITTIGLIO	VA	4.022	1.283,03
1190	COMERIO	VA	2.762	15.481,91
1191	CROSIO DELLA VALLE	VA	620	5.073,70
1192	CURIGLIA CON MONTEVIASCO	VA	177	355,44
1193	CUVIO	VA	1.679	5.646,60
1194	DAVERIO	VA	3.091	15.382,89
1195	GALLARATE	VA	52.455	9.790,74
1196	GALLIATE LOMBARDO	VA	998	9.578,29
1197	GAZZADA SCHIANNO	VA	4.644	15.266,39
1198	GEMONIO	VA	2.881	5.380,29
1199	GOLASECCA	VA	2.690	4.995,73
1200	GORLA MINORE	VA	8.551	14.418,33
1201	GORNATE OLONA	VA	2.249	5.167,85
1202	INARZO	VA	1.083	3.116,31
1203	LONATE CEPPINO	VA	4.950	2.649,57
1204	LOZZA	VA	1.248	2.335,48
1205	LUVINATE	VA	1.289	8.201,91
1206	MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA	VA	2.522	48.730,06
1207	MALGESSO	VA	1.332	2.391,36
1208	MARNATE	VA	7.608	8.524,64
1209	MARZIO	VA	328	691,73
1210	MESENZANA	VA	1.488	2.762,88
1211	MONTEGRINO VALTRAVAGLIA	VA	1.487	1.509,07
1212	MONVALLE	VA	1.975	1.268,78
1213	MORAZZONE	VA	4.305	6.290,89
1214	MORNAGO	VA	5.001	7.270,25
1215	OGGIONA CON SANTO STEFANO	VA	4.292	1.393,31
1216	OLGIATE OLONA	VA	12.346	9.204,42
1217	ORIGGIO	VA	7.594	35.408,19
1218	ORINO	VA	861	1.070,03
1219	PORTO VALTRAVAGLIA	VA	2.369	10.444,16
1220	RANCIO VALCUVIA	VA	924	259,55
1221	RANCO	VA	1.328	5.350,21
1222	SOLBIATE ARNO	VA	4.253	17.565,12
1223	SOLBIATE OLONA	VA	5.572	9.928,13
1224	TERNATE	VA	2.520	35.064,74

	Comune	Prov.	n. abitanti	Riparto delle disponibilità residue, pari a circa 29,3 milioni
1225	TRADATE	VA	18.500	24.915,24
1226	TRONZANO LAGO MAGGIORE	VA	258	7.715,13
1227	VARANO BORGHI	VA	2.514	7.676,46
1228	VENEGONO SUPERIORE	VA	7.238	3.127,19
1229	VIZZOLA TICINO	VA	616	16.273,96
	Provincia di LECCO			
1230	ABBADIA LARIANA	LC	3.235	6.578,36
1231	AIRUNO	LC	2.945	3.947,39
1232	ANNONE DI BRIANZA	LC	2.302	8.119,46
1233	BALLABIO	LC	4.082	10.197,16
1234	BARZAGO	LC	2.505	10.296,57
1235	BARZANO'	LC	5.191	8.685,15
1236	BARZIO	LC	1.327	34.318,05
1237	BELLANO	LC	3.281	13.391,43
1238	BRIVIO	LC	4.690	26.730,98
1239	CALCO	LC	5.254	9.188,45
1240	CASARGO	LC	833	6.467,63
1241	CASSAGO BRIANZA	LC	4.447	8.639,96
1242	CASSINA VALSASSINA	LC	476	5.890,03
1243	CASTELLO DI BRIANZA	LC	2.568	7.765,88
1244	CERNUSCO LOMBARDONE	LC	3.842	20.112,80
1245	CESANA BRIANZA	LC	2.406	11.236,30
1246	CIVATE	LC	4.008	13.671,07
1247	COLICO	LC	7.683	31.980,84
1248	COLLE BRIANZA	LC	1.750	4.925,64
1249	CORTENOVA	LC	1.240	17.305,94
1250	COSTA MASNAGA	LC	4.779	10.581,06
1251	CRANDOLA VALSASSINA	LC	259	1.601,96
1252	CREMELLA	LC	1.765	1.115,38
1253	CREMENO	LC	1.507	26.622,54
1254	DERVIO	LC	2.694	12.238,49
1255	DOLZAGO	LC	2.400	18.072,26
1256	DORIO	LC	316	3.076,09
1257	ELLO	LC	1.227	768,70
1258	ESINO LARIO	LC	760	9.508,42
1259	GARBAGNATE MONASTERO	LC	2.481	15.900,07
1260	GARLATE	LC	2.677	11.355,30
1261	IMBERSAGO	LC	2.455	5.182,90
1262	INTROBIO	LC	2.009	7.599,49
1263	LA VALLETTA BRIANZA	LC	4.750	4.262,32
1264	LECCO	LC	48.131	234.908,35
1265	LIERNA	LC	2.175	14.996,46
1266	LOMAGNA	LC	4.983	15.409,76
1267	MALGRATE	LC	4.296	18.334,50
1268	MANDELLO DEL LARIO	LC	10.493	30.101,34
1269	MARGNO	LC	379	3.807,06
1270	MERATE	LC	14.907	51.641,52
1271	MISSAGLIA	LC	8.779	8.639,54
1272	MOGGIO	LC	495	26.205,71
1273	MOLTENO	LC	3.580	12.804,69

	Comune	Prov.	n. abitanti	Riparto delle disponibilità residue, pari a circa 29,3 milioni
1274	MONTE MARENZO	LC	1.978	2.881,58
1275	MONTEVECCHIA	LC	2.543	9.280,28
1276	MONTICELLO BRIANZA	LC	4.240	17.383,37
1277	MORTERONE	LC	38	494,73
1278	NIBIONNO	LC	3.715	4.238,67
1279	OGGIONO	LC	8.884	19.126,73
1280	OLGINATE	LC	7.160	24.167,31
1281	OLIVETO LARIO	LC	1.191	7.650,65
1282	OSNAGO	LC	4.863	23.836,38
1283	PADERNO D'ADDA	LC	3.902	3.352,15
1284	PAGNONA	LC	393	777,61
1285	PASTURO	LC	2.009	7.396,37
1286	PERLEDO	LC	976	9.674,53
1287	PESCATE	LC	2.125	8.296,12
1288	PREMANA	LC	2.283	11.009,20
1289	PRIMALUNA	LC	2.245	8.800,55
1290	ROGENO	LC	3.198	9.748,06
1291	SANTA MARIA HOE'	LC	2.222	4.676,71
1292	SIRONE	LC	2.397	9.069,61
1293	SIRTORI	LC	2.901	12.333,23
1294	SUEGLIO	LC	148	1.268,69
1295	SUELLO	LC	1.727	8.869,65
1296	TACENO	LC	554	4.750,49
1297	TORRE DE' BUSI	LC	2.044	3.653,31
1298	TREMENICO	LC	174	502,47
1299	VALGREGHENTINO	LC	3.430	10.378,60
1300	VARENNA	LC	783	14.655,66
1301	VENDROGNO	LC	319	749,83
1302	VERCURAGO	LC	2.841	10.105,24
1303	VERDERIO	LC	5.734	23.580,10
1304	VIGANO'	LC	2.043	9.663,01
	Provincia di LODI			
1305	BERTONICO	LO	1.174	6.703,51
1306	CAMAIRAGO	LO	688	1.388,59
1307	CASALMAIOCCO	LO	3.090	400,82
1308	CAVACURTA	LO	842	1.604,53
1309	CAVENAGO D'ADDA	LO	2.220	961,46
1310	CORNEGLIANO LAUDENSE	LO	2.933	3.087,70
1311	CORNOVECCHIO	LO	227	1.953,27
1312	FOMBIO	LO	2.309	6.207,52
1313	GUARDAMIGLIO	LO	2.698	13.627,37
1314	LIVRAGA	LO	2.606	5.960,11
1315	MACCASTORNA	LO	67	1.683,19
1316	MASSALENGO	LO	4.477	5.355,46
1317	MELETI	LO	479	1.639,37
1318	MERLINO	LO	1.818	1.216,59
1319	MONTANASO LOMBARDO	LO	2.315	33.792,25
1320	OSPEDALETTO LODIGIANO	LO	1.919	3.589,43
1321	OSSAGO LODIGIANO	LO	1.438	1.133,00
1322	PIEVE FISSIRAGA	LO	1.761	12.894,42

	Comune	Prov.	n. abitanti	Riparto delle disponibilità residue, pari a circa 29,3 milioni
1323	SAN MARTINO IN STRADA	LO	3.653	9.178,17
1324	SANTO STEFANO LODIGIANO	LO	1.944	2.577,61
1325	SOMAGLIA	LO	3.834	4.475,62
1326	TERRANOVA DEI PASSERINI	LO	913	8.464,49
1327	TURANO LODIGIANO	LO	1.550	2.730,30
	Provincia di MONZA E DELLA BRIANZA			
1328	AGRATE BRIANZA	MB	15.377	51.250,14
1329	AICURZIO	MB	2.064	10.999,54
1330	ALBIATE	MB	6.300	3.695,90
1331	ARCORE	MB	17.800	48.861,28
1332	BARLASSINA	MB	6.923	2.562,19
1333	BIASSONO	MB	12.041	15.370,69
1334	BURAGO DI MOLGORA	MB	4.317	18.882,23
1335	BUSNAGO	MB	6.631	4.330,65
1336	CAMPARADA	MB	2.034	11.851,08
1337	CAPONAGO	MB	5.280	30.793,85
1338	CARNATE	MB	7.422	6.769,17
1339	CERIANO LAGHETTO	MB	6.463	7.735,86
1340	CONCOREZZO	MB	15.547	22.268,76
1341	CORREZZANA	MB	2.852	8.759,43
1342	LESMO	MB	8.396	25.712,97
1343	MACHERIO	MB	7.309	3.080,33
1344	MEDA	MB	23.493	49.155,69
1345	ORNAGO	MB	4.903	10.344,96
1346	RENATE	MB	4.151	5.228,44
1347	RONCELLO	MB	4.263	3.917,44
1348	RONCO BRIANTINO	MB	3.399	9.236,98
1349	SULBIATE	MB	4.191	25.738,53
1350	USMATE VELATE	MB	10.194	14.098,11
1351	VAREDO	MB	13.072	30.928,55
1352	VEDANO AL LAMBRO	MB	7.538	36.046,01
1353	VEDUGGIO CON COLZANO	MB	4.496	11.528,45
1354	VILLASANTA	MB	13.885	29.933,29
	Città Metropolitana di GENOVA			
1355	ARENZANO	GE	11.603	164.556,62
1356	AVEGNO	GE	2.567	5.510,24
1357	BOGLIASCO	GE	4.477	33.569,88
1358	CAMOGLI	GE	5.432	91.934,92
1359	CAMPO LIGURE	GE	3.015	1.353,49
1360	CARASCO	GE	3.728	8.678,53
1361	CASELLA	GE	3.211	11.127,06
1362	CERANESI	GE	3.958	13.211,17
1363	CHIAVARI	GE	27.577	100.226,93
1364	COGOLETO	GE	9.184	9.120,07
1365	CROCEFIESCHI	GE	552	2.922,21
1366	DAVAGNA	GE	1.899	3.344,08
1367	FONTANIGORDA	GE	272	2.943,05
1368	GORRETO	GE	96	903,97
1369	ISOLA DEL CANTONE	GE	1.544	5.333,34
1370	LAVAGNA	GE	12.927	100.722,56

	Comune	Prov.	n. abitanti	Riparto delle disponibilità residue, pari a circa 29,3 milioni
1371	LEIVI	GE	2.431	8.835,01
1372	LORSICA	GE	487	249,47
1373	LUMARZO	GE	1.565	605,22
1374	MELE	GE	2.773	3.550,60
1375	MOCONESI	GE	2.641	1.300,70
1376	MONEGLIA	GE	2.861	36.642,91
1377	MONTEBRUNO	GE	232	771,29
1378	MONTOGGIO	GE	2.052	1.909,93
1379	NEIRONE	GE	955	1.349,91
1380	ORERO	GE	581	1.129,57
1381	PIEVE LIGURE	GE	2.551	36.967,06
1382	PORTOFINO	GE	449	52.957,81
1383	PROPATA	GE	148	234,54
1384	RAPALLO	GE	30.493	182.282,04
1385	RECCO	GE	9.884	78.427,30
1386	REZZOAGLIO	GE	1.041	1.137,87
1387	RONCO SCRIVIA	GE	4.496	6.274,03
1388	ROSSIGLIONE	GE	2.872	2.701,24
1389	SANTA MARGHERITA LIGURE	GE	9.612	193.545,11
1390	SANTO STEFANO D'AVETO	GE	1.176	9.840,53
1391	SAVIGNONE	GE	3.243	712,06
1392	SESTRI LEVANTE	GE	18.682	127.168,18
1393	SORI	GE	4.297	30.151,95
1394	TIGLIETO	GE	544	1.090,35
1395	TORRIGLIA	GE	2.378	10.746,07
1396	TRIBOGNA	GE	626	2.043,62
1397	VALBREVENNA	GE	811	1.408,71
1398	VOBBIA	GE	432	1.592,26
1399	ZOAGLI	GE	2.462	74.211,96
	Provincia di IMPERIA			
1400	BORDIGHERA	IM	10.498	73.436,41
1401	CARAVONICA	IM	277	82,71
1402	CASTELLARO	IM	1.251	1.160,14
1403	CASTEL VITTORIO	IM	315	145,19
1404	CERVO	IM	1.204	16.347,73
1405	CHIUSANICO	IM	605	1.889,53
1406	CHIUSAVECCHIA	IM	583	1.616,86
1407	CIPRESSA	IM	1.263	1.473,28
1408	COSTARAINERA	IM	851	6.158,64
1409	DIANO ARENTINO	IM	723	2.337,34
1410	DIANO CASTELLO	IM	2.268	1.544,66
1411	DIANO MARINA	IM	6.128	91.345,22
1412	MOLINI DI TRIORA	IM	626	1.150,27
1413	OLIVETTA SAN MICHELE	IM	212	128,44
1414	OSPEDALETTI	IM	3.333	52.061,22
1415	PIEVE DI TECO	IM	1.377	1.295,85
1416	POMPEIANA	IM	830	2.099,24
1417	PRELA'	IM	492	1.362,58
1418	SAN BARTOLOMEO AL MARE	IM	3.092	53.745,80
1419	SAN LORENZO AL MARE	IM	1.350	8.190,59

	Comune	Prov.	n. abitanti	Riparto delle disponibilità residue, pari a circa 29,3 milioni
1420	SANTO STEFANO AL MARE	IM	2.232	26.963,45
1421	TAGGIA	IM	14.167	8.046,78
1422	TERZORIO	IM	230	70,40
1423	VASIA	IM	420	1.241,40
1424	VILLA FARALDI	IM	457	430,22
	Provincia di LA SPEZIA			
1425	AMEGLIA	SP	4.428	45.718,22
1426	BEVERINO	SP	2.385	2.193,81
1427	BONASSOLA	SP	931	36.128,94
1428	BORGHETTO DI VARA	SP	948	5.382,44
1429	BRUGNATO	SP	1.274	1.778,11
1430	CARRO	SP	565	2.304,20
1431	DEIVA MARINA	SP	1.431	27.514,95
1432	FRAMURA	SP	671	13.180,93
1433	LERICI	SP	10.435	128.724,82
1434	LEVANTO	SP	5.417	48.228,06
1435	MAISSANA	SP	641	1.304,12
1436	MONTEROSSO AL MARE	SP	1.479	18.527,62
1437	PIGNONE	SP	598	1.768,27
1438	PORTOVENERE	SP	3.763	41.608,96
1439	RIOMAGGIORE	SP	1.610	13.545,04
1440	SESTA GODANO	SP	1.422	5.114,98
1441	VERNAZZA	SP	879	9.086,87
	Provincia di SAVONA			
1442	ALASSIO	SV	11.134	202.961,02
1443	ALBENGA	SV	24.211	28.630,73
1444	ALBISSOLA MARINA	SV	5.570	41.924,80
1445	ALTARE	SV	2.185	6.996,27
1446	ANDORA	SV	7.638	129.865,51
1447	BARDINETO	SV	727	2.719,49
1448	BERGEGGI	SV	1.149	39.713,98
1449	BOISSANO	SV	2.466	2.717,30
1450	BORGHETTO SANTO SPIRITO	SV	5.036	88.131,16
1451	BORGIO VEREZZI	SV	2.280	51.451,80
1452	BORMIDA	SV	402	513,70
1453	CALICE LIGURE	SV	1.723	3.264,58
1454	CALIZZANO	SV	1.522	5.295,03
1455	CARCARE	SV	5.601	4.144,81
1456	CASANOVA LERRONE	SV	749	1.998,47
1457	CASTELBIANCO	SV	325	176,71
1458	CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA	SV	156	381,61
1459	CELLE LIGURE	SV	5.259	86.390,27
1460	CERIALE	SV	5.780	89.100,50
1461	CISANO SUL NEVA	SV	2.022	12.830,47
1462	DEGO	SV	2.021	2.840,40
1463	FINALE LIGURE	SV	11.906	173.923,65
1464	GARLENDA	SV	1.255	12.736,21
1465	GIUSVALLA	SV	451	822,69
1466	LAIGUEGLIA	SV	1.793	77.608,13
1467	LOANO	SV	11.602	125.089,54

	Comune	Prov.	n. abitanti	Riparto delle disponibilità residue, pari a circa 29,3 milioni
1468	MURIALDO	SV	845	950,85
1469	NOLI	SV	2.753	65.075,18
1470	ORCO FEGLINO	SV	881	3.287,28
1471	OSIGLIA	SV	460	1.565,35
1472	PIANA CRIXIA	SV	816	251,44
1473	PIETRA LIGURE	SV	9.069	141.573,63
1474	PLODIO	SV	649	1.285,94
1475	PONTINVREA	SV	852	3.149,22
1476	RIALTO	SV	553	375,89
1477	ROCCAVIGNALE	SV	732	1.259,42
1478	SASSELLO	SV	1.836	4.008,08
1479	SPOTORNO	SV	3.900	83.782,22
1480	STELLA	SV	3.051	935,53
1481	STELLANELLO	SV	857	769,14
1482	TOVO SAN GIACOMO	SV	2.542	4.712,33
1483	URBE	SV	734	8.196,51
1484	VADO LIGURE	SV	8.425	70.746,33
1485	VARAZZE	SV	13.400	116.085,87
1486	VEZZI PORTIO	SV	805	4.159,05
1487	VILLANOVA D'ALBENGA	SV	2.690	13.272,17
	Provincia di BELLUNO			
1488	AGORDO	BL	4.200	37.919,56
1489	ALLEGHE	BL	1.258	12.037,61
1490	AURONZO DI CADORE	BL	3.403	22.932,38
1491	BELLUNO	BL	35.993	19.399,38
1492	BORCA DI CADORE	BL	783	20.746,93
1493	CALALZO DI CADORE	BL	2.127	10.298,46
1494	CANALE D'AGORDO	BL	1.161	4.010,69
1495	CENCENIGHE AGORDINO	BL	1.359	1.103,18
1496	CIBIANA DI CADORE	BL	419	2.022,97
1497	COLLE SANTA LUCIA	BL	381	2.385,61
1498	COMELICO SUPERIORE	BL	2.271	3.301,09
1499	CORTINA D'AMPEZZO	BL	5.929	396.831,47
1500	DANTA DI CADORE	BL	494	1.859,70
1501	DOMEGGE DI CADORE	BL	2.521	19.544,70
1502	FALCADE	BL	2.033	16.000,55
1503	FONZASO	BL	3.278	898,12
1504	FORNO DI ZOLDO	BL	2.414	13.630,82
1505	GOSALDO	BL	674	1.529,11
1506	LAMON	BL	2.939	5.970,64
1507	LA VALLE AGORDINA	BL	1.139	2.916,47
1508	LIMANA	BL	5.148	5.864,84
1509	LIVINALLONGO DEL COL DI LANA	BL	1.357	12.550,63
1510	LONGARONE	BL	5.437	3.490,11
1511	LORENZAGO DI CADORE	BL	551	2.271,08
1512	LOZZO DI CADORE	BL	1.456	6.860,46
1513	OSPITALE DI CADORE	BL	307	1.413,91
1514	PERAROLO DI CADORE	BL	384	1.801,15
1515	PIEVE D'ALPAGO	BL	1.896	12.535,58
1516	PIEVE DI CADORE	BL	3.931	28.131,59

	Comune	Prov.	n. abitanti	Riparto delle disponibilità residue, pari a circa 29,3 milioni
1517	PUOS D'ALPAGO	BL	2.529	6.166,06
1518	QUERO VAS	BL	3.299	7.530,95
1519	RIVAMONTE AGORDINO	BL	665	2.407,95
1520	ROCCA PIETORE	BL	1.308	16.955,62
1521	SAN GREGORIO NELLE ALPI	BL	1.612	3.032,87
1522	SAN PIETRO DI CADORE	BL	1.629	3.743,33
1523	SAN TOMASO AGORDINO	BL	679	4.065,92
1524	SANTO STEFANO DI CADORE	BL	2.649	7.130,37
1525	SAN VITO DI CADORE	BL	1.854	42.860,53
1526	SAPPADA	BL	1.322	24.215,79
1527	SELVA DI CADORE	BL	518	14.120,25
1528	SOSPIROLO	BL	3.191	1.033,41
1529	SOVERZENE	BL	407	13.785,87
1530	SOVRAMONTE	BL	1.462	881,20
1531	TAIBON AGORDINO	BL	1.768	1.813,47
1532	TAMBRE	BL	1.391	8.498,21
1533	VALLADA AGORDINA	BL	502	2.361,35
1534	VALLE DI CADORE	BL	2.014	12.478,62
1535	VIGO DI CADORE	BL	1.479	842,69
1536	VODO CADORE	BL	872	6.759,49
1537	VOLTAGO AGORDINO	BL	885	4.468,92
1538	ZOLDO ALTO	BL	935	18.434,68
	Provincia di PADOVA			
1539	ABANO TERME	PD	19.909	57.817,46
1540	ANGUILLARA VENETA	PD	4.512	3.490,86
1541	ARQUA' PETRARCA	PD	1.846	3.335,50
1542	ARRE	PD	2.202	4.419,05
1543	BAGNOLI DI SOPRA	PD	3.646	21.373,46
1544	BARBONA	PD	699	691,62
1545	BATTAGLIA TERME	PD	3.991	3.571,61
1546	BOARA PISANI	PD	2.608	8.819,16
1547	CAMPODARSEGO	PD	14.602	10.418,50
1548	CAMPOSAMPIERO	PD	12.188	1.684,99
1549	CARMIGNANO DI BRENTA	PD	7.573	5.900,46
1550	CASALE DI SCODOSIA	PD	4.864	11.664,04
1551	CITTADELLA	PD	20.223	19.199,01
1552	LEGNARO	PD	8.724	6.905,16
1553	LIMENA	PD	7.876	32.780,15
1554	MERLARA	PD	2.821	5.591,52
1555	MONSELICE	PD	17.639	14.316,34
1556	MONTEGROTTO TERME	PD	11.222	53.916,23
1557	NOVENTA PADOVANA	PD	11.218	25.910,27
1558	PERNUMIA	PD	3.910	4.306,48
1559	POLVERARA	PD	3.225	1.217,20
1560	PONSO	PD	2.458	607,11
1561	PONTELONGO	PD	3.909	825,52
1562	POZZONOVO	PD	3.630	1.098,86
1563	RUBANO	PD	16.042	20.250,50
1564	SALETTO	PD	2.762	3.762,57
1565	SAN PIETRO IN GU	PD	4.558	17.471,95

	Comune	Prov.	n. abitanti	Riparto delle disponibilità residue, pari a circa 29,3 milioni
1566	SAN PIETRO VIMINARIO	PD	3.062	3.295,32
1567	SELVAZZANO DENTRO	PD	22.664	31.016,27
1568	STANGHELLA	PD	4.258	6.574,88
1569	TOMBOLO	PD	8.355	16.411,06
1570	TORREGLIA	PD	6.217	6.169,26
1571	VEGGIANO	PD	4.656	4.691,42
1572	VESCOVANA	PD	1.808	1.755,79
1573	VIGHIZZOLO D'ESTE	PD	930	183,15
1574	VILLA ESTENSE	PD	2.298	4.002,66
	Provincia di ROVIGO			
1575	ADRIA	RO	20.069	3.193,25
1576	ARQUA' POLESINE	RO	2.852	2.450,46
1577	BERGANTINO	RO	2.630	2.422,44
1578	CALTO	RO	797	2.863,27
1579	CANDA	RO	996	4.445,17
1580	CENESELLI	RO	1.772	6.999,82
1581	CEREGNANO	RO	3.721	3.504,33
1582	FIESSO UMBERTIANO	RO	4.199	3.131,81
1583	GAIBA	RO	1.086	2.601,70
1584	GIACCIANO CON BARUCHELLA	RO	2.173	5.565,07
1585	LUSIA	RO	3.552	564,25
1586	MELARA	RO	1.840	5.906,21
1587	PINCARA	RO	1.232	1.680,83
1588	PORTO TOLLE	RO	9.976	143.557,06
1589	ROSOLINA	RO	6.510	56.957,74
1590	SALARA	RO	1.210	557,85
	Provincia di TREVISO			
1591	CASIER	TV	11.230	20.344,69
1592	CASTELCUCCO	TV	2.233	423,62
1593	CAVASO DEL TOMBA	TV	3.030	5.202,77
1594	CESSALTO	TV	3.902	2.111,18
1595	CISON DI VALMARINO	TV	2.732	6.961,07
1596	FREGONA	TV	3.096	5.070,54
1597	MANSUE'	TV	5.013	12.289,23
1598	MASER	TV	5.087	13.620,22
1599	MEDUNA DI LIVENZA	TV	2.926	3.663,12
1600	MONASTIER DI TREVISO	TV	4.206	1.190,11
1601	MONFUMO	TV	1.418	1.713,67
1602	MORIAGO DELLA BATTAGLIA	TV	2.814	8.774,09
1603	ODERZO	TV	20.416	8.524,33
1604	ORSAGO	TV	3.922	8.792,01
1605	PADERNO DEL GRAPPA	TV	2.184	4.243,43
1606	PORTOBUFFOLE'	TV	792	8.632,91
1607	POSSAGNO	TV	2.178	5.168,34
1608	REVINE LAGO	TV	2.244	6.201,33
1609	SILEA	TV	10.163	6.898,96
	Provincia di VENEZIA			
1610	CAORLE	VE	11.803	176.381,56
1611	CAVALLINO-TREPORTI	VE	13.517	122.822,07
1612	CHIOGGIA	VE	49.890	11.490,77

	Comune	Prov.	n. abitanti	Riparto delle disponibilità residue, pari a circa 29,3 milioni
1613	FOSSALTA DI PIAVE	VE	4.205	1.769,21
1614	GRUARO	VE	2.828	3.173,34
1615	IESOLO	VE	25.625	265.329,39
1616	MARCON	VE	16.956	7.082,76
1617	MIRANO	VE	27.090	24.274,68
1618	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	VE	12.024	214.344,58
	Provincia di VERONA			
1619	AFFI	VR	2.341	24.638,79
1620	ANGIARI	VR	2.201	2.520,46
1621	BARDOLINO	VR	7.001	77.247,40
1622	BELFIORE	VR	3.083	8.534,57
1623	BONAVIGO	VR	2.042	3.301,51
1624	BOSCO CHIESANUOVA	VR	3.619	19.022,42
1625	BRENZONE	VR	2.504	31.438,69
1626	CASTELNUOVO DEL GARDA	VR	12.871	13.058,62
1627	CAVAION VERONESE	VR	5.755	14.555,11
1628	CONCAMARISE	VR	1.067	1.546,87
1629	COSTERMANO	VR	3.694	23.775,39
1630	DOLCE'	VR	2.631	41.356,66
1631	ERBE'	VR	1.829	2.601,56
1632	FERRARA DI MONTE BALDO	VR	234	4.547,11
1633	GARDA	VR	4.033	71.600,59
1634	GAZZO VERONESE	VR	5.463	1.390,97
1635	ISOLA RIZZA	VR	3.316	6.916,38
1636	LAZISE	VR	6.875	59.370,68
1637	MALCESINE	VR	3.739	48.677,29
1638	MARANO DI VALPOLICELLA	VR	3.113	1.310,11
1639	MINERBE	VR	4.660	7.383,76
1640	NOGAROLE ROCCA	VR	3.634	30.337,57
1641	OPPEANO	VR	9.731	9.394,61
1642	PASTRENGO	VR	3.036	14.036,03
1643	PESCHIERA DEL GARDA	VR	10.078	60.185,89
1644	RIVOLI VERONESE	VR	2.152	20.200,96
1645	ROVERCHIARA	VR	2.742	3.489,04
1646	SALIZZOLE	VR	3.788	1.598,70
1647	SANGUINETTO	VR	4.149	3.447,69
1648	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR	14.736	32.745,75
1649	SAN PIETRO DI MORUBIO	VR	3.051	2.146,44
1650	SAN ZENO DI MONTAGNA	VR	1.365	13.986,52
1651	SOAVE	VR	7.090	8.302,81
1652	TORRI DEL BENACO	VR	3.002	82.175,66
1653	TREVENZUOLO	VR	2.792	23.181,86
1654	VILLA BARTOLOMEA	VR	5.911	1.169,25
	Provincia di VICENZA			
1655	AGUGLIARO	VI	1.425	2.133,87
1656	ALONTE	VI	1.674	6.966,55
1657	ARCUGNANO	VI	7.860	3.810,86
1658	ARSIERO	VI	3.247	2.273,01
1659	ASIAGO	VI	6.462	14.222,31
1660	ASIGLIANO VENETO	VI	889	3.278,14

	Comune	Prov.	n. abitanti	Riparto delle disponibilità residue, pari a circa 29,3 milioni
1661	BOLZANO VICENTINO	VI	6.568	1.741,30
1662	CALVENE	VI	1.318	377,62
1663	CAMPIGLIA DEI BERICI	VI	1.756	5.228,03
1664	CAMPOLONGO SUL BRENTA	VI	819	1.757,99
1665	CARRE'	VI	3.667	12.549,17
1666	CARTIGLIANO	VI	3.785	10.931,03
1667	CASTEGNERO	VI	2.935	6.530,43
1668	CASTELGOMBERTO	VI	6.155	6.397,49
1669	CHIUPPANO	VI	2.605	7.591,67
1670	COGOLLO DEL CENGIO	VI	3.359	6.027,85
1671	COSTABISSARA	VI	7.386	15.990,87
1672	GALLIO	VI	2.392	23.005,92
1673	GAMBELLARA	VI	3.436	15.947,33
1674	GAMBUGLIANO	VI	841	1.619,15
1675	GRISIGNANO DI ZOCCO	VI	4.324	9.487,80
1676	GRUMOLO DELLE ABBADESSE	VI	3.813	7.520,91
1677	LAGHI	VI	120	695,04
1678	LASTEBASSE	VI	223	101,65
1679	MASON VICENTINO	VI	3.518	1.904,19
1680	MOLVENA	VI	2.607	7.904,09
1681	MONTEBELLO VICENTINO	VI	6.557	2.977,35
1682	MONTECCHIO MAGGIORE	VI	23.651	10.992,12
1683	MONTECCHIO PRECALCINO	VI	5.045	15.267,71
1684	MONTEGALDA	VI	3.386	13.134,71
1685	MONTEVIALE	VI	2.725	5.523,24
1686	MONTORSO VICENTINO	VI	3.200	9.271,03
1687	NANTO	VI	3.123	522,94
1688	NOGAROLE VICENTINO	VI	1.163	1.527,54
1689	PIANEZZE	VI	2.122	9.907,81
1690	POSINA	VI	576	1.496,67
1691	POVE DEL GRAPPA	VI	3.090	9.201,49
1692	QUINTO VICENTINO	VI	5.767	3.299,06
1693	ROANA	VI	4.332	44.957,63
1694	SALCEDO	VI	1.041	2.511,51
1695	SAN GERMANO DEI BERICI	VI	1.180	2.105,31
1696	SAN VITO DI LEGUZZANO	VI	3.602	13.168,81
1697	SCHIAVON	VI	2.624	8.497,39
1698	SCHIO	VI	39.472	19.477,96
1699	SOLAGNA	VI	1.909	1.042,06
1700	SOVIZZO	VI	7.360	1.014,98
1701	TONEZZA DEL CIMONE	VI	537	12.694,76
1702	VALDASTICO	VI	1.359	3.011,58
1703	VELO D'ASTICO	VI	2.430	9.780,03
1704	VILLAGA	VI	1.956	4.431,80
1705	ZANE'	VI	6.651	6.248,92
1706	ZERMEGHEDO	VI	1.410	6.425,79
	Provincia di BOLOGNA			
1707	ARGELATO	BO	9.750	61.395,43
1708	BENTIVOGLIO	BO	5.489	56.739,72
1709	BORGO TOSSIGNANO	BO	3.332	2.788,23

	Comune	Prov.	n. abitanti	Riparto delle disponibilità residue, pari a circa 29,3 milioni
1710	CALDERARA DI RENO	BO	13.360	70.400,43
1711	CAMUGNANO	BO	1.967	29.695,87
1712	CASALECCHIO DI RENO	BO	36.295	19.767,55
1713	CASALFIUMANESE	BO	3.469	3.668,16
1714	CASTEL D'AIANO	BO	1.927	3.816,25
1715	CASTEL DEL RIO	BO	1.223	3.430,01
1716	CASTEL DI CASIO	BO	3.462	5.401,68
1717	CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	BO	4.445	21.090,78
1718	CASTEL MAGGIORE	BO	17.914	14.987,35
1719	CASTENASO	BO	14.669	19.472,80
1720	GRANAGLIONE	BO	2.244	9.052,46
1721	GRANAROLO DELL'EMILIA	BO	11.258	52.441,56
1722	GRIZZANA MORANDI	BO	3.921	1.588,67
1723	LIZZANO IN BELVEDERE	BO	2.285	22.046,44
1724	MONGHIDORO	BO	3.842	1.982,22
1725	MONTE SAN PIETRO	BO	10.928	12.713,04
1726	OZZANO DELL'EMILIA	BO	13.345	32.649,64
1727	PIANORO	BO	17.377	4.552,13
1728	PORRETTA TERME	BO	4.789	19.850,65
1729	SALA BOLOGNESE	BO	8.362	17.852,10
1730	SAN GIORGIO DI PIANO	BO	8.440	2.616,13
1731	SASSO MARCONI	BO	14.643	35.237,23
1732	VALSAMOGGIA	BO	30.149	238.917,15
1733	ZOLA PREDOSA	BO	18.593	54.442,05
	Provincia di FERRARA			
1734	BONDENO	FE	14.872	20.319,00
1735	CODIGORO	FE	12.232	23.753,21
1736	COMACCHIO	FE	22.741	247.803,91
1737	COPPARO	FE	16.889	21.376,45
1738	FISCAGLIA	FE	9.409	68.357,13
1739	FORMIGNANA	FE	2.829	1.252,27
1740	IOLANDA DI SAVOIA	FE	3.025	9.462,78
1741	LAGOSANTO	FE	4.969	7.716,74
1742	MASI TORELLO	FE	2.350	10.289,02
1743	MIRABELLO	FE	3.346	6.224,48
1744	OSTELLATO	FE	6.401	6.749,29
1745	RO	FE	3.341	4.493,77
1746	SANT'AGOSTINO	FE	7.036	7.051,46
	Provincia di FORLI' CESENA			
1747	CESENATICO	FC	25.956	116.166,07
1748	LONGIANO	FC	7.100	2.250,06
1749	MONTIANO	FC	1.690	1.822,29
1750	PREMILCUORE	FC	807	516,25
1751	ROCCA SAN CASCIANO	FC	1.980	2.899,68
1752	SANTA SOFIA	FC	4.197	9.846,60
	Provincia di MODENA			
1753	BASTIGLIA	MO	4.135	4.029,30
1754	CAMPOGALLIANO	MO	8.760	33.574,66
1755	CAMPOSANTO	MO	3.249	4.346,96
1756	CASTELVETRO DI MODENA	MO	11.257	12.763,24

	Comune	Prov.	n. abitanti	Riparto delle disponibilità residue, pari a circa 29,3 milioni
1757	FANANO	MO	3.005	13.089,92
1758	FINALE EMILIA	MO	15.823	38.612,49
1759	FIORANO MODENESE	MO	17.093	218.993,82
1760	FIUMALBO	MO	1.299	19.596,95
1761	FRASSINORO	MO	1.947	8.985,59
1762	GUIGLIA	MO	3.982	1.605,02
1763	LAMA MOCOGNO	MO	2.802	17.429,99
1764	MARANELLO	MO	17.165	20.785,49
1765	MEDOLLA	MO	6.328	13.918,93
1766	MIRANDOLA	MO	24.157	74.709,86
1767	MONTECRETO	MO	986	8.652,34
1768	MONTEFIORINO	MO	2.241	8.678,34
1769	MONTESE	MO	3.407	11.081,90
1770	PALAGANO	MO	2.286	3.691,69
1771	PIEVEPELAGO	MO	2.253	11.792,86
1772	POLINAGO	MO	1.732	4.758,87
1773	PRIGNANO SULLA SECCHIA	MO	3.753	14.255,73
1774	RIOLUNATO	MO	752	7.632,08
1775	SAN CESARIO SUL PANARO	MO	6.361	25.274,37
1776	SAN POSSIDONIO	MO	3.710	4.900,17
1777	SASSUOLO	MO	41.126	12.095,70
1778	SERRAMAZZONI	MO	8.214	17.882,73
1779	SESTOLA	MO	2.563	29.418,88
1780	SOLIERA	MO	15.328	2.937,97
	Provincia di PARMA			
1781	ALBARETO	PR	2.162	9.063,98
1782	BARDI	PR	2.271	6.111,81
1783	BEDONIA	PR	3.561	12.667,75
1784	BERCETO	PR	2.137	7.909,69
1785	BORE	PR	788	6.697,44
1786	BUSSETO	PR	7.158	6.130,84
1787	CALESTANO	PR	2.141	7.936,74
1788	COLLECCHIO	PR	14.223	18.482,42
1789	COMPIANO	PR	1.103	2.243,18
1790	CORNIGLIO	PR	1.998	14.801,26
1791	FIDENZA	PR	26.383	15.120,52
1792	FONTANELLATO	PR	7.032	23.522,08
1793	FONTEVIVO	PR	5.563	28.820,37
1794	LANGHIRANO	PR	10.140	39.472,94
1795	LESIGNANO DE' BAGNI	PR	5.006	18.429,27
1796	MEZZANI	PR	3.364	1.710,89
1797	MONCHIO DELLE CORTI	PR	975	5.007,89
1798	MONTECHIARUGOLO	PR	10.764	3.068,73
1799	NEVIANO DEGLI ARDUINI	PR	3.700	5.441,92
1800	PALANZANO	PR	1.153	6.125,59
1801	PELLEGRINO PARMENSE	PR	1.086	7.521,63
1802	POLESINE PARMENSE	PR	1.465	6.792,63
1803	ROCCABIANCA	PR	3.076	7.063,95
1804	SALA BAGANZA	PR	5.519	30.879,03
1805	SALSOMAGGIORE TERME	PR	19.735	56.197,72

	Comune	Prov.	n. abitanti	Riparto delle disponibilità residue, pari a circa 29,3 milioni
1806	SISSA TRECASALI	PR	7.942	32.248,14
1807	SOLIGNANO	PR	1.761	10.431,08
1808	SORAGNA	PR	4.880	13.477,37
1809	TERENZO	PR	1.176	3.977,66
1810	TIZZANO VAL PARMA	PR	2.121	18.564,20
1811	TORNOLO	PR	1.059	10.083,06
1812	TORRILE	PR	7.668	20.663,67
1813	TRAVERSETOLO	PR	9.439	12.996,46
1814	VALMOZZOLA	PR	556	3.614,18
1815	VARANO DE' MELEGARI	PR	2.688	8.333,01
1816	VARSI	PR	1.267	9.635,96
1817	ZIBELLO	PR	1.837	10.761,18
	Provincia di PIACENZA			
1818	AGAZZANO	PC	2.066	5.965,92
1819	BETTOLA	PC	2.935	2.720,58
1820	BOBBIO	PC	3.710	11.404,74
1821	CALENDASCO	PC	2.527	9.206,47
1822	CAMINATA	PC	269	542,57
1823	CAORSO	PC	4.785	25.717,48
1824	CASTELL'ARQUATO	PC	4.687	4.578,36
1825	CERIGNALE	PC	142	1.293,31
1826	CORTE BRUGNATELLA	PC	631	1.115,30
1827	FARINI	PC	1.366	4.029,93
1828	FERRIERE	PC	1.351	3.520,78
1829	GAZZOLA	PC	2.070	12.363,18
1830	GROPPARELLO	PC	2.353	4.217,45
1831	MORFASSO	PC	1.068	3.931,85
1832	NIBBIANO	PC	2.218	11.563,41
1833	OTTONE	PC	549	841,97
1834	PECORARA	PC	771	6.202,87
1835	PIANELLO VAL TIDONE	PC	2.291	926,16
1836	PIOZZANO	PC	656	2.628,14
1837	PODENZANO	PC	9.105	4.501,26
1838	PONTE DELL'OLIO	PC	4.874	2.941,26
1839	PONTENURE	PC	6.439	6.891,77
1840	RIVERGARO	PC	7.018	13.480,99
1841	SARMATO	PC	2.939	3.282,03
1842	TRAVO	PC	2.062	3.332,64
1843	VERNASCA	PC	2.193	498,31
1844	VIGOLZONE	PC	4.347	8.118,83
1845	VILLANOVA SULL'ARDA	PC	1.886	5.796,09
1846	ZERBA	PC	83	752,41
1847	ZIANO PIACENTINO	PC	2.615	3.598,49
	Provincia di RAVENNA			
1848	CASOLA VALSENIO	RA	2.665	3.131,43
1849	CERVIA	RA	28.968	281.495,39
1850	SOLAROLO	RA	4.525	2.513,46
	Provincia di REGGIO EMILIA			
1851	BAISO	RE	3.406	7.743,45
1852	BUSANA	RE	1.269	2.883,44

	Comune	Prov.	n. abitanti	Riparto delle disponibilità residue, pari a circa 29,3 milioni
1853	CANOSSA	RE	3.854	4.834,24
1854	COLLAGNA	RE	958	9.841,86
1855	CORREGGIO	RE	25.752	37.361,70
1856	LIGONCHIO	RE	851	9.573,60
1857	RAMISETO	RE	1.271	5.127,67
1858	ROLO	RE	4.137	7.600,84
1859	VETTO	RE	1.910	12.172,74
1860	VEZZANO SUL CROSTOLO	RE	4.315	1.832,04
1861	VIANO	RE	3.419	2.896,42
1862	VILLA MINOZZO	RE	3.834	5.343,72
	Provincia di RIMINI			
1863	BELLARIA-IGEA MARINA	RN	19.499	39.499,37
1864	CASTELDELCI	RN	437	1.288,36
1865	CATTOLICA	RN	17.029	79.084,49
1866	MAIOLO	RN	849	2.231,59
1867	MISANO ADRIATICO	RN	12.840	27.829,95
1868	MONTEGRIDOLFO	RN	1.035	982,70
1869	RICCIONE	RN	35.223	190.080,67
1870	SANT'AGATA FELTRIA	RN	2.194	12.700,79
1871	TALAMELLO	RN	1.090	1.022,18
	Provincia di AREZZO			
1872	CASTEL FOCOGNANO	AR	3.224	6.330,31
1873	CASTELFRANCO PIANDISCO'	AR	9.624	32.953,71
1874	CASTEL SAN NICCOLO'	AR	2.764	7.786,12
1875	CHITIGNANO	AR	904	1.192,63
1876	CHIUSI DELLA VERNA	AR	2.052	5.785,18
1877	MONTEMIGNAIO	AR	558	2.194,39
1878	MONTERCHI	AR	1.778	1.287,45
1879	ORTIGNANO RAGGIOLO	AR	883	477,63
1880	PERGINE VALDARNO	AR	3.200	3.254,08
1881	PRATOVECCHIO STIA	AR	5.948	44.521,29
1882	SESTINO	AR	1.401	1.280,41
1883	TALLA	AR	1.109	6.717,31
	Provincia di FIRENZE			
1884	BAGNO A RIPOLI	FI	25.538	14.183,88
1885	BARBERINO VAL D'ELSA	FI	4.405	42.416,21
1886	CALENZANO	FI	17.253	92.597,71
1887	FIESOLE	FI	14.098	37.644,65
1888	FIGLINE E INCISA VALDARNO	FI	23.666	25.324,21
1889	FIRENZUOLA	FI	4.844	8.205,90
1890	GAMBASSI TERME	FI	4.860	16.157,56
1891	LONDA	FI	1.845	2.525,63
1892	MARRADI	FI	3.192	14.402,69
1893	MONTAIONE	FI	3.726	50.554,01
1894	PALAZZUOLO SUL SENIO	FI	1.169	5.499,66
1895	SAN GODENZO	FI	1.191	4.045,37
1896	SCARPERIA E SAN PIERO	FI	12.137	70.610,27
1897	TAVARNELLE VAL DI PESA	FI	7.815	9.521,86
1898	VAGLIA	FI	5.067	5.667,35

	Comune	Prov.	n. abitanti	Riparto delle disponibilità residue, pari a circa 29,3 milioni
	Provincia di GROSSETO			
1899	CAMPAGNATICO	GR	2.434	830,56
1900	CAPALBIO	GR	4.157	16.005,68
1901	CASTELL'AZZARA	GR	1.550	9.465,28
1902	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	GR	7.383	219.539,12
1903	FOLLONICA	GR	21.762	65.083,68
1904	ISOLA DEL GIGLIO	GR	1.428	19.927,19
1905	MAGLIANO IN TOSCANA	GR	3.667	4.601,26
1906	MONTE ARGENTARIO	GR	12.939	66.258,44
1907	MONTEROTONDO MARITTIMO	GR	1.369	7.210,23
1908	MONTIERI	GR	1.232	4.181,09
1909	ORBETELLO	GR	14.917	61.250,30
1910	ROCCALBEGNA	GR	1.069	5.248,83
1911	SANTA FIORA	GR	2.643	4.395,89
1912	SCANSANO	GR	4.559	1.274,24
1913	SCARLINO	GR	3.873	51.291,58
1914	SEGGIANO	GR	987	2.250,04
1915	SEMPRONIANO	GR	1.112	3.002,37
1916	SORANO	GR	3.506	779,77
	Provincia di LIVORNO			
1917	BIBBONA	LI	3.204	26.926,33
1918	CAMPO NELL'ELBA	LI	4.781	100.128,96
1919	CAPOLIVERI	LI	3.908	80.915,16
1920	CAPRAIA ISOLA	LI	413	5.518,34
1921	CASTAGNETO CARDUCCI	LI	8.906	52.421,58
1922	COLLESALVETTI	LI	16.843	10.908,02
1923	MARCIANA	LI	2.246	63.518,47
1924	MARCIANA MARINA	LI	1.975	56.771,69
1925	PIOMBINO	LI	34.535	125.881,60
1926	PORTO AZZURRO	LI	3.733	28.409,12
1927	PORTOFERRAIO	LI	12.027	57.931,26
1928	RIO MARINA	LI	2.233	36.046,41
1929	RIO NELL'ELBA	LI	1.212	27.076,15
1930	SAN VINCENZO	LI	7.007	81.808,31
1931	SASSETTA	LI	532	2.679,86
1932	SUVERETO	LI	3.115	5.203,30
	Provincia di LUCCA			
1933	BORGO A MOZZANO	LU	7.136	15.021,45
1934	CAREGGINE	LU	589	3.584,18
1935	FABBRICHE DI VERGEMOLI	LU	818	4.258,85
1936	FORTE DEI MARMI	LU	7.713	244.906,93
1937	MINUCCIANO	LU	2.153	6.693,59
1938	MOLAZZANA	LU	1.110	939,50
1939	MONTECARLO	LU	4.492	4.766,03
1940	PIAZZA AL SERCHIO	LU	2.439	1.229,91
1941	PIETRASANTA	LU	24.237	11.114,68
1942	PIEVE FOSCIANA	LU	2.402	1.775,42
1943	PORCARI	LU	8.863	23.091,50
1944	SILLANO GIUNCUGNANO	LU	1.141	3.717,07
1945	VILLA COLLEMANDINA	LU	1.367	477,54

	Comune	Prov.	n. abitanti	Riparto delle disponibilità residue, pari a circa 29,3 milioni
	Provincia di MASSA-CARRARA			
1946	AULLA	MS	11.339	9.390,47
1947	BAGNONE	MS	1.872	15.823,76
1948	CASOLA IN LUNIGIANA	MS	995	6.248,24
1949	COMANO	MS	757	6.209,96
1950	FILATTIERA	MS	2.384	8.757,42
1951	FIVIZZANO	MS	8.163	12.466,03
1952	LICCIANA NARDI	MS	4.953	12.719,03
1953	MULAZZO	MS	2.513	4.021,68
1954	PONTREMOLI	MS	7.524	18.601,41
1955	TRESANA	MS	2.083	3.529,59
1956	VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	MS	4.831	16.940,99
1957	ZERI	MS	1.148	15.422,42
	Provincia di PISA			
1958	CASALE MARITTIMO	PI	1.125	5.541,32
1959	CASCIANA TERME LARI	PI	12.536	54.347,36
1960	CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA	PI	2.284	6.265,95
1961	CHIANNI	PI	1.437	1.809,40
1962	CRESPINA LORENZANA	PI	5.448	1.143,77
1963	FAUGLIA	PI	3.668	3.116,61
1964	GUARDISTALLO	PI	1.270	4.992,69
1965	LAJATICO	PI	1.372	4.757,82
1966	MONTECATINI VAL DI CECINA	PI	1.793	1.237,23
1967	MONTESCUDAIO	PI	2.146	6.993,37
1968	MONTEVERDI MARITTIMO	PI	767	5.295,02
1969	PONTEDERA	PI	28.915	29.873,50
1970	SANTA CROCE SULL'ARNO	PI	14.528	17.402,05
1971	VICOPISANO	PI	8.599	1.357,64
1972	VOLTERRA	PI	10.760	23.802,40
	Provincia di PISTOIA			
1973	ABETONE	PT	666	29.126,57
1974	CUTIGLIANO	PT	1.527	13.672,78
1975	LARCIANO	PT	6.395	3.549,92
1976	MONTECATINI-TERME	PT	20.255	76.997,71
1977	PITEGLIO	PT	1.713	9.382,27
	Provincia di SIENA			
1978	BUONCONVENTO	SI	3.232	12.442,65
1979	CASTELLINA IN CHIANTI	SI	2.879	6.818,64
1980	CASTELNUOVO BERARDENGA	SI	9.115	11.447,80
1981	CASTIGLIONE D'ORCIA	SI	2.421	8.443,54
1982	CHIANCIANO TERME	SI	7.112	34.526,76
1983	CHIUSDINO	SI	1.925	3.718,04
1984	GAIOLE IN CHIANTI	SI	2.812	19.865,45
1985	MONTALCINO	SI	5.127	2.379,27
1986	MONTERIGGIONI	SI	9.594	18.520,46
1987	MONTICIANO	SI	1.553	4.904,13
1988	PIENZA	SI	2.125	14.378,17
1989	RADDA IN CHIANTI	SI	1.666	8.218,89
1990	RADICONDOLI	SI	928	9.778,61
1991	SAN CASCIANO DEI BAGNI	SI	1.655	5.571,39
1992	SAN GIOVANNI D'ASSO	SI	882	9.853,21

	Comune	Prov.	n. abitanti	Riparto delle disponibilità residue, pari a circa 29,3 milioni
1993	SAN QUIRICO D'ORCIA	SI	2.684	1.103,83
1994	SIENA	SI	54.126	210.478,14
1995	TREQUANDA	SI	1.313	1.905,25
	Provincia di PRATO			
1996	CANTAGALLO	PO	3.156	2.108,78
1997	MONTEMURLO	PO	18.426	20.687,37
	Provincia di PERUGIA			
1998	CASCIA	PG	3.255	6.335,09
1999	CERRETO DI SPOLETO	PG	1.099	1.599,02
2000	COLLAZZONE	PG	3.501	794,28
2001	FRATTA TODINA	PG	1.863	593,13
2002	LISCIANO NICCONE	PG	633	951,69
2003	MONTE CASTELLO DI VIBIO	PG	1.608	2.668,33
2004	MONTELEONE DI SPOLETO	PG	611	1.376,88
2005	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	PG	1.203	360,90
2006	NORCIA	PG	4.931	33.526,82
2007	PIEGARO	PG	3.783	16.153,74
2008	PIETRALUNGA	PG	2.133	1.195,31
2009	POGGIODOMO	PG	133	2.265,47
2010	PRECI	PG	751	11.460,82
2011	SANT'ANATOLIA DI NARCO	PG	555	3.644,18
2012	SCHEGGINO	PG	486	2.764,99
2013	SIGILLO	PG	2.464	937,71
2014	TUORO SUL TRASIMENO	PG	3.837	10.583,88
2015	VALFABBRICA	PG	3.470	3.663,01
2016	VALLO DI NERA	PG	384	4.024,16
	Provincia di TERNI			
2017	AVIGLIANO UMBRO	TR	2.585	4.049,70
2018	BASCHI	TR	2.805	8.976,37
2019	CALVI DELL'UMBRIA	TR	1.865	951,55
2020	CASTEL GIORGIO	TR	2.178	1.471,22
2021	FERENTILLO	TR	1.931	3.292,92
2022	MONTELEONE D'ORVIETO	TR	1.501	1.210,25
2023	OTRICOLI	TR	1.897	3.468,65
2024	POLINO	TR	234	241,23
2025	SAN GEMINI	TR	5.040	6.566,86
2026	SAN VENANZO	TR	2.273	1.867,94
	Provincia di ANCONA			
2027	BELVEDERE OSTRENSE	AN	2.299	430,12
2028	GENGA	AN	1.830	6.079,87
2029	MONSANO	AN	3.381	10.230,47
2030	MONTECAROTTO	AN	2.038	1.058,05
2031	NUMANA	AN	3.712	87.098,88
2032	SAN PAOLO DI JESI	AN	931	1.525,38
2033	SERRA SAN QUIRICO	AN	2.893	2.781,91
2034	SIROLO	AN	3.986	19.466,67
2035	TRECASTELLI	AN	7.663	34.060,24
	Provincia di ASCOLI PICENO			
2036	ACQUASANTA TERME	AP	2.985	1.821,57
2037	MONTEGALLO	AP	540	2.753,10
2038	MONTEMONACO	AP	636	249,16

	Comune	Prov.	n. abitanti	Riparto delle disponibilità residue, pari a circa 29,3 milioni
	Provincia di MACERATA			
2039	CASTELSANTANGELO SUL NERA	MC	304	5.364,32
2040	FIORDIMONTE	MC	206	315,38
2041	MONTELUPONE	MC	3.552	951,57
2042	PETRIOLO	MC	2.002	3.144,21
2043	PORTO RECANATI	MC	12.311	14.752,72
2044	SARNANO	MC	3.329	10.190,44
2045	USSITA	MC	433	7.260,16
	Provincia di PESARO URBINO			
2046	APECCHIO	PU	1.969	2.791,79
2047	AUDITORE	PU	1.613	1.060,21
2048	BARCHI	PU	987	870,19
2049	BORGO PACE	PU	635	622,95
2050	CANTIANO	PU	2.294	5.731,25
2051	FRATTE ROSA	PU	1.000	2.175,90
2052	FRONTINO	PU	297	6.613,30
2053	FRONTONE	PU	1.334	6.277,26
2054	GABICCE MARE	PU	5.808	3.203,08
2055	LUNANO	PU	1.532	448,54
2056	MACERATA FELTRIA	PU	2.034	5.715,00
2057	MOMBAROCCIO	PU	2.141	6.127,30
2058	MONDAVIO	PU	3.862	8.749,46
2059	MONDOLFO	PU	11.801	8.392,32
2060	MONTECALVO IN FOGLIA	PU	2.750	2.054,37
2061	MONTE CERIGNONE	PU	686	3.877,03
2062	MONTECOPIOLO	PU	1.135	796,73
2063	MONTEFELCINO	PU	2.718	7.314,56
2064	MONTE PORZIO	PU	2.847	5.060,79
2065	ORCIANO DI PESARO	PU	2.097	10.711,86
2066	PIAGGE	PU	1.028	1.267,94
2067	SAN COSTANZO	PU	4.856	8.056,67
2068	SAN GIORGIO DI PESARO	PU	1.417	3.215,81
2069	SANT'IPPOLITO	PU	1.580	3.747,42
2070	SERRA SANT'ABBONDIO	PU	1.069	5.481,64
2071	TAVOLETO	PU	873	2.873,87
2072	URBINO	PU	15.292	8.291,92
	Provincia di FERMO			
2073	MONTELPARO	FM	823	2.268,50
2074	MONTE VIDON CORRADO	FM	751	146,57
	Provincia di FROSINONE			
2075	ACQUAFONDATA	FR	267	2.077,14
2076	CASALVIERI	FR	2.797	10.610,68
2077	FILETTINO	FR	577	1.414,85
2078	FONTANA LIRI	FR	2.997	10.035,16
2079	PATRICA	FR	3.183	1.379,05
2080	PIEDIMONTE SAN GERMANO	FR	6.514	10.052,24
2081	ROCCA D'ARCE	FR	955	1.689,59
	Provincia di LATINA			
2082	CASTELFORTE	LT	4.463	10.345,56

	Comune	Prov.	n. abitanti	Riparto delle disponibilità residue, pari a circa 29,3 milioni
2083	PONZA	LT	3.313	18.144,89
2084	SABAUDIA	LT	20.252	12.590,71
2085	SAN FELICE CIRCEO	LT	9.857	23.751,84
	Provincia di RIETI			
2086	AMATRICE	RI	2.706	11.310,36
2087	ASCREA	RI	260	678,67
2088	CASTEL DI TORA	RI	296	1.414,48
2089	CITTAREALE	RI	491	10.595,96
2090	COLLEGIOVE	RI	164	609,57
2091	COTTANELLO	RI	568	23.720,43
2092	LABRO	RI	384	1.064,44
2093	LEONESSA	RI	2.493	21.119,67
2094	MARCETELLI	RI	78	3.154,08
2095	MICIGLIANO	RI	122	1.676,38
2096	MOMPEO	RI	544	334,50
2097	MONTASOLA	RI	415	8.328,91
2098	MONTEBUONO	RI	896	470,24
2099	MONTENERO SABINO	RI	295	4.204,00
2100	MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA	RI	736	2.356,02
2101	NESPOLO	RI	268	1.335,52
2102	PAGANICO SABINO	RI	178	823,89
2103	PESCOROCCHIANO	RI	2.180	4.534,40
2104	PETRELLA SALTO	RI	1.220	3.128,75
2105	POZZAGLIA SABINA	RI	377	1.743,72
2106	TURANIA	RI	235	1.224,40
2107	VARCO SABINO	RI	203	1.505,95
	Provincia di ROMA			
2108	CANTERANO	RM	365	693,02
2109	CERVARA DI ROMA	RM	476	3.337,10
2110	CINETO ROMANO	RM	616	1.282,84
2111	CIVITAVECCHIA	RM	52.911	275.402,37
2112	FORMELLO	RM	12.781	14.720,24
2113	FRASCATI	RM	21.761	27.138,61
2114	JENNE	RM	377	612,70
2115	NEMI	RM	1.967	2.968,01
2116	PERCILE	RM	272	646,35
2117	ROCCA CANTERANO	RM	191	3.117,40
2118	ROCCA DI CAVE	RM	384	659,39
2119	ROCCAGIOVINE	RM	276	2.553,86
2120	SANTA MARINELLA	RM	18.680	38.802,13
2121	SARACINESCO	RM	184	3.493,30
2122	VALLEPIETRA	RM	297	858,35
2123	VIVARO ROMANO	RM	175	994,60
	Provincia di VITERBO			
2124	BOLSENA	VT	4.123	664,25
2125	CELLERE	VT	1.209	622,63
2126	LATERA	VT	880	8.592,44
2127	MONTALTO DI CASTRO	VT	8.985	298.890,02
2128	MONTE ROMANO	VT	2.064	5.076,71
2129	ONANO	VT	1.000	372,33
2130	TESSENNANO	VT	327	523,03

	Comune	Prov.	n. abitanti	Riparto delle disponibilità residue, pari a circa 29,3 milioni
	Provincia di CHIETI			
2131	BOMBA	CH	857	1.512,75
2132	COLLEDIMACINE	CH	207	1.947,86
2133	FALLO	CH	136	3.474,13
2134	FARA FILIORUM PETRI	CH	1.945	793,86
2135	FARA SAN MARTINO	CH	1.481	7.509,59
2136	FILETTO	CH	1.004	671,04
2137	GAMBERALE	CH	324	706,08
2138	GISSI	CH	2.908	26.030,27
2139	GUILMI	CH	432	679,79
2140	MONTAZZOLI	CH	988	776,16
2141	MONTEBELLO SUL SANGRO	CH	93	482,16
2142	MONTEFERRANTE	CH	135	5.269,69
2143	MONTELAPIANO	CH	87	8.912,51
2144	PENNADOMO	CH	297	374,23
2145	PIETRAFERRAZZANA	CH	131	599,02
2146	PRETORO	CH	960	5.891,33
2147	RAPINO	CH	1.331	1.198,83
2148	ROIO DEL SANGRO	CH	95	2.876,45
2149	ROSELLO	CH	255	207,66
2150	SAN GIOVANNI LIPIONI	CH	205	519,15
2151	SANTA MARIA IMBARO	CH	1.952	4.220,39
2152	SCHIAVI DI ABRUZZO	CH	910	2.084,27
2153	TARANTA PELIGNA	CH	380	389,61
	Provincia di L'AQUILA			
2154	ACCIANO	AQ	337	2.157,91
2155	AIELLI	AQ	1.439	322,94
2156	ALFEDENA	AQ	848	5.090,32
2157	ATELETA	AQ	1.194	3.225,42
2158	BISEGNA	AQ	249	574,53
2159	BUGNARA	AQ	1.147	2.922,40
2160	CAMPO DI GIOVE	AQ	842	21.199,37
2161	CAMPOTOSTO	AQ	580	1.812,11
2162	CANSANO	AQ	264	1.478,57
2163	CAPISTRELLO	AQ	5.319	2.350,88
2164	CAPPADOCIA	AQ	555	17.578,95
2165	CASTEL DEL MONTE	AQ	467	6.835,29
2166	CASTEL DI IERI	AQ	326	2.234,61
2167	CASTELVECCHIO CALVISIO	AQ	155	1.324,81
2168	CIVITELLA ALFEDENA	AQ	295	1.662,36
2169	COCULLO	AQ	246	1.991,69
2170	COLLEPIETRO	AQ	243	799,68
2171	CORFINIO	AQ	1.085	3.557,48
2172	FAGNANO ALTO	AQ	441	1.015,41
2173	FONTECCHIO	AQ	401	758,26
2174	GAGLIANO ATERNO	AQ	253	2.435,08
2175	MOLINA ATERNO	AQ	405	879,49
2176	MONTEREALE	AQ	2.701	5.294,96
2177	OCRE	AQ	1.136	630,47

	Comune	Prov.	n. abitanti	Riparto delle disponibilità residue, pari a circa 29,3 milioni
2178	OFENA	AQ	520	674,40
2179	ORICOLA	AQ	1.236	10.455,49
2180	ORTONA DEI MARSI	AQ	569	3.058,33
2181	OVINDOLI	AQ	1.256	25.068,63
2182	PESCASSEROLI	AQ	2.252	4.315,81
2183	PESCOCOSTANZO	AQ	1.156	13.640,60
2184	PETTORANO SUL GIZIO	AQ	1.375	1.838,64
2185	PRATA D'ANSIDONIA	AQ	513	475,58
2186	RIVISONDOLI	AQ	704	19.681,36
2187	ROCCACASALE	AQ	703	332,12
2188	ROCCA DI CAMBIO	AQ	512	8.924,93
2189	ROCCA DI MEZZO	AQ	1.534	30.132,03
2190	ROCCA PIA	AQ	186	3.600,30
2191	ROCCARASO	AQ	1.638	43.760,54
2192	SAN BENEDETTO IN PERILLIS	AQ	121	341,05
2193	SANTE MARIE	AQ	1.192	982,60
2194	SANT'EUSANIO FORCONESE	AQ	410	1.475,28
2195	SANTO STEFANO DI SESSANIO	AQ	114	3.009,64
2196	SCANNO	AQ	1.927	12.166,92
2197	SCOPPITO	AQ	3.625	603,28
2198	SCURCOLA MARSICANA	AQ	2.823	8.953,07
2199	TIONE DEGLI ABRUZZI	AQ	317	472,88
2200	VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI	AQ	128	2.354,97
2201	VILLA SANT'ANGELO	AQ	430	386,59
	Provincia di PESCARA			
2202	BRITTOLI	PE	308	1.271,09
2203	BUSSI SUL TIRINO	PE	2.614	10.288,90
2204	FARINDOLA	PE	1.558	2.417,72
2205	ROSCIANO	PE	3.853	559,31
2206	SALLE	PE	319	404,14
2207	SANT'EUFEMIA A MAIELLA	PE	284	1.352,64
2208	SERRAMONACESCA	PE	577	4.998,99
2209	TOCCO DA CASAURIA	PE	2.743	4.332,00
2210	VICOLI	PE	397	841,48
	Provincia di TERAMO			
2211	ANCARANO	TE	1.883	11.106,61
2212	ARSITA	TE	836	1.725,51
2213	BASCIANO	TE	2.434	456,05
2214	CASTELLI	TE	1.189	1.857,20
2215	CELLINO ATTANASIO	TE	2.589	4.507,30
2216	COLONNELLA	TE	3.784	20.276,83
2217	CORTINO	TE	669	2.050,38
2218	FANO ADRIANO	TE	330	2.704,69
2219	PIETRACAMELA	TE	289	19.973,48
2220	TORRICELLA SICURA	TE	2.675	1.916,92
2221	TOSSICIA	TE	1.412	2.489,30
2222	VALLE CASTELLANA	TE	1.029	1.771,05
	Provincia di CAMPOBASSO			
2223	CAMPOCHIARO	CB	666	3.400,42
2224	CASALCIPRANO	CB	571	1.953,74

	Comune	Prov.	n. abitanti	Riparto delle disponibilità residue, pari a circa 29,3 milioni
2225	CASTELBOTTACCIO	CB	321	2.564,14
2226	CIVITACAMPOMARANO	CB	435	3.340,83
2227	DURONIA	CB	435	570,46
2228	MACCHIA VALFORTORE	CB	599	318,15
2229	PIETRACUPA	CB	228	1.508,86
2230	PROVVIDENTI	CB	119	54,08
2231	SAN BIASE	CB	199	580,00
2232	SAN MASSIMO	CB	871	10.064,14
	Provincia di ISERNIA			
2233	CAPRACOTTA	IS	938	8.873,08
2234	CASTEL DEL GIUDICE	IS	351	649,61
2235	CASTEL SAN VINCENZO	IS	542	918,27
2236	CASTELVERRINO	IS	127	273,93
2237	FILIGNANO	IS	666	1.896,80
2238	FORLI' DEL SANNIO	IS	688	633,46
2239	PESCOPENNATARO	IS	294	767,04
2240	PETTORANELLO DEL MOLISE	IS	461	1.141,69
2241	PIZZONE	IS	340	559,80
2242	POGGIO SANNITA	IS	736	1.118,78
2243	POZZILLI	IS	2.402	15.757,70
2244	SESSANO DEL MOLISE	IS	732	1.440,00
	Provincia di AVELLINO			
2245	ALTAVILLA IRPINA	AV	4.293	3.656,55
2246	AVELLINO	AV	55.448	116.403,20
2247	BISACCIA	AV	3.850	3.316,66
2248	CAIRANO	AV	333	1.829,06
2249	CAPRIGLIA IRPINA	AV	2.409	783,89
2250	CARIFE	AV	1.464	1.702,99
2251	CASTELFRANCI	AV	2.068	1.085,51
2252	CHIANCHE	AV	503	4.933,31
2253	FLUMERI	AV	2.985	6.972,37
2254	GRECI	AV	721	1.203,20
2255	GUARDIA LOMBARDI	AV	1.777	3.513,33
2256	LACEDONIA	AV	2.441	15.721,09
2257	LAPIO	AV	1.615	705,52
2258	LAURO	AV	3.581	12.535,17
2259	MANOCALZATI	AV	3.160	3.200,00
2260	MONTAGUTO	AV	437	1.168,86
2261	MONTEFALCIONE	AV	3.384	4.075,10
2262	MONTEFUSCO	AV	1.384	5.278,47
2263	MORRA DE SANCTIS	AV	1.322	6.081,43
2264	PAROLISE	AV	689	496,67
2265	PATERNOPOLI	AV	2.443	3.074,29
2266	PETRURO IRPINO	AV	336	3.069,50
2267	PRATOLA SERRA	AV	3.806	8.094,53
2268	QUINDICI	AV	1.954	7.448,49
2269	SALZA IRPINA	AV	768	834,35
2270	SANT'ANDREA DI CONZA	AV	1.603	2.485,24
2271	SANT'ANGELO ALL'ESCA	AV	837	2.862,52
2272	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	AV	4.166	11.141,52

	Comune	Prov.	n. abitanti	Riparto delle disponibilità residue, pari a circa 29,3 milioni
2273	SUMMONTE	AV	1.660	427,34
2274	TEORA	AV	1.540	5.004,71
2275	TORELLA DEI LOMBARDI	AV	2.190	2.498,56
2276	TORRIONI	AV	561	795,13
2277	TREVICO	AV	1.019	3.071,89
2278	TUFO	AV	892	4.005,35
2279	VALLATA	AV	2.807	579,00
2280	VILLAMAINA	AV	998	793,82
2281	ZUNGOLI	AV	1.150	1.848,33
	Provincia di BENEVENTO			
2282	AMOROSI	BN	2.855	2.928,17
2283	ARPAIA	BN	2.048	3.942,01
2284	ARPAISE	BN	800	6.473,82
2285	BONEA	BN	1.474	2.683,66
2286	CASTELVETERE IN VAL FORTORE	BN	1.310	8.267,71
2287	CEPPALONI	BN	3.452	873,26
2288	FOIANO DI VAL FORTORE	BN	1.409	2.907,68
2289	FRAGNETO L'ABATE	BN	1.092	2.024,32
2290	GINESTRA DEGLI SCHIAVONI	BN	499	3.197,47
2291	MOLINARA	BN	1.653	1.613,65
2292	PADULI	BN	4.022	2.220,35
2293	PAOLISI	BN	2.052	631,14
2294	PONTELANDOLFO	BN	2.202	4.505,80
2295	PUGLIANELLO	BN	1.380	1.016,57
2296	SAN LORENZELLO	BN	2.244	900,83
2297	SOLOPACA	BN	3.905	1.703,99
	Provincia di CASERTA			
2298	CIORLANO	CE	415	2.327,94
2299	PASTORANO	CE	2.984	3.086,16
2300	PONTELATONE	CE	1.738	457,74
2301	PRESENZANO	CE	1.781	55.137,65
	Provincia di NAPOLI			
2302	ANACAPRI	NA	6.866	18.591,99
2303	BACOLI	NA	26.858	20.083,37
2304	CAPRI	NA	7.197	154.886,96
2305	CASAMARCIANO	NA	3.295	2.138,40
2306	CASAMICCIOLA TERME	NA	8.328	26.352,31
2307	COMIZIANO	NA	1.833	4.538,48
2308	FORIO	NA	17.625	11.969,22
2309	ISCHIA	NA	19.726	53.047,56
2310	LACCO AMENO	NA	4.787	67.286,50
2311	LIVERI	NA	1.630	3.888,50
2312	NOLA	NA	34.336	25.879,28
2313	POMPEI	NA	25.366	8.088,37
2314	PORTICI	NA	55.937	155.722,35
2315	PROCIDA	NA	10.504	18.709,29
2316	SAN GIORGIO A CREMANO	NA	45.949	58.966,93
2317	SAN PAOLO BEL SITO	NA	3.512	2.601,28
2318	SORRENTO	NA	16.644	107.841,27
2319	TORRE ANNUNZIATA	NA	43.254	246.924,02

	Comune	Prov.	n. abitanti	Riparto delle disponibilità residue, pari a circa 29,3 milioni
	Provincia di SALERNO			
2320	AMALFI	SA	5.169	6.971,19
2321	ATRANI	SA	856	2.251,46
2322	BELLOSGUARDO	SA	819	709,67
2323	CAMPORA	SA	444	627,77
2324	CASTELNUOVO DI CONZA	SA	622	6.113,12
2325	CASTEL SAN LORENZO	SA	2.551	1.642,80
2326	CONCA DEI MARINI	SA	716	4.259,68
2327	FELITTO	SA	1.282	827,38
2328	FURORE	SA	824	2.938,86
2329	ISPANI	SA	1.014	2.350,17
2330	LAVIANO	SA	1.481	1.849,17
2331	MAGLIANO VETERE	SA	714	1.280,77
2332	POLLICA	SA	2.413	5.920,63
2333	POSITANO	SA	3.950	21.409,07
2334	PRAIANO	SA	2.068	9.849,30
2335	RAVELLO	SA	2.487	6.616,50
2336	ROMAGNANO AL MONTE	SA	390	3.639,38
2337	SACCO	SA	516	2.910,14
2338	SALVITELLE	SA	570	5.624,48
2339	SANT'ANGELO A FASANELLA	SA	664	1.422,28
2340	SANTOMENNA	SA	454	12.025,32
2341	SCALA	SA	1.541	680,83
2342	STELLA CILENTO	SA	769	569,00
2343	VALLE DELL'ANGELO	SA	259	695,22
	Provincia di FOGGIA			
2344	ANZANO DI PUGLIA	FG	1.499	2.405,65
2345	BOVINO	FG	3.457	2.689,57
2346	CANDELA	FG	2.703	1.512,64
2347	CASALNUOVO MONTEROTARO	FG	1.607	1.032,76
2348	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	FG	1.494	4.117,46
2349	CELLE DI SAN VITO	FG	165	2.994,83
2350	DELICETO	FG	3.885	2.469,64
2351	FAETO	FG	643	5.246,55
2352	ISOLE TREMITI	FG	461	11.491,90
2353	MOTTA MONTECORVINO	FG	760	2.268,63
2354	PESCHICI	FG	4.575	25.629,99
2355	PIETRAMONTECORVINO	FG	2.737	1.010,60
2356	POGGIO IMPERIALE	FG	2.800	8.708,38
2357	RODI GARGANICO	FG	3.722	21.649,14
2358	ROSETO VALFORTORE	FG	1.098	4.921,22
2359	SAN MARCO LA CATOLA	FG	1.047	1.436,75
2360	SANT'AGATA DI PUGLIA	FG	2.040	79.427,90
2361	SERRACAPRIOLA	FG	4.068	3.986,15
2362	VIESTE	FG	13.928	16.646,25
2363	VOLTURARA APPULA	FG	467	3.718,54
	Provincia di LECCE			
2364	MELPIGNANO	LE	2.241	10.102,06
2365	OTRANTO	LE	5.670	2.252,66
2366	PORTO CESAREO	LE	5.886	28.793,16

	Comune	Prov.	n. abitanti	Riparto delle disponibilità residue, pari a circa 29,3 milioni
2367	SAN PIETRO IN LAMA	LE	3.608	10.619,62
2368	SANTA CESAREA TERME	LE	3.044	4.153,98
2369	STERNATIA	LE	2.365	1.898,33
	Provincia di TARANTO			
2370	LEPORANO	TA	8.009	8.928,32
2371	MARUGGIO	TA	5.426	3.500,11
2372	MONTEPARANO	TA	2.420	4.162,86
2373	STATTE	TA	14.190	13.409,92
2374	TORRICELLA	TA	4.231	1.519,60
	Provincia di MATERA			
2375	ACCETTURA	MT	1.918	3.770,55
2376	ALIANO	MT	1.041	5.304,19
2377	CALCIANO	MT	773	9.901,25
2378	CIRIGLIANO	MT	350	4.473,57
2379	COLOBRARO	MT	1.314	6.465,03
2380	CRACO	MT	768	8.587,56
2381	GARAGUSO	MT	1.094	2.977,80
2382	GORGOGLIONE	MT	1.015	8.094,81
2383	GROTTOLE	MT	2.315	17.798,01
2384	OLIVETO LUCANO	MT	476	2.921,94
2385	POMARICO	MT	4.226	16.265,77
2386	ROTONDELLA	MT	2.708	6.230,21
2387	SALANDRA	MT	2.858	6.388,41
2388	SAN GIORGIO LUCANO	MT	1.262	4.725,44
2389	SAN MAURO FORTE	MT	1.628	8.994,75
2390	STIGLIANO	MT	4.557	14.134,87
	Provincia di POTENZA			
2391	ACERENZA	PZ	2.458	2.229,55
2392	ARMENTO	PZ	664	1.079,33
2393	ATELLA	PZ	3.837	4.211,97
2394	BALVANO	PZ	1.854	6.517,57
2395	BANZI	PZ	1.373	5.639,85
2396	CALVERA	PZ	405	2.852,97
2397	CAMPOMAGGIORE	PZ	823	2.089,44
2398	CANCELLARA	PZ	1.389	906,85
2399	CARBONE	PZ	664	1.756,21
2400	CASTELGRANDE	PZ	977	8.522,46
2401	CASTELMEZZANO	PZ	822	705,47
2402	CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA	PZ	1.114	1.244,79
2403	CERSOSIMO	PZ	689	4.251,83
2404	FARDELLA	PZ	617	8.943,27
2405	FORENZA	PZ	2.156	2.675,20
2406	GALLICCHIO	PZ	890	3.205,90
2407	GINESTRA	PZ	739	1.389,22
2408	GUARDIA PERTICARA	PZ	567	1.249,85
2409	MASCHITO	PZ	1.734	1.002,70
2410	MONTEMILONE	PZ	1.690	2.602,77
2411	NOEPOLI	PZ	926	2.422,38
2412	PESCOPAGANO	PZ	1.969	9.252,05
2413	PIETRAPERTOSA	PZ	1.069	570,61

	Comune	Prov.	n. abitanti	Riparto delle disponibilità residue, pari a circa 29,3 milioni
2414	RIPACANDIDA	PZ	1.745	574,91
2415	RUVO DEL MONTE	PZ	1.099	6.582,50
2416	SAN CHIRICO NUOVO	PZ	1.431	956,04
2417	SAN COSTANTINO ALBANESE	PZ	755	5.188,78
2418	SAN FELE	PZ	3.091	10.887,32
2419	SAN PAOLO ALBANESE	PZ	296	3.612,89
2420	SAN SEVERINO LUCANO	PZ	1.614	1.146,58
2421	SANT'ANGELO LE FRATTE	PZ	1.435	5.764,76
2422	TEANA	PZ	641	1.563,59
2423	TERRANOVA DI POLLINO	PZ	1.270	6.182,34
2424	TRECCHINA	PZ	2.344	2.490,73
2425	TRIVIGNO	PZ	692	540,23
2426	VIETRI DI POTENZA	PZ	2.880	5.888,95
2427	VIGGIANELLO	PZ	3.200	696,87
	Provincia di CATANZARO			
2428	ARGUSTO	CZ	532	1.493,42
2429	CARAFFA DI CATANZARO	CZ	1.920	1.178,92
2430	CENTRACHE	CZ	422	2.797,71
2431	CORTALE	CZ	2.179	893,30
2432	GAGLIATO	CZ	515	5.127,08
2433	ISCA SULLO IONIO	CZ	1.639	1.595,36
2434	JACURSO	CZ	638	1.568,50
2435	MARCELLINARA	CZ	2.304	525,26
2436	MIGLIERINA	CZ	784	5.669,66
2437	MONTAURO	CZ	1.593	9.208,09
2438	SAN MANGO D'AQUINO	CZ	1.615	12.326,45
2439	SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO IONI(	CZ	2.020	3.089,65
2440	SATRIANO	CZ	3.441	5.904,32
2441	SIMERI CRICHI	CZ	4.699	4.425,49
2442	SORBO SAN BASILE	CZ	819	1.410,93
2443	SQUILLACE	CZ	3.541	2.148,88
2444	STALETTI'	CZ	2.486	4.019,64
2445	TAVERNA	CZ	2.729	1.195,08
2446	TORRE DI RUGGIERO	CZ	1.076	3.088,40
	Provincia di COSENZA			
2447	ACQUAPPESA	CS	1.882	2.244,78
2448	AIELLO CALABRO	CS	1.798	1.430,88
2449	ALESSANDRIA DEL CARRETTO	CS	508	5.693,54
2450	BELMONTE CALABRO	CS	2.025	11.700,07
2451	BOCCHIGLIERO	CS	1.401	6.091,63
2452	CALOPEZZATI	CS	1.334	461,94
2453	CAMPANA	CS	1.889	4.872,15
2454	CARPANZANO	CS	270	3.729,98
2455	CASTROREGIO	CS	328	8.226,62
2456	CERZETO	CS	1.350	2.798,60
2457	CIVITA	CS	926	3.173,39
2458	FIGLINE VEGLIATURO	CS	1.149	958,87
2459	FRASCINETO	CS	2.210	4.369,18
2460	LONGOBUCCO	CS	3.365	1.195,00
2461	LUNGRO	CS	2.700	13.923,62

	Comune	Prov.	n. abitanti	Riparto delle disponibilità residue, pari a circa 29,3 milioni
2462	MALITO	CS	801	6.051,68
2463	MANDATORICCIO	CS	2.930	3.641,77
2464	MONTEGIORDANO	CS	1.942	1.402,11
2465	MORMANNO	CS	3.121	905,79
2466	NOCARA	CS	404	1.913,04
2467	ORIOLO	CS	2.291	18.332,23
2468	PALUDI	CS	1.104	981,38
2469	PANETTIERI	CS	348	840,48
2470	PAPASIDERO	CS	765	2.618,98
2471	PEDACE	CS	1.946	5.794,38
2472	SANGINETO	CS	1.352	10.327,59
2473	SAN LORENZO BELLIZZI	CS	685	1.283,28
2474	SAN NICOLA ARCELLA	CS	1.879	17.078,02
2475	SAN PIETRO IN AMANTEA	CS	498	2.349,35
2476	SERRA D'AIELLO	CS	478	1.615,78
2477	SPEZZANO DELLA SILA	CS	4.561	5.412,52
2478	TERRAVECCHIA	CS	915	5.390,32
	Provincia di REGGIO CALABRIA			
2479	AFRICO	RC	3.102	10.534,66
2480	BIANCO	RC	4.236	7.771,14
2481	BIVONGI	RC	1.387	1.084,45
2482	BOVA	RC	456	13.089,04
2483	BRANCALEONE	RC	3.626	2.490,81
2484	BRUZZANO ZEFFIRIO	RC	1.159	14.578,76
2485	CALANNA	RC	945	6.270,51
2486	CAMINI	RC	755	3.199,98
2487	CAMPO CALABRO	RC	4.519	7.261,22
2488	CANDIDONI	RC	398	5.463,97
2489	CANOLO	RC	762	3.305,21
2490	CARAFFA DEL BIANCO	RC	532	7.272,61
2491	CARDETO	RC	1.728	3.688,64
2492	CASIGNANA	RC	798	4.247,50
2493	CIMINA'	RC	572	5.413,96
2494	COSOLETO	RC	895	4.438,26
2495	FERRUZZANO	RC	762	9.553,65
2496	FIUMARA	RC	1.027	3.176,29
2497	GALATRO	RC	1.751	23.894,06
2498	GERACE	RC	2.710	7.942,10
2499	LAGANADI	RC	413	4.996,78
2500	MAMMOLA	RC	2.913	662,55
2501	MAROPATI	RC	1.557	7.129,04
2502	MARTONE	RC	544	3.582,82
2503	MELICUCCA'	RC	975	1.165,85
2504	PALIZZI	RC	2.311	3.887,13
2505	PAZZANO	RC	582	4.379,71
2506	PLACANICA	RC	1.211	3.558,49
2507	ROCCAFORTE DEL GRECO	RC	504	7.772,45
2508	ROGHUDI	RC	1.171	2.096,88
2509	SAMO	RC	833	3.307,15
2510	SAN FERDINANDO	RC	4.431	25.865,18

	Comune	Prov.	n. abitanti	Riparto delle disponibilità residue, pari a circa 29,3 milioni
2511	SAN GIOVANNI DI GERACE	RC	499	5.346,10
2512	SAN LORENZO	RC	2.698	1.059,43
2513	SAN PIETRO DI CARIDA'	RC	1.233	592,01
2514	SAN PROCOPIO	RC	548	9.805,17
2515	SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE	RC	977	2.121,99
2516	SANT'AGATA DEL BIANCO	RC	629	4.476,40
2517	SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE	RC	330	2.919,15
2518	SANT'ILARIO DELLO IONIO	RC	1.372	2.953,65
2519	SANTO STEFANO IN ASPROMONTE	RC	1.259	24.320,81
2520	SCIDO	RC	947	5.842,47
2521	SEMINARA	RC	2.863	12.907,09
2522	SERRATA	RC	889	4.144,06
2523	SINOPOLI	RC	2.133	5.802,32
2524	STAITI	RC	264	3.492,31
2525	STILO	RC	2.631	1.089,35
2526	TERRANOVA SAPPO MINULIO	RC	523	3.072,33
	Provincia di CROTONE			
2527	CARFIZZI	KR	696	5.272,66
2528	CIRO'	KR	3.072	4.138,92
2529	PALLAGORIO	KR	1.276	4.252,29
2530	SAN NICOLA DELL'ALTO	KR	853	7.409,95
	Provincia di VIBO VALENTIA			
2531	DRAPIA	VV	2.098	1.301,05
2532	FRANCAVILLA ANGITOLA	VV	1.989	5.788,51
2533	MONTEROSSO CALABRO	VV	1.780	6.550,41
2534	PARGHELIA	VV	1.306	6.684,99
2535	RICADI	VV	4.863	26.817,79
2536	SANT'ONOFRIO	VV	3.127	2.169,38
2537	SORIANO CALABRO	VV	2.433	9.985,02
2538	VALLELONGA	VV	696	300,77
2539	VAZZANO	VV	1.094	788,28
2540	ZAMBRONE	VV	1.782	1.239,87
				29.286.158,00

Allegato B

Nota metodologica del riparto del contributo di cui al comma 4-*bis,* art. 3 del dl n. 78/2015

30 settembre 2015

In base a quanto disposto dal DL n. 78/2015 articolo 3 comma 4-bis. Le disponibilità residue del Fondo di solidarietà comunale previsto per il 2014, che risultino non utilizzate per le finalità del fondo, sono riassegnate per euro 29.286.158 ai comuni al fine di diminuire l'incidenza negativa del riparto di cui al comma 380-quater dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, effettuato nel 2015, con particolare riferimento ai comuni con popolazione non superiore a 60.000 abitanti e limitatamente ai casi in cui tale incidenza negativa comporti una riduzione percentuale delle risorse, come definite al comma 4 del presente articolo, superiore all'1,3 per cento, in modo comunque coerente con l'andamento della riduzione determinata per effetto dell'applicazione del citato comma 380-quater.

Seguendo il dettato normativo per ogni comune *i* partecipa al riparto dei 29,3 milioni se presenta un valore del parametro *(S)* diverso da zero così come definito di seguito nell'equazione (1):

$$S_i = \begin{cases} \left[\frac{(A_i - B_i)}{C_i} + 0{,}013\right] \; se \; \frac{(A_i - B_i)}{C_i} \leq -0{,}013 \\ 0 \; se \; \frac{(A_i - B_i)}{C_i} > -0{,}013 \end{cases} \qquad (1)$$

dove:

- A_i corrisponde alla dotazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) previsto per il 2015 dalle disposizioni normative vigenti ;
- B_i corrisponde alla dotazione del FSC per il 2015 a pareggio del 100% delle risorse storiche;
- C_i corrisponde alle risorse lorde di pertinenza di ogni comune utilizzate come base per il calcolo delle riduzioni di risorse previste dall'articolo Art. 1 c. 436 della L. 190/2014;

Da ultimo, la quota dei 29,3 milioni di pertinenza di ogni comune *(R)* è calcolata come riportato nella equazione (2) che segue:

$$R_i = \frac{(S_i \cdot C_i)}{\sum_i (S_i \cdot C_i)} \cdot 29286158 \qquad (2)$$

Al fine di corrispondere all'esigenza di beneficiare in particolar modo gli enti di popolazione inferiore a 60 mila abitanti, l'eventuale contributo risultante dalla formula (2) a favore degli enti di dimensione demografica superiore a tale soglia viene riconosciuto nella misura del 50%. Nell'applicazione del criterio indicato viene assicurato il vincolo di complessiva erogazione dell'intero fondo disponibile.

Al fine di evitare l'erogazione di contributi di importo irrisorio, ovvero irrilevanti sotto il profilo del beneficio finanziario procurato, causa di aggravi nell'espletamento delle procedure amministrative di erogazione e di dispersione di risorse, per i comuni con popolazione non superiore a 60 mila abitanti non sono erogati contributi di importo inferiore allo 0,05% delle risorse di riferimento di ciascun ente (variabile C_i dell'equazione 1); per i comuni con popolazione superiore a 60 mila abitanti non sono erogati contributi di importo inferiore allo 0,5% delle risorse di riferimento di ciascun ente. Gli importi derivanti dalla minore erogazione sono ripartiti sulla platea dei restanti beneficiari in proporzione del rispettivo contributo.

Nell'*Allegato A* sono riportate le variazioni di risorse generate dall'introduzione del nuovo sistema perequativo. Nell'*Allegato B* è riportato il calcolo del riparto dei 29,3 milioni.

16A00895

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 novembre 2015.

Nomina del commissario liquidatore della «Alpes - società cooperativa edilizia a r.l.», in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visti gli artt. 2545-*septiesdecies* c.c. e 223-*septiesdecies* disp. att. c.c.;

Visti gli artt. 1 legge n. 400/75 e 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto dirigenziale 6 giugno 2011 n. 3/CC/2011 (GU n. 143 supplemento ordinario n. 153 del 22/6/2011) del Ministero dello sviluppo economico con il quale la società cooperativa «Alpes - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Reggio Calabria, codice fiscale 92004140809, è stata sciolta senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. c.c.;

Vista la nota n. 115164 del 16 giugno 2011, con la quale veniva richiesta la cancellazione dal registro delle imprese anche della società cooperativa «Alpes - Società cooperativa edilizia a r.l.»;

Vista la nota pervenuta in data 6 luglio 2015, prot. n. 110583, con la quale i signori Cuzzola Paolo e Guerall Cambiuzzi Lucia, in qualità di titolari del diritto di assegnazione di alloggio della società cooperativa in questione comunicano che la cooperativa stessa risulta intestataria di beni immobili.

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies*, 2° comma c.c.;

Vista la nota ministeriale prot. n. 0133106 del 31 luglio 2015 indirizzata alla C.C.I.A.A. di Reggio Calabria ed inviata per conoscenza ai signori Cuzzola Paolo e Guerall Cambiuzzi Lucia titolari del diritto di assegnazione di alloggio della società cooperativa, nella quale si manifestava l'intendimento dell'amministrazione a procedere alla nomina di un commissario liquidatore e si dichiarava inefficace per la cooperativa «Alpes - Società cooperativa edilizia a r.l.» la richiamata nota n. 115164 del 16 giugno 2011;

Considerato che il provvedimento di cui al decreto dirigenziale 6 giugno 2011 n. 3/CC/2011 del Ministero dello sviluppo economico con il quale la società cooperativa citata è stata sciolta ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. c.c. senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, risulta quindi viziato ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 nella parte in cui non viene nominato un commissario liquidatore per provvedere, tra l'altro, alla liquidazione dei cespiti di tipo immobiliare;

Ritenuta la necessità di integrare il succitato decreto dirigenziale 6 giugno 2011 n. 3/CC/2011 con la nomina di un commissario liquidatore al fine di verificare la complessiva situazione patrimoniale dell'ente e provvedere alla successiva liquidazione dei beni immobili appresi alla massa concorsuale;

Valutati quali idonei alla funzione gli specifici requisiti personali e professionali risultanti dal *curriculum vitae et studiorum* del dott. Murano Agostino, nato a Cosenza (CS), il 3 giugno 1971, codice fiscale MRNGTN71H03D086B, domiciliato in Montalto Uffugo (CS), Via Stazione n. 5;

Decreta:

Art. 1.

È nominato, in forza dell'art. 2545-*septiesdecies*, 2° comma c.c., quale commissario liquidatore della già sciolta società cooperativa «Alpes - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Reggio Calabria, codice fiscale 92004140809, ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. c.c., il dott. Murano Agostino, nato a Cosenza (CS), il 3 giugno 1971, codice fiscale MRNGTN71H03D086B, domiciliato in Montalto Uffugo (CS), Via Stazione n. 5;

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23.02.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 17 novembre 2015

Il direttore generale: MOLETI

16A00631

DECRETO 17 novembre 2015.

Nomina del commissario liquidatore della «Fedora cooperativa edilizia a r.l.», in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visti gli artt. 2545-*septiesdecies* c.c. e 223-*septiesdecies* disp. att. c.c.;

Visti gli artt. 1 legge n. 400/75 e 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto dirigenziale 30 gennaio 2013 n. 3/CC/2013 (GU n. 45 del 22/2/2013) del Ministero dello

sviluppo economico con il quale la società cooperativa «Fedora cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Reggio Calabria, codice fiscale 01137880801, è stata sciolta senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. c.c.;

Vista la nota n. 71508 del 30 aprile 2013, con la quale veniva richiesta la cancellazione dal registro delle imprese anche della società cooperativa «Fedora cooperativa edilizia a r.l.»;

Vista la nota pervenuta in data 14 ottobre 2015, prot. n. 198430, con la quale il signor Giuseppe Pizzonia, in qualità di titolari del diritto di assegnazione di alloggio della società cooperativa in questione comunica che la cooperativa stessa risulta intestataria di bene immobile.

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies*, 2° comma c.c.;

Considerato che il provvedimento di cui al decreto dirigenziale 30 gennaio 2013 n. 3/CC/2013 del Ministero dello sviluppo economico con il quale la società cooperativa citata è stata sciolta ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. c.c. senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, risulta quindi viziato ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 nella parte in cui non viene nominato un commissario liquidatore per provvedere, tra l'altro, alla liquidazione dei cespiti di tipo immobiliare;

Ritenuta la necessità di integrare il succitato decreto dirigenziale 30 gennaio 2013 n. 3/CC/2013 con la nomina di un commissario liquidatore al fine di verificare la complessiva situazione patrimoniale dell'ente e provvedere alla successiva liquidazione dei beni immobili appresi alla massa concorsuale;

Valutati quali idonei alla funzione gli specifici requisiti personali e professionali risultanti dal *curriculum vitae et studiorum* del dott. Murano Agostino, nato a Cosenza (CS), il 3 giugno 1971, codice fiscale MRNGTN71H03D086B, domiciliato in Montalto Uffugo (CS), Via Stazione n. 5;

Decreta:

Art. 1.

È nominato, in forza dell'art. 2545-*septiesdecies*, 2° comma c.c., quale commissario liquidatore della già sciolta società cooperativa «Fedora cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Reggio Calabria, codice fiscale 01137880801, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* 1° comma c.c. e 223-*septiesdecies* disp. att. c.c., il dott. Murano Agostino, nato a Cosenza (CS), il 3 giugno 1971, codice fiscale MRNGTN71H03D086B, domiciliato in Montalto Uffugo (CS), Via Stazione n. 5;

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23.02.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 17 novembre 2015

Il direttore generale: MOLETI

16A00632

DECRETO 11 dicembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Facchini Occhiobello società cooperativa in liquidazione», in Occhiobello e nomina del commissario liquidatore.

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'UN.I.COOP. - Unione italiana cooperative ha chiesto che la società cooperativa «Cooperativa Facchini Occhiobello Società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato di insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito al 31 dicembre 2013 evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo circolante di € 152.007,00 si riscontra una massa debitoria a breve di € 396.302,00 ed un patrimonio netto negativo di € 266.750,00.

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del Codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Facchini Occhiobello Società cooperativa in liquidazione», con sede in Occhiobello (RO), (codice fiscale n. 01055920290) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del Codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Sara Agostini, nata a Genova il 6 settembre 1972 (codice fiscale GSTSRA72P46D969J) e domiciliata in Roma, via Angelo Fava n. 46/d.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 dicembre 2015

d'ordine del ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

16A00628

DECRETO 11 dicembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa sociale La Risposta», in Verona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società cooperativa «Società cooperativa sociale La Risposta», sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito al 31/12/2014 evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo circolante di € 127.712,00 si riscontra una massa debitoria a breve di € 724.096,00 ed un patrimonio netto negativo di € 430.178,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società ha dichiarato formalmente di rinunciare alla presentazione di controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa sociale La Risposta», con sede in Verona (VR), (codice fiscale 02533320921) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Ernesto Maraia, nato a Bussolengo (VR) il 17 marzo 1968 (codice fiscale MRA RST 68C17 B296E) ed ivi domiciliato in Piazzale Vittorio Veneto 93.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 dicembre 2015

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

16A00629

DECRETO 11 dicembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Edilspada società cooperativa - in liquidazione», in Cesena e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Edilspada società cooperativa - in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014 evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 9.358.101,00 si riscontra una massa debitoria di € 15.866.403,00 ed un patrimonio netto negativo di € -8.138.427,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Edilspada società cooperativa - in liquidazione», con sede in Cesena (FC), (codice fiscale 01662140407) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Matteo Biondi. (C.F. BND MTT 75H06 C573S), nato a Cesena (FC) il 6 giugno 1975, ivi domiciliato in via Riccardo Brusi, n. 151.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 dicembre 2015

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

16A00630

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 20 gennaio 2016.

Rettifica della determina n. 1405/2015 del 4 novembre 2015 concernente la riclassificazione del medicinale per uso umano «Linezolid Sandoz», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 82/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione n. 1405/2015 del 4 novembre 2015 relativa al medicinale per uso umano LINEZOLID SANDOZ, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 275 del 25 novembre 2015;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Rettifica:

Dopo l'art. 2 si intenda aggiunto il seguente art. 2-*bis*:

Art. 2-*bis*
Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004

- PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Roma, 20 gennaio 2016

Il direttore generale: PANI

16A00681

DETERMINA 20 gennaio 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Eletriptan Pfizer», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 79/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE, ed in particolare l'art. 14 comma 2 che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Pfizer Italia S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Eletriptan Pfizer;

Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice A.I.C. n. 042410023, A.I.C. n. 042410124 e A.I.C. n. 042410148;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 14 settembre 2015;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 28 ottobre 2015;

Vista la deliberazione n. 27 del 22 dicembre 2015 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ELETRIPTAN PFIZER nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«20 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 042410023 (in base 10) 18G817 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 4,97.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 9,32.

Confezione:

«40 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 042410124 (in base 10) 18G84D (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 6,72.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 12,60.

Confezione:

«40 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 042410148 (in base 10) 18G854 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 11,90.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 22,32.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Eletriptan Pfizer è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco equivalente è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 20 gennaio 2016

Il direttore generale: PANI

16A00707

DETERMINA 20 gennaio 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Olmesartan Vi.Rel Pharma», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 78/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società VI.REL Pharma S.A.S. Di Carletto Lorella e C. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Olmesartan VI.REL Pharma;

Vista la domanda con la quale la ditta VI.REL Pharma S.A.S. Di Carletto Lorella e C. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con n. A.I.C. 043440027 e 043440039;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta dell'11 novembre 2015;

Vista la deliberazione n. 27 in data 22 dicembre 2015 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale OLMESARTAN VI.REL PHARMA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

«20 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 043440027 (in base 10) 19FPWV (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,82

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,05

«40 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 043440039 (in base 10) 19FPX7 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,82

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,05

La classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello Sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale OLMESARTAN VI.REL PHARMA è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale OLMESARTAN VI.REL PHARMA è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 20 gennaio 2016

Il direttore generale: PANI

16A00708

DETERMINA 20 gennaio 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Alendronato e Colecalciferolo Teva», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 77/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Teva Italia S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale ALENDRONATO E COLECALCIFEROLO TEVA;

Vista la domanda con la quale la ditta Teva Italia S.r.l. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con n. A.I.C. da 042600015 a 042600039;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta dell'11 novembre 2015;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 25 novembre 2015;

Vista la deliberazione n. 27 in data 22 dicembre 2015 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ALENDRONATO E COLECALCIFEROLO TEVA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

«70 mg/5600 ui compresse» 4 compresse in blister opa/al/pvc-al - A.I.C. n. 042600015 (in base 10) 18N1LH (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A (nota 79)

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 9,74

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 18,27

«70 mg/5600 ui compresse» 4x1 compresse in blister opa/al/pvc-al - A.I.C. n. 042600027 (in base 10) 18N1LV (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A (nota 79)

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 9,74

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 18,27

«70 mg/5600 ui compresse» 4 compresse in blister opa/al/pvc-al confezione calendario - A.I.C. n. 042600039 (in base 10) 18N1M7 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A (nota 79)

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 9,74

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 18,27

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ALENDRONATO E COLECALCIFEROLO TEVA è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 20 gennaio 2016

Il direttore generale: PANI

16A00709

DETERMINA 20 gennaio 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Timogel», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 74/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Farma 1000 S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale TIMOGEL;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Farma 1000 S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice A.I.C. n. 044001016;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica dell'11 novembre 2015;

Vista la deliberazione n. 27 del 22 dicembre 2015 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TIMOGEL nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«1 mg/g gel oftalmico» 30 contenitori monodose PEBD da 0,4 g - A.I.C. n. 044001016 (in base 10) 19YTRS (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 8,14

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 13,43

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TIMOGEL è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 20 gennaio 2016

Il direttore generale: PANI

16A00710

DETERMINA 20 gennaio 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Norvasc», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 51/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Farma 1000 S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Norvasc»;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Farma 1000 S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. AIC 043995012;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica nella seduta dell'11 novembre 2015;

Vista la deliberazione n. 27 del 22 dicembre 2015 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale NORVASC nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

«10 mg compresse» 14 compresse

AIC n. 043995012 (in base 10) 19YMW4 (in base 32)

Classe di rimborsabilità A

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 3,31

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 5,46

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Norvasc» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 20 gennaio 2016

Il direttore generale: PANI

16A00711

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 20 gennaio 2016.

Determinazione delle linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali. (Delibera n. 32).

L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Premessa.

Il terzo settore rappresenta un'importante realtà nel Paese, sia sotto il profilo sociale, per la natura dei servizi svolti, che sotto il profilo occupazionale. Le amministrazioni pubbliche ricorrono frequentemente agli organismi no-profit per l'acquisto o l'affidamento di servizi alla persona. Tale scelta organizzativa ha il vantaggio di promuovere un modello economico socialmente responsabile in grado di conciliare la crescita economica con il raggiungimento di specifici obiettivi sociali, quali, ad esempio,

l'incremento occupazionale e l'inclusione e integrazione sociale. Nonostante il notevole impatto della spesa per i servizi sociali sulle finanze pubbliche, si registra ancora oggi la mancanza di una specifica normativa di settore che disciplini in maniera organica l'affidamento di contratti pubblici ai soggetti operanti nel terzo settore. L'occasione per rimediare a tale carenza potrebbe essere rappresentata dall'approvazione del disegno di legge recante le linee guida per una revisione organica della disciplina riguardante il terzo settore (d.d.l. n. 1870 approvato alla Camera dei deputati il 9 aprile 2015).

L'Autorità ritiene opportuno emanare le presenti linee guida con lo scopo di fornire indicazioni operative alle amministrazioni aggiudicatrici e agli operatori del settore, al fine di realizzare i predetti obiettivi nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici e di prevenzione della corruzione, in particolare dei principi di libera circolazione delle merci, di libertà di stabilimento, libera prestazione dei servizi nonché dei principi che ne derivano (parità di trattamento, non discriminazione, riconoscimento reciproco, proporzionalità e trasparenza).

L'intervento si inserisce nel quadro normativo comunitario e nazionale vigente in materia di affidamenti di servizi sociali e nel sistema normativo di settore (legge 8 novembre 2000 n. 328 sul sistema integrato di servizi sociali e decreto attuativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001; legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991 n. 266; legge 30 dicembre 1995 n. 563 e relativo regolamento attuativo decreto ministeriale n. 233 del 2 gennaio 1996, in materia di accoglienza degli immigrati irregolari; decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e legge 30 giugno 2002 n. 189 in materia di accoglienza agli stranieri regolarmente soggiornanti; legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663 e dalla legge 22 giugno 2000 n. 1938, in materia di recupero dei soggetti detenuti; legge 8 novembre 1991 n. 381 in materia di cooperative sociali di tipo *B)*.

Le disposizioni di settore in materia di servizi sociali summenzionate, prevedono la possibilità di effettuare affidamenti ai soggetti del terzo settore in deroga all'applicazione del Codice dei Contratti, introducendo il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali, al fine di consentire agli organismi del privato sociale la piena espressione della propria progettualità. Trattandosi di previsioni derogatorie, le stesse possono trovare applicazione nei soli casi espressamente consentiti dalla normativa, al ricorrere dei presupposti soggettivi ed oggettivi ivi individuati, con esclusione di applicazioni analogiche o estensive. Inoltre, atteso che l'erogazione di servizi sociali comporta l'impiego di risorse pubbliche, devono essere garantite l'economicità, l'efficacia e la trasparenza dell'azione amministrativa, oltre che la parità di trattamento tra gli operatori del settore.

Le presenti linee guida sono state predisposte avendo a riferimento il quadro normativo attuale e pertanto dovranno essere integrate a seguito delle modifiche che saranno introdotte con la riforma del terzo settore e il recepimento della direttiva 2014/24/UE, meglio descritta nella Relazione AIR allegata, che disciplina i servizi sociali in un apposito capo (Capo I, Titolo III, articoli da 74 a 77), dettando per l'aggiudicazione dei relativi appalti di importo pari o superiore alla soglia di 750.000 euro un regime «alleggerito».

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali. Il ruolo degli organismi no-profit.

Ai sensi dell'art. 128 del decreto legislativo n. 112/1998, per «servizi sociali» si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della propria vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

La legge quadro sui servizi sociali 8 novembre 2000 n. 328 ha istituito un «sistema integrato di interventi e servizi sociali» da realizzarsi mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare(1) con eventuali misure economiche, e mediante la definizione di percorsi attivi volti a ottimizzare l'efficacia delle risorse

---

(1) L'art. 22, comma 2, della legge n. 328/2000 individua gli interventi che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale: a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora; b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana; c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell'articolo 16, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare; e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative; f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell'articolo 14; realizzazione, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'articolo 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie; g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio; h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale; i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto. Oltre agli interventi rientranti nel sistema integrato, tra i servizi sociali erogabili rientrano quelli relativi all'accoglienza degli immigrati (disciplinata dalla legge 30 dicembre 1995 n. 563 e dal relativo Regolamento attuativo, decreto ministeriale 2 gennaio 1996 n. 233, per quanto attiene all'accoglienza degli immigrati irregolari e dal decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e dalla legge 30 giugno 2002 n. 189 per l'accoglienza agli stranieri regolarmente soggiornanti) e quelli riferiti al recupero dei soggetti detenuti disciplinato dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, e dalla legge 8 novembre 1991 n. 381.

e a impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte. La finalità perseguita consiste nel garantire, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione, il raggiungimento di obiettivi sociali determinati, quali: il miglioramento della qualità della vita; le pari opportunità; la non discriminazione e il godimento dei diritti di cittadinanza; la prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia. In osservanza ai principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali, la competenza in materia di programmazione e organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali è attribuita agli enti locali, alle Regioni e allo Stato con il coinvolgimento attivo degli organismi del terzo settore (art. 5 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001, recante «Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000 n. 328»). Si considerano soggetti del terzo settore: le organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli organismi della cooperazione, le cooperative sociali, le fondazioni, gli enti di patronato, altri soggetti privati non a scopo di lucrativo (art. 2).

Sul quadro normativo venutosi a delineare con l'entrata in vigore della legge quadro sui servizi sociali è intervenuta, appena un anno dopo, la riforma del Titolo V della Costituzione, attribuendo alle Regioni la potestà legislativa primaria in materia di organizzazione dei servizi sanitari e sociali e conservando in capo allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» — cd. LIVEAS – (art. 117, comma 2, lettera *m)* Cost.), oltre alle funzioni di perequazione finanziaria (art. 119) e al potere sostitutivo in caso di mancata erogazione dei livelli essenziali (art. 120). Tali previsioni mirano a garantire un livello di uguale godimento dei diritti sociali (e civili) in tutto il territorio nazionale, demandando alle Regioni la definizione delle modalità di organizzazione dei servizi e la possibilità di prevedere livelli ulteriori di assistenza.

La potestà legislativa regionale è stata esercitata, sostanzialmente, più che come espressione di nuove competenze normative, come strumento di attuazione della disciplina statale dettata con la legge quadro sui servizi sociali, che pertanto continua a rivestire il ruolo fondamentale di disciplina di riferimento, oltre che a garantire l'omogeneità della protezione sociale nel territorio nazionale mediante l'individuazione degli interventi rientranti nei livelli essenziali delle prestazioni(2) (art. 22, comma 2).

(2) Soltanto con riferimento ad alcune specifiche materie non compiutamente regolate dalla normativa statale, si sono registrati scostamenti significativi dalle previsioni della legge quadro, come avvenuto, ad esempio, con l'introduzione di forme innovative di accesso dei soggetti privati alla gestione del servizio pubblico, quali l'autorizzazione e l'accreditamento.

2. La concorrenza nel settore dei servizi sociali.

La spesa per l'erogazione dei servizi sociali ha un impatto considerevole sulla politica economica del Paese(3), sia sotto il profilo delle risorse impiegate e della relativa efficienza, sia sotto il profilo degli effetti sugli utenti. È, pertanto, necessario che le amministrazioni, da un lato, individuino correttamente il fabbisogno della propria domanda, e, dall'altro, adottino regole di selezione dei prestatori di servizi idonee a garantire la qualità dei servizi resi e a stimolarne la produttività. Soltanto in tal modo può essere garantito il pieno soddisfacimento dell'interesse sociale che l'amministrazione intende perseguire. La disfunzione dei meccanismi concorrenziali, infatti, favorisce comportamenti distorsivi, quali la presentazione di offerte particolarmente favorevoli sotto il profilo economico, ma inaffidabili sotto il profilo qualitativo, la formazione di accordi collusivi finalizzati a compartimentare il mercato di riferimento, la creazione di rendite di posizione volte a impedire l'accesso di nuovi operatori e/o la fidelizzazione forzata dell'amministrazione nei confronti di un determinato fornitore. Di contro la contendibilità del mercato e la trasparenza dell'azione amministrativa rappresentano strumenti che, da un lato, prevengono le inefficienze del sistema e, dall'altro, ne aumentano la competitività e consentono di erogare i servizi in parola nel rispetto dei principi di universalità, parità di trattamento, uguaglianza e non discriminazione.

Risulta allora necessario che le amministrazioni prevengano le distorsioni osservate, sia preventivamente, in fase di programmazione/progettazione degli interventi da realizzare, sia successivamente, in fase di controllo sull'esecuzione degli stessi. A tal fine, le stesse devono garantire effettive condizioni di concorrenza nel mercato (laddove i fruitori dei servizi sociali possono rivolgersi a fornitori diversi, accreditati o autorizzati) o di concorrenza per il mercato (intesa come possibilità di accesso di tutti gli operatori economici che intendano eseguire commesse pubbliche, evitando di introdurre eventuali barriere all'accesso) in quelle situazioni in cui il servizio può essere efficientemente reso da un solo operatore. Al fine di consentire la concorrenza nel mercato, le amministrazioni devono adeguatamente strutturare la fase della programmazione e quella della progettazione e co-progettazione per evitare la spartizione del mercato da parte delle imprese che partecipano al tavolo di co-progettazione, consentita dallo sfruttamento della propria posizione e di eventuali asimmetrie informative. A tal fine la potestà decisionale deve essere sempre conservata in capo all'amministrazione, anche quando le fasi della programmazione e della progettazione degli interventi sociali si svolgano in compartecipazione con il privato sociale. In particolare, attraverso la programmazione, l'amministrazione indaga il mercato, con l'aiuto dei soggetti pubblici e privati operanti sul territorio, al fine di individuare il fabbisogno e definire le aree di intervento, nei limiti delle risorse disponibili. Attraverso la co-progettazione, invece, l'amministrazione sarà adiuvata dai soggetti del terzo settore nella

(3) La spesa per interventi e servizi sociali erogati dai soli Comuni italiani nell'anno 2012 è stata pari a circa 7 miliardi di euro (fonte Istat).

ricerca di soluzioni tecniche utilizzabili per l'attuazione di progetti innovativi finalizzati al soddisfacimento della domanda dei servizi predefinita dalla parte pubblica. È, peraltro, opportuno che nella fase di programmazione dei fabbisogni e della progettazione delle modalità per soddisfarli, siano adottati strumenti tesi a favorire quanto più possibile la partecipazione dei cittadini e degli utenti finali, ad esempio tramite pagine dedicate sul proprio sito istituzionale e il coinvolgimento di soggetti e istituzioni che operano, a diverso titolo, nel settore (come le scuole).

Sotto l'altro profilo, al fine di consentire la concorrenza per il mercato, è necessario che gli enti affidanti non richiedano requisiti di partecipazione troppo stringenti che possano funzionare da barriere all'ingresso (ad esempio, nel caso in cui sia necessario erogare un servizio nell'ambito di un'apposita struttura, richiederne la disponibilità, quale requisito di partecipazione, comporta l'esclusione di tutti gli operatori privi di detta disponibilità) o criteri di valutazione che premino eccessivamente determinate caratteristiche possedute solo da taluni concorrenti.

Le Amministrazioni devono garantire effettive condizioni di concorrenza al fine di assicurare il pieno soddisfacimento dell'interesse sociale che intendono perseguire. A tal fine, nello svolgimento delle attività di programmazione e progettazione degli interventi da realizzare, anche quando agiscono in compartecipazione con il privato sociale, le amministrazioni devono mantenere in capo a se stesse la potestà decisionale in ordine all'individuazione del fabbisogno e alla definizione delle aree di intervento e favorire la massima partecipazione dei cittadini e degli utenti finali. Inoltre, le amministrazioni devono favorire la massima partecipazione alle procedure di scelta del contraente, evitando di richiedere requisiti di partecipazione o criteri di valutazione che introducano barriere all'ingresso.

3. L'aggregazione della domanda.

Il sistema di programmazione dei servizi sociali delineato dalla legge n. 328/2000 prevede un obbligo di aggregazione della domanda, individuando l'unità minima di riferimento nell'«ambito» territoriale anziché nel singolo Comune. Gli ambiti sono individuati ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera *a)* tramite forme di concertazione con gli enti locali interessati e, di norma, coincidono con i distretti sanitari.

Dette previsioni pongono un problema di coordinamento con l'art. 33, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 163/2006 che prescrive, in via generale, l'operatività del meccanismo aggregatore per l'acquisizione di lavori, beni e servizi per i Comuni non capoluogo di provincia.

Nel merito, si evidenzia che l'Autorità con la determina n. 3/2015, ha chiarito l'ambito oggettivo di applicazione del citato art. 33, comma 3-*bis*, del Codice stabilendo che la disposizione si applica all'acquisizione di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari (ivi compresi i servizi di cui all'allegato *IIA)* e, in virtù dell'art. 206, nei settori speciali; non si applica, invece, ai contratti esclusi dal campo di applicazione del Codice, ai quali è riferito un numero limitatissimo di disposizioni dello stesso (v. parte I, titolo II del Codice) e alle concessioni di servizi (art. 30 del Codice)(4).

Pertanto, agli acquisti e agli affidamenti di servizi sociali rientranti nell'allegato II B del Codice dei contratti troveranno applicazione le forme di aggregazione specifiche stabilite dalla legge n. 328/2000.

Per quanto concerne i servizi affidati alle cooperative sociali di tipo B ai sensi dell'art. 5 legge n. 381/1991 (di cui al paragrafo 8), non essendo prevista alcuna deroga specifica al riguardo, occorrerà valutare la categoria del servizio (ovvero se ricade nell'allegato IIA o allegato *IIB)* per definire l'obbligo di ricorso all'aggregazione(5).

In ogni caso, si ricorda che l'art. 14, commi 27 e 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto l'obbligo, per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti(6), di procedere in forma associata, mediante Unione di Comuni o convenzione, per la «progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione».

Gli acquisti e gli affidamenti di servizi sociali rientranti nell'allegato II B del Codice dei contratti devono essere effettuati ricorrendo alle forme di aggregazione specifiche stabilite dalla legge n. 328/2000 e dall'art. 14, commi 27 e 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122. Pertanto, non si applicano a tali fattispecie le previsioni di cui all'art. 33, comma 3-*bis*, del Codice dei contratti.

L'affidamento di servizi alle cooperative sociali di tipo B effettuato ai sensi dell'art. 5 legge n. 381/91 è sottoposto all'obbligo di aggregazione di cui all'art. 33, comma 3-*bis*, del Codice dei contratti nel caso in cui abbia ad oggetto servizi rientranti nell'allegato IIA del Codice.

4. La programmazione degli interventi da realizzare.

Gli enti locali, le Regioni e lo Stato — secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità e unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali (articoli 1 e 3 della legge n. 328/2000) — devono procedere alla programmazione degli interventi e dei servizi sociali. La programmazione deve avvenire in forma uni-

(4) Per quanto attiene agli obblighi di centralizzazione degli acquisti, si evidenzia che i servizi sociali non rientrano tra le categorie di servizi per l'acquisto dei quali le stazioni appaltanti devono ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori né tra i servizi acquistabili tramite strumenti elettronici.

(5) Le uniche deroghe all'obbligo di procedere agli acquisti in forma aggregata sono state riconosciute dal legislatore a favore degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località colpite da eventi sismici (Abruzzo e Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo) e dei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti per acquisti di lavori, servizi e forniture di valore inferiore a 40.000 euro (art. 23-ter, commi 2 e 3, decreto-legge n. 90/2014).

(6) ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i Comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia.

taria, a livello di ambito territoriale in luogo del singolo Comune, e integrata, in una logica di governance (con il coinvolgimento degli attori della società civile).

I Comuni, associati negli ambiti territoriali di cui all'art. 8, comma 3, lettera *a)* della legge n. 328/2000, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, devono definire il piano di zona dei servizi sociali secondo le indicazioni del piano regionale nell'ambito delle risorse disponibili per gli interventi sociali e socio-sanitari. Con i piani regionali degli interventi e dei servizi sociali, realizzati d'intesa con i Comuni interessati, le Regioni individuano i LIVEAS (livelli essenziali dei servizi sociali determinati in funzione delle aree di intervento, della tipologia di servizi e prestazioni, dei criteri organizzativi e di erogazione di servizi e prestazioni), che rappresentano uno strumento di policy e un set di servizi indispensabili per costruire una base unitaria ed omogenea di offerta di servizi sul territorio regionale(7).

Il piano di zona è adottato, di norma, attraverso un accordo di programma cui partecipano i Comuni associati e organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni ed enti di patronato, organizzazioni di volontariato, enti riconosciuti delle confessioni religiose, che, attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione, concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel piano.

Il piano di zona, in particolare, nell'individuare gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione, le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualità, deve prevedere l'erogazione dei servizi nel rispetto dei principi di universalità, parità di trattamento e non discriminazione. In particolare, il piano di zona deve essere volto a:

a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;

b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate da forme di concertazione;

c) definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun Comune, delle aziende unità sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari dell'accordo, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi;

d) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi.

La programmazione, come più volte osservato dall'Autorità(8), rappresenta uno strumento fondamentale per garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, la concorrenza nel mercato e, per tali vie, prevenire la corruzione e garantire il corretto funzionamento della macchina amministrativa. Infatti, l'assenza di un'adeguata programmazione comporta la necessità di far fronte ai bisogni emersi ricorrendo a procedure di urgenza che, oltre a rivelarsi poco rispettose dei principi che governano l'azione amministrativa e a non garantire la qualità dei servizi resi, possono originare debiti fuori bilancio.

Come evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Basilicata con deliberazione n. 57/2015/PAR del 30 luglio 2015, in fase di programmazione vanno individuate non solo le modalità operative di erogazione del servizio sociale, ma anche le risorse finanziarie a tal fine necessarie. «Tali risorse finanziarie dovranno essere previste e valutate nel loro volume aggregato, per poi essere ripartite tra i vari enti associati, sulla base degli accordi assunti in sede di convenzione, e riportate nei rispettivi bilanci di previsione annuali e pluriennali». Inoltre, in sede di programmazione, devono essere individuate e adeguatamente argomentate, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90, le ragioni alla base dell'impossibilità di espletare il servizio utilizzando il personale dell'amministrazione, in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

Le amministrazioni hanno, quindi, l'obbligo di procedere a un'adeguata programmazione delle risorse e degli interventi sociali, da effettuarsi con il coinvolgimento attivo dei soggetti pubblici e privati a ciò deputati, al fine di addivenire, in via preventiva, alla corretta individuazione e quantificazione delle risorse disponibili, dei bisogni da soddisfare, degli interventi all'uopo necessari e delle modalità di realizzazione degli stessi.

L'individuazione del fabbisogno di servizi sociali (che possono variare nel tempo e sono legati a cause non sempre controllabili dal decisore pubblico) deve essere effettuata partendo dall'analisi storica della domanda del servizio, integrata da proiezioni sui possibili fabbisogni futuri(9), incluse possibili linee di azione per rispondere a situazioni di urgenza/emergenza.

In sede di programmazione, ogni Comune, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 328/2000 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001, deve adottare una «carta dei servizi sociali» (intesa come «carta per la cittadinanza sociale»), volta a delineare le modalità con cui si intende rispondere ai bisogni degli utenti dei servizi, tenendo conto dei propri orientamenti e possibilità. La carta deve disciplinare i seguenti aspetti:

le condizioni per un patto di cittadinanza sociale a livello locale;

i percorsi e le opportunità sociali disponibili;

la mappa delle risorse istituzionali e sociali;

i livelli essenziali di assistenza previsti;

gli standard di qualità da rispettare;

le modalità di partecipazione dei cittadini;

le forme di tutela dei diritti, in particolare dei soggetti deboli;

gli impegni e i programmi di miglioramento;

---

(7) Il legislatore nazionale non ha mai adottato un atto normativo contenente l'esatta individuazione dei LIVEAS.

(8) Cfr., ad esempio, la determinazione dell'Autorità 6 novembre 2013, n. 5, in ordine ai requisiti minimi per una corretta programmazione e progettazione negli affidamenti di servizi e forniture in generale.

(9) Ad esempio, negli ultimi anni il dato sugli sbarchi degli immigrati avrebbe dovuto essere integrato con quello relativo alla previsione di possibile aumento degli ingressi, considerata la situazione esistente in alcune aree di crisi.

le regole da applicare in caso di mancato rispetto degli standard.

Inoltre, le amministrazioni devono verificare e valutare annualmente lo stato di realizzazione delle azioni attivate, in termini di risultati raggiunti, e apportare i cambiamenti ritenuti necessari alla programmazione (ri-pianificazione) per l'anno successivo. In particolare, devono essere individuate le azioni di mantenimento, di potenziamento e di innovazione sulla base della valutazione dell'andamento storico del rapporto tra l'offerta del servizio interessato e la relativa domanda e dei dati sulla soddisfazione dell'utenza acquisiti nell'ambito delle azioni di monitoraggio.

Ciò anche al fine di evitare che le scelte dell'amministrazione in ordine ai bisogni da soddisfare in ambito sociale possano essere influenzate dalla disponibilità di offerta e, in particolare, dalle capacità esecutive dei soggetti che partecipano alla programmazione. Sul punto si ritiene importante evidenziare che l'individuazione dei bisogni da soddisfare e dei servizi da erogare resta comunque una prerogativa dell'amministrazione. Una confusione di ruoli in tali ambiti rischia, infatti, di distogliere l'azione amministrativa dalle finalità sociali cui è preposta per agevolare il soddisfacimento di interessi particolari e favorire l'emersione di comportamenti collusivi o di fenomeni di corruzione.

Le amministrazioni hanno l'obbligo di procedere a un'adeguata programmazione delle risorse e degli interventi sociali, da effettuarsi con il coinvolgimento attivo dei soggetti pubblici e privati a ciò deputati, partendo dall'analisi storica della domanda del servizio, integrata da proiezioni sui possibili fabbisogni futuri, anche dettati da situazioni di urgenza/emergenza. Lo stato di realizzazione delle azioni attivate deve essere valutato annualmente in termini di risultati raggiunti, sulla base dell'andamento storico del rapporto tra l'offerta del servizio interessato e la relativa domanda e dei dati sulla soddisfazione dell'utenza acquisiti nell'ambito delle azioni di monitoraggio.

5. La co-progettazione.

Oltre che nell'attività di programmazione, le organizzazioni del terzo settore hanno un ruolo di rilievo anche in materia di progettazione di interventi innovativi e sperimentali, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001(10). La co-progettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale. Conseguentemente, tale strumento può essere utilizzato per promuovere la realizzazione degli interventi previsti nei piani di zona attraverso la concertazione, con i soggetti del terzo settore, di forme e modalità di:

inclusione degli stessi nella rete integrata dei servizi sociali;

collaborazione fra pubblica amministrazione e soggetti del terzo settore;

messa in comune di risorse per l'attuazione di progetti e obiettivi condivisi.

Al fine di garantire la correttezza e la legalità dell'azione amministrativa, le amministrazioni, nel favorire la massima partecipazione dei soggetti privati alle procedure di co-progettazione, devono mantenere in capo a se stesse la titolarità delle scelte. In particolare, devono predeterminare gli obiettivi generali e specifici degli interventi, definire le aree di intervento, stabilire la durata del progetto e individuarne le caratteristiche essenziali, redigendo un progetto di massima che serve anche a orientare i concorrenti nella predisposizione della proposta progettuale.

In, particolare, in linea con i modelli già sperimentati in diverse realtà territoriali, il percorso di co-progettazione potrebbe essere articolato nelle seguenti fasi:

a) pubblicazione di un avviso di interesse con cui si rende nota la volontà di procedere alla co-progettazione. Nell'avviso sono indicati un progetto di massima, nonché i criteri e le modalità che saranno utilizzati per l'individuazione del progetto o dei progetti definitivi;

b) individuazione del soggetto o dei soggetti partner dell'ente mediante una selezione volta a valutare i seguenti aspetti:

possesso dei requisiti di ordine generale (al riguardo sembra opportuno adottare i criteri previsti dall'art. 38 dello Codice dei contratti), tecnici, professionali e sociali (tra cui l'esperienza maturata);

caratteristiche della proposta progettuale;

costi del progetto;

c) avvio dell'attività vera e propria di co-progettazione, con la possibilità di apportare variazioni al progetto presentato per la selezione degli offerenti;

d) stipula della convenzione.

Le amministrazioni devono favorire la massima partecipazione dei soggetti privati alle procedure di co-progettazione e adottare metodi di selezione che prevedano l'accertamento del possesso dei requisiti di affidabilità morale e professionale in capo ai partecipanti e l'adeguata valutazione delle caratteristiche e dei costi del progetto presentato. La titolarità delle scelte deve sempre permanere in capo alle amministrazioni, cui compete la predeterminazione degli obiettivi generali e specifici degli interventi, delle aree di intervento, della durata del progetto e delle caratteristiche essenziali dei servizi da erogare.

6. Modalità di erogazione dei servizi sociali.

Ai fini dell'erogazione dei servizi sociali, la legge n. 328/2000 prevede che gli enti pubblici promuovono

---

(10) In tale articolo è previsto che: «Al fine di affrontare specifiche problematiche sociali, valorizzando e coinvolgendo attivamente i soggetti del terzo settore, i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del terzo settore esprimono disponibilità a collaborare con il comune per la realizzazione degli obiettivi. Le Regioni possono adottare indirizzi per definire le modalità di indizione e funzionamento delle istruttorie pubbliche nonché per la individuazione delle forme di sostegno».

azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentono ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità (art. 5, comma 2)(11). Più precisamente, l'erogazione dei servizi alla persona può avvenire mediante diversi strumenti, rimessi alla scelta discrezionale, ma motivata, dell'amministrazione:

a) autorizzazione e accreditamento (art. 11, legge n. 328/2000);

b) convenzione con le organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266/1991 (art. 3, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001);

c) acquisto di servizi e prestazioni (art. 5, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001);

d) affidamento ai soggetti del terzo settore (art. 6, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001).

Attraverso l'autorizzazione e l'accreditamento vengono individuati gli operatori economici (appartenenti al terzo settore) che possono erogare il servizio, mentre è l'utente finale che sceglie la struttura cui rivolgersi, sulla base della qualità del servizio offerto (concorrenza nel mercato). Per le altre tre tipologie di affidamento, in deroga al Codice dei contratti, l'amministrazione deve selezionare, sulla base del progetto presentato, l'operatore economico che eroga il servizio e la concorrenza si svolge per entrare nel mercato. Anticipando quanto verrà detto sui controlli, per queste ultime tre modalità di erogazione dei servizi è essenziale che l'amministrazione attribuisca una rilevanza maggiore alla verifica della qualità del servizio effettivamente reso, non operando i meccanismi di selezione tipici del mercato.

6.1 Autorizzazione e accreditamento.

L'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento sono previsti come condizioni imprescindibili per la conduzione delle strutture residenziali e semiresidenziali da parte di soggetti pubblici o privati.

Il sistema di autorizzazione nell'offerta dei servizi è molto diffuso nelle realtà regionali e comunali e, pertanto, può essere considerato il modello classico e tradizionale di organizzazione dei servizi alla persona. L'autorizzazione è generalmente intesa come sistema di abilitazione all'attività dei soggetti privati che vogliono offrire attività di servizio sociale. Nella maggior parte delle Regioni, è riconosciuta un'ampia autonomia ai Comuni, ai quali è attribuita la potestà di rilasciare l'autorizzazione e di programmare i servizi collegati. In altre realtà è stato previsto, invece, un sistema accentrato a livello regionale, con attribuzione ai Comuni del compito di determinazione delle tariffe, oppure è stato istituito un albo regionale dei soggetti autorizzati, sottoposti a controlli e verifiche periodiche.

(11) La definizione di specifici indirizzi per regolare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona, è demandata alle Regioni sulla base di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001, di attuazione della legge n. 328/2000.

In tutte le Regioni il sistema autorizzatorio è previsto per l'offerta dei servizi residenziali o semiresidenziali e quindi attiene alle strutture. In alcune realtà il modello è previsto anche per i servizi domiciliari e socioeducativi(12).

Al fine di garantire l'affidabilità del soggetto erogatore e la qualità delle prestazioni, il rilascio dell'autorizzazione deve essere subordinato al possesso di requisiti di onorabilità e di capacità professionale e tecnica adeguata e deve avvenire nel rispetto del principio di trasparenza, individuando preventivamente le procedure e i criteri di valutazione che saranno adottati per la selezione dei soggetti. Inoltre, deve essere assicurata l'osservanza di standard minimi prefissati relativi alle strutture residenziali e devono essere valutati gli aspetti organizzativi, gestionali e metodologici, le garanzie offerte agli utenti e, soprattutto con riferimento ai servizi socioeducativi, la qualità dei progetti educativi proposti. Inoltre, devono essere previste attività di verifica periodica dei fabbisogni e della qualità delle prestazioni (anche mediante la misurazione del grado di soddisfazione degli utenti).

Quanto all'autorizzazione, il relativo rilascio deve essere subordinato al possesso di requisiti di onorabilità e di capacità professionale e tecnica e deve avvenire nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza, individuando preventivamente le procedure e i criteri di valutazione adottati per la selezione dei soggetti. I criteri di valutazione devono riguardare gli aspetti organizzativi, gestionali e metodologici, le garanzie offerte agli utenti e la qualità dei progetti educativi proposti. Al fine di garantire la qualità delle prestazioni e il raggiungimento degli obiettivi, devono essere previste attività di monitoraggio e di verifica periodica dell'esecuzione del contratto.

Rispetto all'autorizzazione, l'accreditamento richiede l'osservanza di standard qualitativi ulteriori e, quindi, si pone come atto di abilitazione di secondo grado. Esso non riveste una funzione accertativa del possesso di requisiti qualificanti, quanto piuttosto una funzione collaborativa e promozionale, essendo volto ad instaurare un rapporto tra accreditato e accreditante, ispirato ad una logica di sussidiarietà. Gli enti accreditati, infatti, vengono inseriti nella rete dei servizi sociali e possono ricevere contributi e sovvenzioni per lo svolgimento di attività rivolte al pubblico. In particolare, l'amministrazione può concedere voucher o assegni di cura ai cittadini da spendere presso le strutture accreditate per l'acquisto di prestazioni.

Le Regioni, in virtù della propria autonomia, hanno allargato il campo di applicazione dell'istituto dell'accreditamento anche ad altri servizi, attribuendo allo stesso diverse finalità:

1. regolazione dell'ingresso nel mercato di soggetti che intendono erogare servizi per conto del pubblico. In tal caso, l'accreditamento serve per accedere alle procedure di selezione operate dall'amministrazione. Il sistema prevede la definizione delle tariffe da corrispondere ai soggetti accreditati per l'erogazione di prestazioni attraverso il sistema dei voucher/buoni di servizio, ciò che consente

(12) "I modelli di affidamento dei servizi sociali e l'attuazione dei sistemi di accreditamento" - Ricerca realizzata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Dipartimento di Teoria dello Stato dell'Università di Roma La Sapienza - Gennaio 2006.

agli utenti l'acquisto diretto delle prestazioni dagli enti accreditati (pubblici e privati), che quindi sono posti in concorrenza tra di loro, con conseguente stimolazione del confronto competitivo tra le strutture accreditate;

2. promozione e miglioramento della qualità dei servizi: gli operatori sono obbligati a garantire livelli strutturali e organizzativi predeterminati, pertanto, l'accreditamento diventa strumento di selezione dei soggetti erogatori e di monitoraggio e verifica delle prestazioni(13).

Nella prassi si è osservato che l'istituto dell'accreditamento ha trovato attuazione in ambito regionale attraverso tre diversi modelli(14):

1. modello del governo pubblico, caratterizzato dalla limitazione nel numero dei soggetti accreditabili sulla base della programmazione regionale e locale del fabbisogno;

2. modello dell'accreditamento libero, caratterizzato dalla concessione dell'accreditamento a tutte le strutture che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti, il cui apporto al servizio pubblico sarà definito da accordi contrattuali senza nessuna garanzia di accesso ai fondi;

3. modello degli accordi contrattuali in cui l'accreditamento viene sostituito da accordi negoziali con i soggetti erogatori dei servizi.

Indipendentemente dal modello utilizzato, per garantire la capacità degli esecutori e la qualità delle prestazioni la selezione del soggetto chiamato ad erogare il servizio deve avvenire garantendo adeguati livelli di trasparenza, previa valutazione della sussistenza di requisiti di onorabilità e di capacità professionale e tecnica adeguata.

Inoltre, tra i requisiti da prendere in considerazione devono rientrare anche la previsione di modalità di partecipazione degli utenti e dei loro familiari alla gestione e alla valutazione del servizio, nonché il rispetto dei diritti degli utenti riconosciuti da convenzioni internazionali, da disposizioni a tutela dei consumatori e dalle carte dei servizi.

Infine, l'accreditamento deve costituire un percorso dinamico; deve prevedere sia valutazioni periodiche dei fabbisogni di prestazioni e della qualità dei servizi, che verifiche del mantenimento dei requisiti e delle condizioni di accreditamento. Occorre, quindi, individuare le cause di decadenza dell'accreditamento stesso (perdita dei requisiti soggettivi, gravi inadempimenti, ecc.), cui collegare la risoluzione dei contratti in corso.

Quanto alle procedure di accreditamento, esse devono garantire adeguati livelli di trasparenza e di concorrenza e assicurare l'affidabilità morale e professionale dei soggetti esecutori, anche attraverso la verifica del rispetto, da parte degli stessi, dei diritti degli utenti riconosciuti da convenzioni internazionali, da disposizioni a tutela dei consumatori e dalle carte dei servizi. Il venir meno dei requisiti che hanno dato luogo all'accreditamento e/o l'accertamento di gravi inadempimenti nell'esecuzione delle prestazioni deve dar luogo alla decadenza dell'accreditamento e alla risoluzione dei contratti in corso.

6.2 Le convenzioni con le associazioni di volontariato.

Al fine di valorizzare l'apporto del volontariato nel sistema di interventi e servizi sociali (art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001) è stata prevista una riserva in favore delle organizzazioni di volontariato(15) per l'erogazione di servizi alla persona, in considerazione della particolare natura delle prestazioni e delle finalità sociali perseguite con l'affidamento del servizio (solidarietà sociale, accessibilità diffusa del servizio, equilibrio economico, garanzia del mantenimento dei livelli essenziali(16)). La deroga all'applicazione delle regole dell'evidenza pubblica può essere giustificata soltanto allorquando sussista l'attitudine del sistema a realizzare i principi di universalità, solidarietà, efficienza economica e adeguatezza.

Lo strumento individuato dalla legge n. 266 dell'11 agosto 1991 (legge quadro sul volontariato) per attuare la collaborazione tra gli enti pubblici e le organizzazioni di volontariato è la convenzione, che rappresenta lo strumento giuridico mediante il quale il soggetto pubblico riconosce in capo all'organizzazione i requisiti necessari per il perseguimento di obiettivi di interesse pubblico, mette a disposizione di tale soggetto le risorse necessarie per il perseguimento degli obiettivi predefiniti, controlla, verifica e valuta l'operato dell'organizzazione con riferimento all'attività affidata. La convenzione deve pertanto prevedere, quale contenuto necessario:

la descrizione delle obbligazioni assunte dalle parti;

---

(13) "I modelli di affidamento dei servizi sociali e l'attuazione dei sistemi di accreditamento", cit.

(14) "Sistema di accreditamento in ambito sociale" di Wanda Pinna Nossai - 2011.

(15) L'organizzazione di volontariato è un organismo costituito al fine di svolgere attività di volontariato - e quindi un'attività personale, spontanea, gratuita, senza fine di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà - che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni di appartenenza. Non è prevista l'assunzione di una forma giuridica determinata potendo le organizzazioni di volontariato assumere quella che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico. Caratteristiche essenziali dell'organizzazione di volontariato sono: - l'assenza di fini di lucro; - la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative; - la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti; - l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività dai contributi degli aderenti, di privati, dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti, contributi di organismi internazionali, donazioni e lasciti testamentari, rimborsi derivanti da convenzioni e entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

(16) Cfr. C. giust. UE, sez. II, 19 aprile 2007, causa C-444/2005-Stamatelaki; sez. V, 11/12/2014 C- 113/2013-Spezzino.

le disposizioni volte a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie ad assicurare la continuità del servizio e il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti;

la durata che deve essere preventivamente individuata in dipendenza della tipologia di servizio da erogare ed in modo da garantire la libertà di accesso;

le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità;

le modalità di rimborso delle spese;

le disposizioni che prevedono la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi dei volontari.

Le convenzioni possono essere stipulate con le organizzazioni iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'art. 6 della legge quadro(17) e che dimostrino attitudine e capacità operative. Pertanto, i soggetti selezionati per la stipula di convenzioni devono possedere i requisiti soggettivi di cui all'art. 3 della legge quadro (v. nota n. 15), oltre ai requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine (da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione) e capacità tecnica e professionale (intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari). Le procedure di selezione dei soggetti con cui stipulare convenzioni devono essere svolte nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza, individuando criteri di scelta che consentano l'adeguata valutazione dei requisiti normativamente previsti e favoriscano la piena espressione della capacità progettuale e organizzativa dei soggetti affidatari.

La convenzione deve avere ad oggetto attività ricomprese nel sistema integrato di interventi e servizi sociali che siano compatibili con l'organizzazione e le finalità degli enti di volontariato. L'attività deve essere svolta per finalità di solidarietà sociale, autoaiuto e reciprocità oppure come forma di collaborazione nell'attuazione di interventi complementari a servizi che richiedono un'organizzazione complessa. Pertanto, l'ambito preferenziale di azione dell'associazionismo nel contesto del sistema integrato di interventi e servizi sociali deve essere individuato nella funzione di supporto e di rinforzo a servizi già esistenti, nella proposizione e progettazione di interventi e servizi innovativi, nell'assunzione in proprio di interventi, nell'attività frutto di co-progettazione tra organizzazioni ed enti pubblici.

(17) La norma prevede che: "Le Regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato. Le Regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le Regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti".

Con specifico riferimento ai rimborsi, si evidenzia che gli stessi devono avere ad oggetto i soli costi fatturati e rendicontati, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili(18).

Inoltre, il rimborso dei costi indiretti (es. canoni di locazione, manutenzioni, spese generali) è consentito limitatamente alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto di affidamento(19).

Le convenzioni di cui alla legge n. 266/1991 possono essere stipulate in deroga ai principi dell'evidenza pubblica soltanto al fine di realizzare i principi di universalità, solidarietà, efficienza economica e adeguatezza e a condizione che siano rispettati i principi di imparzialità e trasparenza. Le convenzioni possono essere stipulate solo con organizzazioni di volontariato selezionate tra soggetti moralmente affidabili che siano in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 3 della legge n. 266 dell'11 agosto 1991 (assenza di fini di lucro, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, obbligo di formazione del bilancio) e di adeguata attitudine e capacità tecnica e professionale.

Le prestazioni erogate dalle organizzazioni di volontariato nell'ambito di convenzioni devono essere a titolo gratuito. I rimborsi possono avere ad oggetto i soli costi fatturati e rendicontati, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili. Il rimborso dei costi indiretti è consentito limitatamente alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto di affidamento.

6.3 L'acquisto di servizi e prestazioni dagli organismi no-profit.

I Comuni, al fine di realizzare il sistema integrato di interventi e servizi sociali garantendone i livelli essenziali, possono acquistare servizi e interventi organizzati dai soggetti del terzo settore (art. 5 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2011). Tale formula consente alle amministrazioni di continuare a esercitare in via diretta la funzione connessa all'erogazione dei servizi sociali, acquistando all'esterno i servizi strumentali di cui necessita, senza delegarne la gestione.

Al fine di garantire la concorrenza nel mercato e il rispetto dei principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, le stazioni appaltanti devono garantire la pubblicità del fabbisogno presunto di servizi in un determinato arco temporale e predeterminare le tariffe e le caratteristiche qualitative delle prestazioni. Gli erogatori di servizi devono essere fornitori

(18) Si evidenzia che l'attività prestata dai volontari deve essere a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate (con esclusione di qualsiasi rimborso forfettario), consentito entro i limiti preventivamente stabiliti e autorizzati dall'organizzazione in ragione anche dell'organizzazione specifica del servizio, della natura dei rapporti di lavoro, del rapporto numerico tra volontari e lavoratori stipendiati. Tale rimborso, che è a carico dell'organizzazione, rappresenta una delle voci di costo rimborsate dell'amministrazione. Si evidenzia che se non correttamente applicato, il rimborso dei volontari potrebbe costituire una forma di pagamento della prestazione del volontario in contrasto con la lettera della legge n. 266/1991.

(19) Cfr. Cons. St., 16.4.2015, n. 3208; tribunale amministrativo regionale Piemonte, 26.6.2015, n. 1082.

autorizzati o accreditati ai sensi dell'art. 11 della legge n. 328/2000, iscritti nell'apposito elenco, al fine di garantire il possesso dei requisiti soggettivi richiesti e dei requisiti di moralità (art. 5, comma 2, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2011). Sebbene la normativa preveda come eventuale la selezione dei predetti fornitori in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si ritiene che la stessa debba essere sempre effettuata al fine di assicurare un adeguato livello di qualità delle prestazioni, garantendo una maggiore partecipazione di aziende del terzo settore alle procedure di affidamento e prevenendo rischi di corruzione. In conformità alle indicazioni fornite dall'art. 4 del decreto in esame, tra i criteri da utilizzare per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa si indicano:

a) le modalità adottate per il contenimento del turn over degli operatori;

b) gli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;

c) la conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunità.

Si evidenzia che la norma in esame individua tra i criteri di valutazione dell'offerta anche il rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e delle norme in materia di previdenza e assistenza. Sul punto, si ritiene che, in analogia con quanto previsto dal Codice dei contratti, tale criterio debba essere, invece, richiesto come requisito di partecipazione.

I criteri individuati espressamente dalla norma devono essere integrati con gli elementi che l'amministrazione ritiene necessari per la valutazione della qualità dell'offerta in riferimento alla specifica prestazione richiesta (esperienza pregressa, risorse disponibili, qualità della proposta progettuale, ecc.).

Inoltre, si evidenzia che, come recentemente ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Basilicata, con deliberazione n. 57/2015/PAR del 30 luglio 2015, la possibilità di acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, da soggetti del terzo settore è giustificata soltanto quando sia necessaria per garantire i livelli essenziali dei servizi medesimi e a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione, ciò anche nel rispetto delle previsioni dell'art. 29 della legge n. 448/2000. Pertanto, le amministrazioni possono procedere in tal senso soltanto previa valutazione della ricorrenza di entrambi i presupposti suindicati, di cui deve essere fornita idonea motivazione.

L'acquisto sul mercato di servizi da soggetti del terzo settore in deroga alle disposizioni del Codice dei contratti deve avvenire previa adeguata pubblicità del fabbisogno presunto di servizi in un determinato arco temporale e predeterminando le tariffe e le caratteristiche qualitative delle prestazioni. Gli erogatori dei servizi devono essere selezionati tra i fornitori autorizzati o accreditati, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Le amministrazioni possono preferire l'acquisto all'esterno del servizio da soggetti del terzo settore rispetto alla produzione interna dello stesso soltanto quando ciò sia necessario a garantire i livelli essenziali dei servizi e a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione.

6.4 L'affidamento della gestione dei servizi alla persona.

Diversamente dal caso analizzato nel paragrafo precedente, i Comuni possono affidare la gestione dei servizi sociali agli organismi del terzo settore. In ottemperanza ai principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) e al principio di libera concorrenza tra i privati, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie sugli affidamenti dei servizi da parte della pubblica amministrazione, devono essere privilegiate le procedure di aggiudicazione ristrette e negoziate e il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 6 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001)(20). Il dato letterale della norma, indicando la preferenza per le procedure ristrette e negoziate, sembra introdurre una deroga meno ampia di quella contenuta nel decreto legislativo n. 163/2006 che, per i servizi sociali, prevede unicamente il ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 27. Sulla base di tale considerazione, appare pertanto, utile indicare alle stazioni appaltanti di ricorrere per gli affidamenti di importo elevato a procedure ristrette di cui al Codice dei contratti.

Per questa tipologia di affidamenti è prevista, quindi, una riserva in favore dei soggetti del terzo settore, con l'obbligo del rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti per quanto concerne le procedure di scelta dei contraenti, ciò che conferma la contrarietà per l'affidamento fiduciario, ribadita anche dalla nuova direttiva 2014/24/UE.

Le stazioni appaltanti devono, quindi, osservare almeno le norme applicabili ai servizi esclusi di cui all'allegato IIB. Si applica, quindi, l'art. 27 del Codice secondo cui l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità e deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto. Infine, per quanto non espressamente previsto dal Codice, trova applicazione l'art. 2, commi 2, 3 e 4, secondo cui le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e delle disposizioni del Codice Civile.

In osservanza alle indicazioni fornite dall'Autorità nella deliberazione n. 102 del 5 novembre 2009, sebbene i servizi rientranti nell'allegato II B siano soggetti, a stretto rigore, solo alle norme richiamate dall'art. 20 del decreto legislativo n. 163/2006, oltre a quelle espressamente indicate negli atti di gara (in virtù del c.d. principio di autovincolo), quando il valore dell'appalto è superiore alla

(20) Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 3 dicembre 2008, n. 5943; 22 aprile 2008, n. 1856; 8 ottobre 2007, n. 5217; 22 marzo 2007, n. 1369; tribunale amministrativo regionale Lazio, Sez. III ter, 5 febbraio 2008, n. 951.

soglia comunitaria è necessaria anche una pubblicazione a livello comunitario, in ossequio al principio di trasparenza (cui è correlato il principio di pubblicità), richiamato dall'art. 27 del Codice dei contratti(21).

Inoltre, le stazioni appaltanti devono porre particolare attenzione nell'individuazione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di valutazione dell'offerta, al fine di evitare l'adozione di scelte che potrebbero avere effetti distorsivi della concorrenza. In particolare, le amministrazioni devono adottare particolari cautele nel richiedere, quale requisito di partecipazione o di prevedere, come elemento di valutazione dell'offerta, lo svolgimento di servizi analoghi sul territorio di riferimento o l'aver già attivato e sperimentato forme di collaborazione con la medesima amministrazione o con altri soggetti pubblici o privati operanti sul territorio medesimo. Sul punto, si evidenzia che la giurisprudenza, comunitaria e nazionale, e gli orientamenti dell'Autorità hanno costantemente rilevato l'illegittimità delle limitazioni territoriali nelle procedure di aggiudicazione, anche in caso di affidamenti di valore inferiore alle soglie comunitarie, perché in contrasto con il principio costituzionale di parità di trattamento di cui all'art. 3 della Costituzione e con la normativa comunitaria in materia di appalti di servizi, che impone alle amministrazioni aggiudicatrici parità di trattamento tra i relativi prestatori(22). In particolare, il Comunicato del Presidente dell'Autorità del 20 ottobre 2010 «Bandi di gara e limitazioni di carattere territoriale», ha chiarito che le clausole volte a favorire l'affidamento di soggetti radicati nel territorio, anche nel caso in cui le stesse trovino conferma in disposizioni normative regionali «devono ritenersi non conformi ai principi di uguaglianza e di libera circolazione delle persone e delle cose, costituendo, peraltro, una limitazione del diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro»(23). Peraltro, nel citato Comunicato è anche indicato che il divieto trova un limite connesso «alle reali esigenze di esecuzione del contratto». Pertanto, l'amministrazione può richiedere la dimostrazione della conoscenza del territorio di riferimento, ottenuta anche grazie allo svolgimento di servizi analoghi sullo stesso, ai fini della partecipazione alla procedura di selezione o dell'attribuzione di un punteggio ulteriore, soltanto nei casi in cui ciò si giustifichi in relazione a particolari esigenze di esecuzione della prestazione.

Inoltre, si evidenzia che, nel caso in cui l'erogazione del servizio richieda un lavoro di rete, ovvero il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio, l'amministrazione deve evitare, laddove possibile, di richiedere ai fini della partecipazione o della valutazione dell'offerta di aver già attivato convenzioni con tali soggetti, prevedendo, invece, tale requisito ai soli fini dell'esecuzione. In particolare, l'amministrazione potrebbe richiedere al soggetto affidatario di attivare, prima della sottoscrizione del contratto, protocolli, accordi, patti, intese, convenzioni o impegni con altri enti pubblici o privati presenti nel territorio. Al fine di evitare il ritardo nella sottoscrizione del contratto, la stazione appaltante potrebbe acquisire preventivamente l'impegno degli enti interessati in ordine alla conclusione degli accordi di collaborazione con il futuro affidatario del servizio.

Infine, si evidenzia che, nel rispetto delle previsioni del citato art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001, i contratti di affidamento devono prevedere forme e modalità per la verifica delle prestazioni, ivi compreso il mantenimento dei livelli qualitativi concordati, e devono individuare i provvedimenti da adottare in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali. Sul punto, si rinvia a quanto indicato nel paragrafo 13 relativo ai controlli.

Le amministrazioni possono riservare la gestione dei servizi sociali agli organismi del terzo settore nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili ai servizi esclusi di cui all'allegato II B del Codice, privilegiando le procedure di aggiudicazione ristrette e negoziate e il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Le stazioni appaltanti devono porre particolare attenzione nell'individuazione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di valutazione dell'offerta, al fine di evitare l'adozione di scelte che potrebbero avere effetti distorsivi della concorrenza.

7. Gli affidamenti dei servizi e delle forniture nel settore dell'accoglienza ai richiedenti e titolari di protezione internazionale.

Accanto alle procedure previste per gli affidamenti di servizi sociali di cui alla legge n. 328/2000, si ritiene utile, in questo paragrafo, proporre alcune indicazioni per i servizi di accoglienza ai richiedenti e titolari di protezione internazionale e riprendere, nel prossimo paragrafo, la questione relativa agli affidamenti a cooperative sociali, già oggetto di precedenti interventi da parte dell'Autorità (*cfr.* Deliberazione n. 34/2011 e determinazione n. 3/2012).

Da alcuni anni la domanda di servizi di accoglienza sta registrando un aumento esponenziale. Dai dati diffusi da Eurostat, risulta che i richiedenti protezione internazionale nell'Unione europea sono stati 626 mila nel 2014, con un aumento del 44% rispetto al 2013, e che l'Italia è il Paese con l'aumento più considerevole. Inoltre, l'afflusso di tali soggetti è ulteriormente aumentato nei primi mesi del 2015, anche in conseguenza di alcune crisi in Medio Oriente e in Nord Africa, quale quella siriana.

Il sistema posto in essere per garantire l'accoglienza, a livello nazionale e locale, prevede l'individuazione di strutture di primo soccorso, destinate agli immigrati irregolari, e delle strutture di secondo livello, destinate a quelli regolarmente soggiornanti.

(21) Sul punto si veda anche la Comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici» (2006/C 179/02), nella quale viene ribadito che, sebbene non obbligatoria, è comunque auspicabile la pubblicazione sulla G.U.U.E. degli avvisi per le procedure relative ai contratti soprasoglia di cui all'Allegato IIB.

(22) Si vedano, tra l'altro, le Deliberazioni Autorità n. 31/2012 e n. 95/2012.

(23) Cfr. Corte cost., 22 dicembre 2006, n. 440.

Le strutture di prima accoglienza sono gestite dalle Prefetture in forza delle disposizioni della legge 30 dicembre 1995 n. 563 e del relativo Regolamento di attuazione, decreto del Ministro dell'interno n. 233 del 2 gennaio 1996(24). L'accoglienza è garantita, in tali casi, direttamente o tramite affidamento del servizio in convenzione con enti, associazioni o cooperative. L'affidamento deve avvenire sulla base di procedure di evidenza pubblica volte a garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento e trasparenza e ad assicurare la selezione di soggetti in possesso di adeguati requisiti soggettivi e di capacità tecnica e professionale(25).

Poiché, spesso, la prima accoglienza può avvenire in situazioni emergenziali e, comunque, con cadenze non predeterminabili, è opportuno che le strutture vengano individuate preventivamente, sulla base di previsioni circa le esigenze di accoglienza. Al riguardo, il citato decreto ministeriale n. 233/96 indica l'opportunità che vengano utilizzati, «ove possibile, se immediatamente funzionali e previo parere del Ministero delle finanze - beni immobili di proprietà dello Stato, che sono conferiti in uso gratuito per servizio governativo dall'amministrazione demaniale al Ministero dell'interno».

Le strutture di seconda accoglienza sono gestite dai Comuni e organizzate come Centri di accoglienza per stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza(26). Tali centri assicurano, ove possibile, l'assistenza sanitaria, sociale e culturale attraverso i seguenti modelli organizzativi:

a) residenze sociali temporanee/residenze sociali di transizione, destinate a ospitare, nell'arco di un anno, immigrati — singoli lavoratori o in stato di temporanea disoccupazione — dietro corresponsione, da parte del beneficiario, di una retta mensile di partecipazione alle spese di gestione;

(24) L'art. 3 della legge in esame prevede, fra l'altro, che le Prefetture, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza connesse al verificarsi di sbarchi di immigrati irregolari possono disporre interventi di prima assistenza in favore degli stessi, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati individuando le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze. Dette strutture, organizzate come centri di accoglienza per i richiedenti asilo (CARA), oppure centri di identificazione ed espulsione (CIE), sono destinate a garantire un primo soccorso limitato al tempo strettamente necessario per stabilire l'identità dello straniero e la legittimità della sua permanenza nel territorio italiano.

(25) In caso di particolari situazioni di emergenza, il Ministero dell'interno ha fornito indicazioni operative alle Prefetture con la circolare n. 14906 del 17 dicembre 2014, nel senso di esplorare in via prioritaria la disponibilità degli enti locali ad assicurare servizi secondo quanto previsto nelle linee guida dello SPRAR. Nel caso in cui sia necessario rivolgersi al settore privato, è stato raccomandato l'avvio di nuove procedure di gara per l'affidamento dei servizi e la stipula di convenzioni, sempre facendo riferimento alle linee guida suindicate. Inoltre, è stata evidenziata la necessità di prevedere la cessazione anticipata delle convenzioni rispetto alla scadenza stabilita al venir meno delle esigenze di accoglienza. Il Ministero ha individuato, altresì, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine della valutazione dell'offerta, specificando che il prezzo pro die/pro capite fin ad allora praticato si è collocato tra i 30 e i 35 euro.

(26) Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione».

b) residenze sociali di transizione rientranti nel progetto SPRAR (Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati istituito con la legge 30 luglio 2002, n. 189), destinate a ospitare cittadini richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

L'accoglienza nell'ambito del sistema dello SPRAR viene gestita mediante la partecipazione dei Comuni ai bandi finanziati annualmente dal Ministero dell'interno mediante il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA)(27), cui possono accedere gli Enti Locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione umanitaria (R.A.R.U.). Gli enti locali possono partecipare in partenariato con i soggetti del terzo settore che intervengono in qualità di «enti attuatori». La questione dell'affidamento dei servizi di accoglienza è stata affrontata dall'Autorità, tra l'altro, con le deliberazioni n. 25/2012 e n. 7/2014, specificando che i servizi resi per la gestione dei centri di accoglienza possono essere qualificati come servizi sociali rientranti nell'allegato IIB del Codice dei Contratti. Pertanto, per la scelta dei soggetti attuatori: *i)* «le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a rispettare i principi del Trattato, dai quali discende anche il vincolo di predeterminazione dei criteri selettivi nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa in ragione di un'analitica indicazione delle componenti della prestazione»; *ii)* «quando il valore dell'appalto sia superiore alla soglia comunitaria è opportuna una pubblicazione a livello comunitario, in ossequio al principio di trasparenza (cui è correlato il principio di pubblicità), richiamato dall'art. 27 decreto legislativo n. 163/2006 come applicabile anche ai contratti c.d. esclusi»; *iii)* «in caso di utilizzo di risorse pubbliche, nell'ambito di un progetto di co-progettazione, l'individuazione del soggetto privato affidatario dei servizi va effettuata mediante confronto concorrenziale nel rispetto dei principi generali della trasparenza e della par condicio».

Il Ministero dell'interno con il «Manuale operativo per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale» e le «Linee guida per la presentazione delle domande di contributo per il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo», ha fornito indicazioni operative a garanzia della qualità delle prestazioni. In particolare, ha previsto che la prestazione oggetto dell'affidamento deve essere l'accoglienza integrata dei beneficiari, finalizzata alla riconquista dell'autonomia individuale degli stessi e, pertanto, deve prevedere la messa in atto di interventi materiali di base (vitto e alloggio), contestualmente a servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale (servizi

(27) Le proposte progettuali presentate dai Comuni vengono valutate in ordine alla qualità (aderenza rispetto ai risultati attesi e alle attività richieste, complementarietà con altri progetti, conoscenza del territorio e partecipazione ad una rete a livello locale, coerenza delle previsioni di spesa per il personale impiegato stabilmente, per le attività di accoglienza e per le attività di inserimento), all'organizzazione delle attività progettuali (modalità attuative, procedure di monitoraggio, gestione e controllo, rispondenza della proposta agli obiettivi,), alle strutture di accoglienza e all'equipe multidisciplinare impiegata nelle attività. All'esito della valutazione è redatta una graduatoria in base alla quale viene effettuata la ripartizione del Fondo.

minimi garantiti(28)). Inoltre, ha individuato le modalità di attuazione dei progetti (presa in carico, équipe multidisciplinare, condizioni dell'accoglienza, strutture di accoglienza), nonché le procedure di monitoraggio delle attività e di verifica del raggiungimento degli obiettivi e del mantenimento dei livelli di prestazione concordati (relazioni, schede di monitoraggio e presentazione dei rendiconti finanziari, modalità di raccolta, archiviazione e gestione dati).

Ciò premesso, circa la natura degli affidamenti per i servizi di accoglienza, si ricorda che la Commissione europea è recentemente intervenuta sul punto(29), distinguendo tra esigenze di lavori (la manutenzione e la predisposizione di strutture idonee all'accoglienza), di forniture (beni di prima necessità, vitto, ecc.) e di servizi (di cui si è parlato sopra). Secondo la Commissione, si applica la direttiva 2004/18/UE per gli affidamenti di lavori, forniture e per i servizi quali il trasporto e le pulizie, mentre per gli altri servizi valgono le disposizioni previste per i servizi esclusi.

Il quadro regolamentare italiano sembra divergere, dunque, da quello disegnato dalla Commissione europea nella propria Comunicazione (come tale, quindi, non vincolante), in quanto maggiormente orientato all'integrità del servizio. A ben vedere, però, l'obbligo dell'accoglienza integrata ricade sulle Prefetture e sui Comuni, i quali devono garantire la soddisfazione del bisogno in tutte le sue sfaccettature, e non sull'erogatore del servizio. Pertanto, le stazioni appaltanti devono garantire l'erogazione del servizio adottando le precauzioni più idonee ad evitare l'introduzione di barriere all'accesso. A tal fine devono seguire le indicazioni già fornite al paragrafo 2 delle presenti Linee guida per favorire la massima partecipazione, la rotazione dei soggetti affidatari e l'accesso al mercato delle piccole e medie imprese, anche prevedendo l'affidamento per lotti, la partecipazione in forma aggregata, il ricorso all'istituto dell'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di capacità economica, tecnica e professionale(30) oppure la possibilità di subappaltare una parte del servizio(31).

Sempre in un'ottica di apertura alla concorrenza e di *favor partecipationis*, le amministrazioni dovrebbero assicurare, ad esempio, la separazione della struttura dalla gestione del servizio, prevedendo che le infrastrutture necessarie all'accoglienza siano preventivamente individuate in fase di programmazione tra le strutture di proprietà dell'ente o del demanio (ad esempio ex-caserme o ospedali dismessi) o messe a disposizione mediante la locazione di fabbricati che non richiedano notevoli adeguamenti, l'edificazione *ex novo* o la ristrutturazione/riconversione di fabbricati esistenti (p.es. caserme, scuole, strutture sportive). In tal modo, la selezione dei gestori è indipendente dalla proprietà della struttura e può essere effettuata considerando esclusivamente l'effettiva capacità di esecuzione della prestazione dedotta in contratto.

Inoltre, si eviterebbe anche il verificarsi di fenomeni di lock-in, esaminati in alcune recenti vicende giudiziarie, che legherebbero di fatto l'amministrazione al gestore in quanto proprietario della struttura, con conseguente difficoltà di affidare il servizio a soggetto diverso alla scadenza dell'affidamento originario.

Un ulteriore effetto distorsivo della concorrenza deriva dal ricorso a proroghe delle convenzioni in atto o ad affidamenti diretti per far fronte alle necessità di accoglienza in situazioni di estrema urgenza o emergenza. In tali casi, al fine di salvaguardare i principi di parità di trattamento e trasparenza, assume particolare importanza un'adeguata programmazione che tenga conto anche di possibili situazioni di eccezionale emergenza/urgenza individuando preventivamente i mezzi per farvi fronte efficacemente. Lo strumento più adeguato a garantire il rispetto dei principi summenzionati, anche nell'urgenza, è rappresentato dagli accordi-quadro che consentono di selezionare pre-

(28) Mediazione linguistico-culturale; accoglienza materiale; orientamento e accesso ai servizi del territorio; formazione e riqualificazione professionale; orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo; orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo; orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale; orientamento e accompagnamento legale; tutela psico-socio-sanitaria.

(29) La Commissione europea, con la Comunicazione al Parlamento e al Consiglio COM(2015)-454 del 9 settembre 2015 ha individuato le modalità di affidamento più idonee al soddisfacimento adeguato e tempestivo dei bisogni più immediati dei richiedenti asilo, attraverso la rapida messa a disposizione di infrastrutture (alloggi), beni e servizi di prima necessità e fornito indicazioni sull'ambito di applicazione della normativa comunitaria con riferimento agli affidamenti di lavori, servizi e forniture nel settore dell'asilo, individuando le rispettive soglie di rilevanza. In particolare, per quanto attiene alla scelta delle procedure da adottare per l'affidamento di contratti nel settore dell'asilo, la Commissione ha evidenziato che, per gli appalti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva, l'amministrazione aggiudicatrice può scegliere di aggiudicare l'appalto seguendo una procedura aperta o ristretta (articolo 28 della direttiva) nel rispetto dei termini per la ricezione delle offerte previsti dalla normativa, oppure, in caso di urgenza mediante il ricorso a procedure aperte o ristrette «accelerate» (che prevedono la riduzione dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione e/o delle offerte). Soltanto per i casi di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici è possibile avvalersi, in via eccezionale, della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, al ricorrere delle seguenti condizioni che devono essere soddisfatte cumulativamente e interpretate in senso restrittivo: - imprevedibilità dell'evento (es. improvviso e imprevedibile aumento dei richiedenti asilo); - impossibilità di rispettare i termini di scadenza generali e quelli previsti per le procedure accelerate (es. per la necessità di far fronte ai bisogni immediati dei richiedenti asilo); - nesso di causalità tra l'evento imprevedibile e l'estrema urgenza; - utilizzo della deroga nella misura strettamente necessaria: le procedure negoziate senza previa pubblicazione possono dare la possibilità di rispondere adeguatamente alle necessità immediate e supplire fino a quando non si troveranno soluzioni più stabili, quali contratti-quadro di forniture e servizi aggiudicati tramite procedure regolari (comprese quelle accelerate).

(30) Sul punto si precisa che ai servizi esclusi di cui all'allegato IIB del Codice non trovano applicazione le norme del Codice dei contratti in materia di avvalimento, ma la stazione appaltante può decidere di autovincolarsi al rispetto di tali disposizioni prevedendo la relativa possibilità nel bando di gara (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 15/11/2011 n. 6040; parere di precontenzioso dell'Autorità n. 139 del 30/07/2013). In tal caso, la stazione appaltante può consentire il ricorso all'avvalimento nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Contratti e dei limiti ivi stabiliti.

(31) L'art. 27, comma 3, del Codice lascia all'amministrazione la facoltà di stabilire o meno il divieto del subappalto, in deroga al principio generale secondo cui il subappalto per i contratti pubblici sottoposti alla disciplina del Codice non può essere vietato, nel rispetto della libertà delle scelte imprenditoriali dei concorrenti economici. Nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice dovesse riconoscere, negli atti di gara, la facoltà di subappaltare, si applica la disciplina generale del subappalto fissata dall'art. 118 del Codice dei Contratti, che si estende anche ai servizi e forniture (cfr. Deliberazione 72/2007).

ventivamente, mediante procedure ad evidenza pubblica, i possibili erogatori dei servizi con i quali sottoscrivere specifici accordi nel momento in cui si concretizza l'esigenza dell'accoglienza.

In ogni caso, attesa la particolare natura e complessità delle prestazioni da erogare nell'ambito dei servizi di accoglienza, si richiama l'attenzione delle amministrazioni sull'importanza e sulla necessità del monitoraggio dell'esecuzione del contratto, in relazione agli esiti e agli scostamenti tra quanto preventivato e quanto fornito. A tal fine è opportuno che il servizio di accoglienza si concluda con un momento di sintesi e di verifica che, anche con il supporto di appositi strumenti (es. questionari di rilevazione), miri a ricevere un primo riscontro dall'utente in merito al gradimento e alla soddisfazione nei confronti del servizio erogato, verificando l'efficacia, l'efficienza e la qualità delle prestazioni fornite e il raggiungimento degli obiettivi di accoglienza, assistenza, recupero e integrazione.

I servizi resi per la gestione dei centri di accoglienza di richiedenti protezione internazionale rientrano prevalentemente tra quelli di cui all'allegato IIB del Codice dei contratti e, pertanto, devono essere affidati in osservanza dell'art. 27 del Codice. Le stazioni appaltanti, nell'erogazione di tali servizi, devono adottare le precauzioni più idonee a favorire la massima partecipazione, evitando l'introduzione di barriere all'accesso, attraverso misure quali la separazione tra proprietà e gestione e la divisione in lotti. Il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza deve essere assicurato anche in situazioni di urgenza/emergenza. Ciò può avvenire attraverso l'utilizzo degli accordi-quadro che consentono di selezionare preventivamente, mediante procedure ad evidenza pubblica, i possibili erogatori dei servizi con i quali sottoscrivere specifici accordi nel momento in cui si concretizza l'esigenza dell'accoglienza.

Le amministrazioni devono prevedere azioni di monitoraggio dell'esecuzione del contratto per assicurare la verifica periodica dell'efficacia, efficienza e qualità delle prestazioni fornite e del raggiungimento degli obiettivi di accoglienza, assistenza, recupero e integrazione.

8. Gli affidamenti alle cooperative sociali.

In attuazione dell'art. 45 della Costituzione ed allo scopo di promuovere opportunità di occupazione e inclusione sociale tramite un modello di cooperazione, la legge 8 novembre 1991, n. 381 consente l'affidamento di appalti pubblici, anche in deroga alla disciplina generale in materia di contratti della pubblica amministrazione, purché ricorrano le condizioni previste dall'art. 5 del citato testo normativo. Più precisamente quest'ultimo recita: ‹‹gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'Iva sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1(32). Le convenzioni in parola sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza (art. 5, comma 1, come modificato dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190)››. Al fine di garantire la corretta applicazione di siffatta deroga, è necessario individuarne precisamente i limiti soggettivi ed oggettivi.

Sotto il primo profilo si osserva che la legge n. 381/1991 individua due distinte tipologie di cooperative:

cooperative di tipo A, che svolgono servizi socio-sanitari ed educativi, volti, attraverso l'impiego di soci lavoratori, a fornire servizi socio-sanitari ed educativi a favore di persone bisognose di intervento in ragione dell'età, della condizione familiare, personale o sociale;

cooperative di tipo B, che svolgono attività diverse da quelle di tipo A (agricole, industriali, commerciali o di servizi), al fine di promuovere l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Entrambe le tipologie in esame sono riconducibile alla categoria generale della «società cooperativa» di cui l'art. 2511 c.c.; conseguentemente le stesse devono essere iscritte nel registro delle imprese per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica e devono osservare le specifiche disposizioni del codice civile per esse dettate (Libro V, Titolo VI, Capo *I)*, nonché, per quanto non previsto dal citato Titolo, le norme sulle società per azioni se compatibili. Le cooperative sociali, inoltre, sono incluse *ex lege* nell'ambito della categoria più ristretta delle cooperative a mutualità prevalente, questa circostanza consente a tali società di godere di specifici benefici fiscali, previa iscrizione nell'apposito albo ministeriale(33),

(32) La previsione del primo comma, come è noto, è stata modificata dall'art. 20, legge n. 52/1996, a seguito dell'avvio, da parte della Commissione europea, di un procedimento di infrazione a carico dell'Italia per violazione dei principi comunitari concernenti la libera concorrenza e il mercato. La disposizione originaria consentiva di stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, senza specificare ulteriori limitazioni. È stato quindi necessario intervenire sulla norma limitando la deroga, nel nuovo primo comma, al di sotto delle soglie Comunitarie. Parallelamente è stato ridefinito l'ambito soggettivo di applicazione della disposizione, estendendolo, da un lato, agli enti pubblici economici ed alle società di capitali a partecipazione pubblica e, dall'altro, specificando che parti delle convenzioni possono essere, oltre alle cooperative di tipo B, anche «analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea».

(33) L'albo, istituito presso il Ministero delle attività produttive con decreto ministeriale 23 giugno 2004, successivamente modificato con decreto ministeriale 6 giugno 2013, ha anche una funzione anagrafico-statistica, in quanto serve a censire tutte le società cooperative. Il Ministero cura la tenuta dell'albo per il tramite delle camere di commercio, a cui spetta la raccolta delle notizie, la pubblicità dei dati e la comunicazione alle cooperative del numero di iscrizione. Attualmente l'albo si compone di tre sezioni: - nella prima sezione sono iscritte le società cooperative a mutualità prevalente di cui agli articoli 2512, 2513 e 2514 c.c.; - nella seconda sezione sono iscritte le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente; - nella terza sezione sono iscritte le società di mutuo soccorso.

presso il quale depositano annualmente i propri bilanci ex art. 2512 c.c.(34).

Come precisato dalla Ministero del lavoro con circolare n. 153/1996 le cooperative sociali possono svolgere le attività di tipo A e di tipo B (Direzione Generale della Cooperazione Divisione) nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento esplicitamente indicate nell'oggetto sociale siano tali da postulare attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali (art. 1 legge n. 381/1991);

2. il collegamento funzionale tra le attività di tipo A e B risulti chiaramente indicato nello statuto sociale;

3. l'organizzazione amministrativa delle cooperative consenta la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.

La necessità di preservare una netta separazione tra le attività di tipo A e di tipo B, anche nell'ambito delle cooperative miste, deriva dal diverso regime giuridico cui sono sottoposte: la deroga contenuta nell'art. 5, si applica solo agli affidamenti disposti a favore delle cooperative di tipo B; di contro le cooperative di tipo A concorrono sul mercato con gli altri operatori economici in caso di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica dei servizi socio-sanitari ed educativi.

Sotto il profilo oggettivo si osserva che «il regime di favore» previsto per gli affidamenti alle cooperative di tipo B è subordinato al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) l'importo stimato dell'affidamento al netto dell'Iva deve essere inferiore alla soglia comunitaria;

b) l'affidamento deve avere ad oggetto la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi;

c) l'affidamento deve essere finalizzato a creare opportunità di lavoro per i soggetti svantaggiati;

d) questi ultimi devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa (art. 4, comma 2, legge n. 381/1991).

La locuzione «soggetti svantaggiati» comprende: ‹‹gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-*bis*, 47-*ter* e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'art. 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni›› (art. 4 della legge n. 381/1991).

La legge 8 novembre 1991, n. 381 consente l'affidamento di appalti pubblici, anche in deroga alla disciplina generale in materia di contratti pubblici, solo nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni previste dall'art. 5 del citato testo normativo.

8.1 Limiti soggettivi degli affidamenti a cooperative sociali.

Secondo l'art. 5, legge n. 381/1991 le cooperative sociali di tipo B possono beneficiare del regime preferenziale di affidamento purché abbiano almeno il trenta per cento dei lavoratori (soci o non) costituito da persone svantaggiate ai sensi dell'art. 4 della medesima legge (art. 5, comma 1).

In considerazione delle finalità sociali, che giustificano la deroga di cui all'art. 5 in esame, si ritiene che la percentuale di lavoratori svantaggiati debba essere riferita sia al numero complessivo dei lavoratori della cooperativa sia a quello che esegue le singole prestazioni dedotte in convenzione. Una diversa interpretazione, infatti, rischierebbe di consentire solo in minima parte di raggiungere l'obiettivo dell'inclusione sociale dei soggetti svantaggiati a fronte di una rilevante compressione della concorrenza e, pertanto, non risulterebbe conforme ai principi di adeguatezza e proporzionalità dell'azione amministrativa.

L'affidamento avviene mediante la stipulazione di apposita convezione, la quale costituisce la fonte delle obbligazioni delle parti. Presupposto per procedere a tale stipula è l'iscrizione della cooperativa all'albo regionale di cui all'art. 9, comma 1, legge n. 381/1991, che viene effettuata sulla base di un insieme di elementi concernenti la capacità professionale ed economico finanziaria della cooperativa(35). Si ritiene che l'iscrizione in parola costituisca specifico requisito soggettivo richiesto dal legislatore per beneficiare della deroga in esame, conseguentemente, la stessa deve perdurare per tutta la durata dell'affidamento(36) e la cancellazione dall'albo deve essere prevista come causa di risoluzione della convenzione.

Secondo la giurisprudenza amministrativa l'iscrizione in parola non limita di per sé la capacità operativa della cooperativa al solo ambito territoriale corrispondente alla Regione nel cui albo essa è stata iscritta, poiché una simile limitazione sarebbe contraria alla stessa logica della

(34) In considerazione delle peculiari agevolazioni di cui godono, il legislatore ha ritenuto necessario sottoporre le società cooperative a specifica attività di vigilanza e controllo sulla gestione (art. 2545-quaterdecies c.c.). La vigilanza si concretizza soprattutto in un'attività ispettiva, a cadenza annuale o biennale, a seconda delle caratteristiche e delle dimensioni degli enti cooperativi, svolta dal Ministero dello sviluppo economico; tuttavia, nei casi in cui le cooperative siano iscritte ad associazioni giuridicamente riconosciute, le ispezioni sono effettuate dalle associazioni stesse), e può dare origine ai provvedimenti di cui agli articoli 2545-sexiesdecies codice civile e ss.

(35) L'iscrizione all'albo regionale di cui all'art. 9, comma 1, legge n. 381/1991 è requisito obbligatorio solo nel caso in cui si intenda ricorrere all'affidamento ex art. 5, comma 1, lettera b, legge n. 381/1991 mediante il modulo convenzionale, ma non nel caso in cui l'affidamento abbia ad oggetto attività di cui alla tipologia a) di detto articolo (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 9.7.2015, n. 3445, il quale ha ritenuto che non doveva essere escluso dalla gara per l'affidamento del servizio di assistenza ad alunni disabili presso strutture scolastiche un consorzio, pur se non in possesso della predetta iscrizione).

(36) Cfr. Autorità parere n. 40 del 2 aprile 2009.

normativa, finalizzata a disciplinare un fenomeno di rilievo nazionale(37). Non può nemmeno essere richiesto di dimostrare l'equipollenza delle abilitazioni di cui già in possesso con quelle della Regione interessata, perché ciò equivarrebbe a una nuova autorizzazione mascherata(38).

Va, infine, ricordato sul punto che, laddove l'albo non sia stato istituito, le cooperative sociali devono, comunque, attestare il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 4 della legge n. 381/1991(39).

Occorre, inoltre, considerare che, secondo la previsione dell'art. 8, le disposizioni della legge in esame si applicano anche ai consorzi costituiti come società cooperative aventi base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.

Sotto il profilo soggettivo gli affidamenti in deroga alla disciplina generale dettata in materia di contratti pubblici sono consentiti dall'art. 5, legge n. 381/1991 solo se disposti a favore di cooperative sociali di tipo B, che abbiano almeno il trenta per cento dei lavoratori (soci o non) costituito da persone svantaggiate ai sensi dell'art. 4 legge n. 381/91 ovvero di consorzi costituiti come società cooperative aventi base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali (art. 8, legge n. 381/1991). In considerazione delle finalità sociali, che giustificano la deroga del citato art. 5, la suddetta percentuale di lavoratori svantaggiati deve essere riferita sia al numero complessivo dei lavoratori della cooperativa sia a quello che esegue le singole prestazioni dedotte in convenzione.

L'affidamento avviene mediante la stipulazione di apposita convezione, la quale costituisce la fonte delle obbligazioni delle parti. Presupposto per procedere a tale stipula è l'iscrizione della cooperativa all'albo regionale di cui all'art. 9, comma 1, legge n. 381/1991, che viene effettuata sulla base di un insieme di elementi concernenti la capacità professionale ed economico-finanziaria della cooperativa stessa.

8.2 Limiti oggettivi degli affidamenti a cooperative sociali.

La deroga di cui all'art. 5, legge n. 381/1991, è finalizzata a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate ed è prevista solo per gli affidamenti aventi ad oggetto la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari, di importo inferiore alle soglie comunitarie. Conseguentemente, benché lo spettro delle attività che possono essere svolte dalle cooperative sociali di tipo B sia più ampio, l'oggetto della convenzione non può essere costituito dall'esecuzione di lavori pubblici, né dalla gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica(40). L'utilizzo dello strumento convenzionale è, infatti, ammesso per la sola fornitura di beni e servizi strumentali, cioè svolti in favore della pubblica amministrazione e riferibili ad esigenze strumentali della stessa, dovendo escludersi l'interpretazione estensiva della norma poiché la stessa costituisce deroga al principio di concorrenza(41). Ne consegue che non è possibile fare rientrare nel suo campo di applicazione contratti diversi da quelli specificamente indicati dal legislatore(42).

Ciò che occorre sottolineare è che l'oggetto della convenzione non si esaurisce nella mera fornitura di beni e servizi strumentali, ma è qualificato dal perseguimento di una peculiare finalità di carattere sociale, consistente nel reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati: proprio in ragione di tale finalità, è prevista, limitatamente alle procedure di affidamento, la deroga alle regole ordinarie dettate dal Codice dei contratti per gli appalti sotto soglia. Occorre, pertanto, che il profilo del reinserimento lavorativo, unitamente al successivo monitoraggio dello stesso in termini quantitativi e qualitativi, sia considerato nell'ambito della convenzione e, a monte, della determina a contrarre adottata dalla stazione appaltante ex art. 11, comma 2, del Codice dei contratti.

La peculiarità dell'oggetto dell'affidamento determina la necessità di contemperare la finalità del reinserimento lavorativo con il principio generale in materia di appalti pubblici della ragionevole durata dell'affidamento. Le amministrazioni, pertanto, devono definire adeguatamente la durata delle convenzioni avuto riguardo all'oggetto delle stesse, affinché, nel perseguire gli obiettivi stabiliti nel progetto di reinserimento, non sia di fatto preclusa ad altre cooperative la possibilità di promuovere i propri progetti di inserimento(43).

Sotto il profilo oggettivo gli affidamenti in deroga alla disciplina generale dettata in materia di contratti pubblici sono consentiti dall'art. 5, legge n. 381/1991 solo per gli affidamenti aventi ad oggetto: *a)* la fornitura di beni e servizi strumentali diversi da quelli socio-sanitari; *b)* di importo inferiore alle soglie comunitarie; *c)* finalizzati a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.

---

(37) Così ordinanza cautelare tribunale amministrativo regionale Lombardia Milano, sez. IV, 20 aprile 2015, n. 530; Cons. St., sez. V, 2 febbraio 2012, n. 540, Cons. St., sez. VI, 25 gennaio 2008, n. 195; tribunale amministrativo regionale Abruzzo – L'Aquila, 10 settembre 2010, n. 195 e tribunale amministrativo regionale Marche, 14 maggio 1999, n. 565).

(38) Tribunale amministrativo regionale Brescia, sez. I, 13 luglio 2015, n. 945.

(39) Come già ricordato, in attuazione del principio di non discriminazione del Trattato sull'Unione europea conformemente, possono, inoltre, richiedere di partecipare agli affidamenti in esame anche gli analoghi operatori aventi sede negli altri Stati membri della Comunità Europea, che siano in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione all'albo e siano iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3 del medesimo articolo, con facoltà, in alternativa, di dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi ovvero il trenta per cento di persone svantaggiate nella compagine lavorativa (art. 5, comma 2).

(40) Cons. St., sez. V, 16 aprile 2014, n. 1863 ha ritenuto illegittimo l'affidamento diretto del servizio di trasporto urbano e per le zone rurali nel territorio, operato da un comune in favore di una cooperativa sociale di tipo B sulla base di quanto disposto dalla legge n. 381/1991, in quanto l'affidamento ha ad oggetto una concessione di servizio pubblico. Cons. St., sez. VI, 29 aprile 2013 n. 2342 ha ritenuto illegittima l'attività di gestione di una manifestazione fieristica su un campo sportivo comunale, in quanto implica la gestione di un bene pubblico e lo svolgimento di un'attività rivolta ai cittadini e non all'amministrazione.

(41) Tribunale amministrativo regionale Emilia Romagna, sez. II, 6 luglio 2015 n. 637 in cui l'affidamento censurato aveva ad oggetto il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

(42) Cons. St., sez. V, 11 maggio 2010, n. 2829.

(43) Al riguardo, si ricorda che la nuova direttiva appalti, non ancora recepita, prevede una durata massima degli affidamenti di servizi sociali pari a tre anni.

8.3 Il tetto al valore degli affidamenti a cooperative sociali.

Il ricorso al modulo convenzionale è ammissibile soltanto per la fornitura di beni e servizi il cui importo stimato al netto di Iva sia inferiore alle soglie comunitarie. Il valore di tali affidamenti deve essere calcolato in conformità alla disposizione dell'art. 29 del Codice, includendo, quindi, il valore di eventuali rinnovi, che devono essere espressamente previsti già al momento in cui viene indetta la procedura di scelta del contraente.

Come già indicato dall'Autorità e in linea con quanto previsto dal Codice dei Contratti all'art. 29, comma 4, nessun progetto (…) di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato. In altri termini, non rientrano nel perimetro della deroga gli affidamenti diretti effettuati da una stazione appaltante ad un medesimo soggetto per gli stessi servizi (o sostanzialmente equivalenti), di durata limitata, ma ripetuti nel tempo, che singolarmente non raggiungono le soglie di fatturato comunitarie, mentre le superano se considerati nel loro complesso.

La possibilità di far rientrare nell'ambito della deroga affidamenti di servizi analoghi a più cooperative sociali va valutata caso per caso. Infatti, sarebbe astrattamente possibile realizzare un'unica gara che, anche laddove fosse suddivisa in lotti, supererebbe le soglie per l'esenzione. La scelta di ricorrere a più procedure distinte deve essere adeguatamente motivata dalla stazione appaltante, al fine della massima valorizzazione dell'obiettivo del reinserimento lavorativo.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte e tenuto conto del dettato normativo, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie comunitarie, pur sussistendo l'interesse pubblico ad agevolare il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, le stazioni appaltanti non possono prevedere «affidamenti preferenziali» per le cooperative di tipo B, ma devono osservare le disposizioni del Codice dei contratti. In particolare queste ultime consentono di soddisfare eventuali esigenze sociali o mediante gli affidamenti a laboratori protetti ai sensi dell'art. 52 del Codice (trattati nel paragrafo 9) o mediante l'inserimento nei bandi di criteri di selezione premianti concernenti l'impiego di lavoratori svantaggiati ovvero mediante la previsione di specifiche clausole di esecuzione. Lo stesso art. 5, comma 4, legge n. 381/1991 prevede, infatti, per la fornitura di beni o servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi, di valore pari o superiore alle soglie comunitarie, la possibilità di inserire nei bandi di gara e nei capitolati d'oneri, fra le condizioni di esecuzione, quella di eseguire il contratto con impiego di persone svantaggiate e quella di adottare specifici programmi di recupero e di reinserimento lavorativo. Tale previsione è conforme sia al dettato della direttiva 18/2004/CE sia a quello del Codice dei Contratti, secondo cui le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto (che ad esempio attengono ad esigenze sociali o ambientali), purché le stesse siano compatibili con il diritto comunitario e, tra l'altro, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e siano precisate nel bando di gara, nella lettera di invito o nel capitolato d'oneri (art. 69 decreto legislativo n. 163/2006).

Il valore dell'affidamento deve essere calcolato in conformità alla disposizione dell'art. 29 decreto legislativo n. 163/2006, includendo, quindi, il valore di eventuali rinnovi, che devono essere espressamente previsti già al momento in cui viene indetta la procedura di scelta del contraente.

Per gli affidamenti di importo superiore alle soglie comunitarie, pur sussistendo l'interesse pubblico ad agevolare il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, le stazioni appaltanti non possono prevedere «affidamenti preferenziali» per le cooperative di tipo B, ma devono osservare le disposizioni del Codice dei contratti.

8.4 Le procedure di affidamento delle convenzioni.

Gli affidamenti ex art. 5, legge n. 381/1991, generano di fatto una contrazione della concorrenza, conseguentemente le stazioni appaltanti devono individuare nell'ambito della programmazione le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi e di reinserimento dei soggetti svantaggiati, che giustificano tali affidamenti ed indicare chiaramente, nella determina a contrarre, gli obiettivi sociali che l'ente si propone di perseguire grazie alla deroga nella scelta del fornitore di beni o servizi.

Ciò, anche in considerazione del fatto che lo stesso legislatore pone come facoltativo il ricorso agli affidamenti in esame, ben potendo, quindi, l'ente pubblico o la società di capitali a partecipazione pubblica soddisfare l'interesse sociale al reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati attraverso altri strumenti, tra cui anche un «ordinario» affidamento di un appalto pubblico secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che tenga conto di criteri sociali. Ne consegue allora che la scelta di avvalersi del modulo convenzionale costituisce frutto di una valutazione discrezionale, che, come tale, deve essere adeguatamente motivata in relazione alle ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano. In particolare il criterio dell'adeguatezza, che sorregge ed orienta l'azione della pubblica amministrazione, richiede che vengano esplicitate le finalità di ordine sociale che si intende raggiungere ed impone che, in fase di esecuzione della convenzione, siano previsti appositi controlli onde verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Nella sua originaria formulazione l'art. 5 legge n. 381/1991, pur ammettendo l'affidamento delle convenzioni in parola in deroga alla disciplina dettata dal Codice dei contratti, non esplicitava in cosa consisteva la predetta deroga, con la conseguenza che molte amministrazioni hanno effettuato affidamenti diretti giustificandoli proprio in base al dettato del citato art. 5. Tale prassi è stata più volte censurata dall'Autorità, che ha chiarito che «non può ammettersi che l'utilizzo dello strumento convenzionale si traduca in una deroga completa al generale obbligo di confronto concorrenziale, giacché l'utilizzo di risorse pubbliche impone il rispetto dei principi generali della trasparenza e della par condicio» (determinazione n. 3/2012).

L'orientamento dell'Autorità è stato confermato dal legislatore, che ha inserito un nuovo periodo nell'art. 5, comma 1, legge n. 381/1991 — ad opera dell'art. 1, com-

ma 610, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 — in virtù del quale oggi la norma impone espressamente il preventivo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza. In assenza di previsioni alternative circa la procedura di affidamento da utilizzare, si ritiene che la materia debba essere disciplinata secondo i canoni previsti dal Codice dei contratti, avendo a riferimento la natura degli affidamenti. In particolare, le stazioni appaltanti devono utilizzare le procedure previste dagli articoli 124, comma 6, e 125, comma 11, d.lgs. n. 163/2006, con i relativi obblighi di informazione e pubblicazione, per gli affidamenti di forniture e servizi sotto soglia comunitaria di cui all'Allegato IIA (che ricomprendono la generalità dei servizi strumentali) o la procedura di cui all'art. 27, per gli affidamenti di cui all'Allegato IIB, riservando in entrambi i casi la partecipazione alle sole cooperative sociali di tipo B.

Il criterio dell'adeguatezza, che sorregge ed orienta l'azione della pubblica amministrazione, richiede che vengano esplicitate, sia in fase di programmazione che nella convenzione, le finalità di ordine sociale che si intendono raggiungere ed impone che, in fase di esecuzione della convenzione, siano previsti appositi controlli onde verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

L'utilizzo dello strumento convenzionale non deve tradursi in una deroga completa al generale obbligo di confronto concorrenziale, giacché l'utilizzo di risorse pubbliche impone il rispetto dei principi generali di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, come disposto dal novellato art. 5, legge n. 381/1991, che impone espressamente il preventivo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei predetti principi.

8.5 Il criterio di valutazione.

L'unico criterio di selezione delle offerte che appare compatibile con l'oggetto degli affidamenti a cooperative sociali di tipo B è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto la stazione appaltante deve poter valutare l'effettivo perseguimento dell'obiettivo di reinserimento dei lavoratori, giustificandosi per tale fine la compressione della concorrenza. Si ritiene, infatti, che il programma di recupero e reinserimento lavorativo delle persone svantaggiate debba essere oggetto di specifica valutazione nell'ambito del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quale parte integrante del progetto tecnico. Tale programma, inoltre, deve essere coerente e compatibile con la durata dell'affidamento previsto dalla stazione appaltante, per evitare rinnovi o proroghe non giustificati. Al fine di agevolare le stazioni appaltanti nella corretta individuazione dei criteri di valutazione dell'offerta, si rinvia alla determinazione n. 7/2011, con cui l'Autorità ha già chiarito che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa può consentire di attribuire rilievo ad elementi oggettivi, legati alla realizzazione di particolari obiettivi, di valenza non economica, purché siano collegati all'oggetto dell'appalto e consentano di effettuare una valutazione degli offerenti sulla base dei relativi criteri economici e qualitativi.

Le indicazioni allora fornite dall'Autorità risultano conformi anche al dettato delle nuove direttive comunitarie in materia di contratti pubblici, infatti, il considerando 98 della direttiva 24/2014/UE precisa che «resta possibile valutare il rapporto qualità/prezzo sulla base di fattori diversi dal solo prezzo o dalla sola remunerazione. A seconda del servizio o del prodotto interessato, tali fattori potrebbero comprendere, per esempio, (…) aspetti ambientali o sociali»(44).

Si ricorda, infine, che è necessario effettuare la riparametrazione delle offerte tecniche e di quelle economiche al fine del corretto utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'unico criterio di selezione delle offerte che appare compatibile con l'oggetto degli affidamenti a cooperative sociali di tipo B è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto la stazione appaltante deve poter valutare l'effettivo perseguimento dell'obiettivo di reinserimento dei lavoratori, giustificandosi per tale fine la compressione della concorrenza.

Al fine del corretto utilizzo di tale criterio si richiamano i principi contenuti nella determinazione n. 7/2011, tra i quali l'opportunità di effettuare la riparametrazione delle offerte tecniche e di quelle economiche.

8.6 Verifiche in corso di esecuzione.

Oltre alle considerazioni presenti nel paragrafo 13 relativo ai controlli per gli affidamenti di servizi sociali, si osserva che in fase di esecuzione le stazioni appaltanti devono constatare la permanenza dei requisiti e dei presupposti che hanno consentito l'affidamento in deroga al Codice dei contratti. Le stazioni appaltanti devono, quindi, verificare oltre alla corretta esecuzione della convenzione secondo gli standard indicati nell'offerta (condizione comune a tutti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture), anche il permanere delle condizioni di partecipazione, tra cui l'iscrizione all'albo regionale ex art. 9, comma 1, legge n. 381/1991. Quest'ultima in particolare è *ex lege* condizione per la partecipazione alla gara e per la successiva stipula della convenzione, conseguentemente, il venir meno della stessa è causa di risoluzione della convenzione.

Analogamente si deve procedere alla risoluzione del contratto qualora la stazione appaltante accerti che non siano rispettati gli obblighi relativi alla realizzazione dell'inserimento lavorativo, previsti nella convenzione. Al riguardo deve rivelarsi che, a differenza di quanto avviene per le violazioni contrattuali relative alla qualità del servizio, che può condurre all'applicazione di penali, laddove previste, il mancato rispetto degli obblighi di reinserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, fa venir meno la causa dell'affidamento in deroga e, quindi, impone la cessazione del rapporto.

Va, però, osservato che il vincolo della presenza di almeno il trenta per cento di lavoratori svantaggiati deve essere riferito come obiettivo del contratto: ciò non significa necessariamente che la cooperativa sociale debba ga-

(44) Sul punto si ricorda che secondo la Corte di Giustizia il diritto comunitario consente l'inclusione di aspetti sociali nei criteri di aggiudicazione, sempre che questi ultimi siano specifici ed oggettivamente quantificabili, collegati all'oggetto dell'appalto, preventivamente resi pubblici e, infine, rispettino il diritto dell'Unione (sentenze della Corte di Giustizia causa C-513/1999 e C-448/2001 che, sebbene riguardino espressamente i criteri di aggiudicazione di natura ambientale, sono applicabili anche a quelli sociali.

rantire una presenza puntuale del predetto numero minimo di lavoratori svantaggiati. A seconda della condizione di svantaggio in cui versa il lavoratore potrebbero, infatti, essere necessari periodi di assenza dal lavoro, ad esempio, per attività di sostegno diverse. È allora necessario indicare in sede di offerta eventuali esigenze dei lavoratori svantaggiati, al fine di agevolare le verifiche da parte della stazione appaltante.

Infine, si sottolinea l'opportunità che le stazioni appaltanti nelle convenzioni che regolano i rapporti con le cooperative sociali inseriscano clausole che prevedano espressamente la risoluzione della stessa per violazioni delle condizioni sopra descritte.

La stazione appaltante deve costantemente vigilare sulla permanenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal legislatore per procedere legittimamente all'affidamento di servizi e forniture a cooperative sociali di tipo B in deroga al Codice dei contratti. In particolare va verificato l'impiego per singolo affidamento di almeno il trenta per cento di lavoratori svantaggiati.

Il venir meno di tali presupposti e requisiti determina la risoluzione della convenzione. È opportuno che le stazioni appaltanti inseriscano nelle convenzioni clausole che prevedano espressamente la risoluzione della stessa per violazioni delle condizioni sopra descritte.

9. Gli appalti riservati ai sensi dell'art. 52 decreto legislativo n. 163/2006.

Gli affidamenti in deroga alle cooperative di tipo B e, in generale, agli organismi del terzo settore, descritti nei paragrafi precedenti, devono essere distinti dai cd. appalti riservati di cui all'art. 52 del Codice dei Contratti. Come chiarito dall'Autorità nella determinazione n. 2 del 23 gennaio 2008, ai sensi del citato art. 52 le stazioni appaltanti hanno la facoltà di riservare la partecipazione, in relazione a singoli appalti, o in considerazione dell'oggetto di determinati appalti, a laboratori protetti, oppure riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti, quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta da disabili. È stata, pertanto, introdotta una deroga alle condizioni normali di concorrenza in favore di soggetti giuridici e di programmi che promuovono l'integrazione o la reintegrazione dei disabili nel mercato del lavoro.

La clausola di salvaguardia posta all'inizio dell'art. 52 ("Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali") si giustifica in considerazione del fatto che le due discipline — quella dell'art. 52 e quella della legge n. 381/1991 — hanno presupposti diversi: difatti la disposizione codicistica riserva la partecipazione alle procedure di aggiudicazione ovvero l'esecuzione a laboratori protetti purché i relativi lavoratori siano disabili e questi ultimi rappresentino la maggioranza, mentre la deroga della legge n. 381/1991 è giustificata dall'inserimento lavorativo di persone svantaggiate purché queste ultime rappresentino almeno il trenta per cento dei lavoratori. In altri termini la nozione di persone svantaggiate di cui all'art. 4 legge n. 381/1991 non coincide con quella di persone disabili di cui all'art. 52 né coincide la percentuale di lavoratori svantaggiati con quella dei lavoratori disagiati richiesta dalle due disposizioni in esame.

Ne consegue allora che le disposizioni di cui all'art. 5, legge n. 381/1991 e dell'art. 52 del Codice dei Contratti, pur accomunate dalla identica natura eccezionale (e derogatoria rispetto alla disciplina comune) e dal perseguimento di finalità di utilità sociale (in attuazione dei principi costituzionali di uguaglianza e solidarietà), hanno — fino ad oggi — ambiti di applicazione distinti e regolano fattispecie differenti e non sovrapponibili tra di loro(45)

Quanto rilevato, tuttavia, non impedisce alle cooperative sociali di cui all'art. 1, lettera *b)*, della legge n. 381/1991 di essere riconosciute anche come laboratori protetti/programmi di lavoro protetti; anzi, data l'autonomia normativa degli ambiti di applicazione, ne deriva che esse, come d'altronde ogni altro soggetto giuridico, possono accreditarsi quali laboratori protetti o operare nell'ambito di programmi di lavoro protetti ed avvalersi della riserva di cui all'art. 52.

È bene precisare che la distinzione appena tracciata è destinata ad attenuarsi in conseguenza del recepimento della direttiva 24/2014/UE, che presumibilmente modificherà il citato art. 52, in quanto l'art. 20 della direttiva prevede che «gli Stati membri possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto a laboratori protetti e ad operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30% dei lavoratori dei suddetti laboratori, operatori economici o programmi sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati». Ne consegue, da un lato, che una cooperativa di tipo B potrebbe rientrare nella nozione di operatore economico, posto che per il diritto comunitario non è essenziale che quest'ultimo persegua scopo di lucro ed abbia una stabile organizzazione imprenditoriale e, dall'altro, che la distinzione tra la categoria di persone disagiate e quella di persone svantaggiate potrebbe non assumere più rilievo ai fini della riserva del nuovo art. 52.

Gli affidamenti in deroga alle cooperative di tipo B e, in generale, agli organismi del terzo settore, descritti nei paragrafi precedenti, devono essere distinti dai cd. appalti riservati di cui all'art. 52 del Codice dei Contratti. Le disposizioni di cui all'art. 5, legge n. 381/1991 e dell'art. 52 del Codice dei Contratti, pur accomunate dalla identica natura eccezionale (e derogatoria rispetto alla disciplina comune) e dal perseguimento di finalità di utilità sociale (in attuazione dei principi costituzionali di uguaglianza e solidarietà), hanno — fino ad oggi — ambiti di applicazione distinti e regolano fattispecie differenti e non sovrapponibili tra di loro.

10. Le sovvenzioni.

Le amministrazioni possono concedere ai soggetti del terzo settore sovvenzioni o contributi per lo svolgimento di attività di interesse sociale ritenute utili per la collettività. In tali ipotesi le amministrazioni devono procedere in osservanza delle indicazioni fornite dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, che subordina la concessio-

(45) Cons. St., sez. V, 27 marzo 2015 n. 1620.

ne di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a persone, enti pubblici e privati alla predeterminazione dei criteri e delle modalità di erogazione dei benefici. Inoltre, l'attribuzione di vantaggi economici, sebbene non regolata dal Codice dei contratti, è sottoposta comunque a regole di trasparenza e imparzialità; pertanto deve essere preceduta da adeguate forme di pubblicità e avvenire in esito a procedure competitive.

Le stazioni appaltanti devono, in particolare, individuare preventivamente:

gli ambiti di intervento;

gli obiettivi da perseguire;

le categorie di beneficiari;

la natura e la misura dei contributi/sovvenzioni;

il procedimento da seguire per il rilascio dei benefici, con indicazione delle modalità e dei termini per la presentazione delle istanze;

i criteri di valutazione delle richieste pervenute e di scelta dei beneficiari degli interventi, che devono essere rispettosi dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento;

le azioni di controllo finalizzate alla verifica dell'effettivo impiego dei contributi per il perseguimento delle finalità per cui sono stati stanziati, delle modalità di realizzazione degli interventi e del perseguimento degli obiettivi prefissati.

Inoltre, i provvedimenti di concessione di benefici economici sono soggetti agli obblighi di trasparenza e di tracciabilità indicati nei successivi paragrafi 15 e 16.

I provvedimenti di concessione di benefici economici debbono rispettare le condizioni di cui all'art. 12 legge n. 241/1990 e sono soggetti agli obblighi trasparenza e di tracciabilità indicati nei successivi paragrafi 15 e 16.

11. Oggetto della prestazione. Il valore economico del servizio.

L'affidamento di servizi ai soggetti del terzo settore e alle cooperative sociali deve avere ad oggetto un servizio inteso nella sua complessità. L'erogatore del servizio deve farsi carico di approntare tutti i mezzi e le risorse necessarie per la migliore soddisfazione dello stesso, nel rispetto delle modalità organizzative e operative individuate dalla stazione appaltante in fase di progettazione. In altre parole, l'affidamento del servizio deve necessariamente prevedere, a carico dell'affidatario, l'organizzazione e l'impiego dei mezzi e delle risorse necessari (personale, capitali, macchine e attrezzature) e l'assunzione del rischio d'impresa.

Nella prassi, sono stati registrati affidamenti a soggetti del terzo settore che prevedevano, di fatto, la mera fornitura di forza lavoro, assunta dall'affidatario affinché il committente ne utilizzasse la prestazione adattandola al proprio sistema organizzativo(46).

Seguendo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro con la circolare n. 5 dell'11 febbraio 2011, per gli appalti caratterizzati dalla speciale rilevanza delle competenze dei lavoratori impiegati, a fronte della non rilevanza di attrezzature o beni strumentali, la stazione appaltante deve richiedere ai concorrenti il possesso di un adeguato know-how aziendale, anche con riferimento alle professionalità del personale prescelto, e fornire specifiche indicazioni circa le effettive modalità di esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori impegnati nell'appalto.

Nel caso in cui sia necessario, in ragione della particolare natura e delle caratteristiche del servizio, l'utilizzazione di mezzi materiali forniti dal committente, la stazione appaltante deve prevedere che la responsabilità del loro utilizzo rimanga totalmente in capo all'appaltatore e che, attraverso la fornitura di tali mezzi, non sia invertito il rischio d'impresa, che deve in ogni caso gravare sull'appaltatore.

Sempre con riferimento all'individuazione dell'oggetto della prestazione, si evidenzia che l'adozione di alcune scelte operative, da parte delle stazioni appaltanti, potrebbe comportare effetti restrittivi della concorrenza anche rilevanti. Ad esempio, la richiesta dello svolgimento di una pluralità di prestazioni eterogenee può introdurre una barriera all'ingresso per gli operatori economici di piccola o media dimensione, o per quelli specializzati nell'esecuzione di un solo tipo di prestazione. Sul punto, si evidenzia la necessità di assicurare la compatibilità della normativa sugli acquisti e sugli affidamenti dei servizi sociali (che impone che oggetto dell'acquisto o dell'affidamento sia l'organizzazione complessiva del servizio o della prestazione - art. 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001) con la previsione dell'art. 2, comma 1-*bis* del Codice, che prevede, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese alle procedure di affidamento, che le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali e indicare, nella determina a contrarre, la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti.

Le stazioni appaltanti, nella determinazione dell'importo a base di gara per l'affidamento dei servizi, non possono limitarsi ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono indicare con accuratezza e analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione e il loro valore. Pertanto, l'importo a base di gara

(46) Per effetto dell'art. 18, comma 5-bis, del d.lgs. n. 276/2003 "nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'art. 29, comma 1, […] l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione". Quando l'appalto illecito è stato posto in essere al fine di eludere, in tutto o in parte, i diritti dei lavoratori derivanti da disposizioni inderogabili di legge o di contratto collettivo si realizza anche l'ipotesi di reato di somministrazione fraudolenta di cui all'art. 28 del d.lgs. n. 276/2003, con conseguente applicazione dell'ammenda di euro 20 per ogni lavoratore coinvolto e per ogni giorno di impegno, che si aggiunge a quella prevista per l'appalto illecito. Inoltre, l'utilizzatore sarà tenuto a regolarizzare alle proprie dipendenze i lavoratori utilizzati per la durata del loro effettivo impiego nell'appalto rivelatosi illecito e fraudolento.

deve trovare dimostrazione in un dettagliato computo delle attività che devono essere svolte e dei loro costi, ciò che risulta funzionale anche a stabilire i requisiti tecnici necessari per gli operatori e a consentire una più efficace verifica della congruità delle offerte.

Le stazioni appaltanti devono quindi procedere, già in fase di programmazione, alla stima del fabbisogno effettivo in termini di numero di ore di lavoro/interventi/prestazioni e alla predeterminazione del costo complessivo di ciascuna prestazione. Per assicurare una corretta stima dei costi, le amministrazioni devono ricorrere, sempre in fase di programmazione, a indagini conoscitive anche con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nella programmazione operanti nello specifico campo di intervento.

Nella determinazione del costo del servizio si deve tener conto anche del trattamento economico da prendere a riferimento, determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi. Tale valore deve essere preso in considerazione anche ai fini della valutazione della congruità dell'offerta. Si ribadisce che i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali non costituiscono un limite inderogabile, ma semplicemente un parametro di valutazione della congruità dell'offerta, di modo che l'eventuale scostamento da tali parametri delle relative voci di costo non legittima *ex se* un giudizio di anomalia, potendo essere accettato quando risulti di lieve entità e sia puntualmente giustificato, purché vengano salvaguardate le retribuzioni dei lavoratori, così come stabilito in sede di contrattazione collettiva. Natura vincolante deve essere, invece, riconosciuta ai CCNL di categoria(47).

Le stazioni appaltanti, nella determinazione dell'importo a base di gara per l'affidamento dei servizi, non possono limitarsi a una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono indicare con accuratezza ed analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione e il loro valore. Le stesse devono quindi procedere, già in fase di programmazione, alla stima del fabbisogno effettivo in termini di numero di ore di lavoro/interventi/prestazioni e alla predeterminazione del costo complessivo di ciascuna prestazione.

L'affidamento del servizio deve necessariamente prevedere, a carico dell'affidatario, l'organizzazione e l'impiego dei mezzi e delle risorse necessari (personale, capitali, macchine e attrezzature) e l'assunzione del rischio d'impresa.

12. I requisiti dell'erogatore del servizio.

12.1 I requisiti di moralità.

Le amministrazioni aggiudicatrici devono affidare la gestione dei servizi sociali a soggetti che offrono serie garanzie di moralità professionale, anche per gli affidamenti in deroga al Codice dei contratti. A tale proposito potrebbero essere utilizzati, come parametri di riferimento, i requisiti di moralità individuati dall'art. 38 dello stesso. Infatti, costituisce ormai *ius receptum* il principio secondo cui tutti i soggetti che a qualunque titolo concorrono all'esecuzione di appalti pubblici devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del Codice. Il possesso di inderogabili requisiti di moralità rappresenta un fondamentale principio di ordine pubblico ed economico che trova applicazione anche nelle gare dirette all'affidamento della concessione di servizi(48) e nelle gare riguardanti appalti in tutto o in parte esclusi dall'applicazione del Codice rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 27(49).

Con particolare riferimento alle cooperative sociali di tipo B finalizzate al reinserimento lavorativo di detenuti, si evidenzia che in forza dell'art. 20 della legge n. 354 del 1975, così come integrato dalla legge n. 193 del 2000, per la costituzione e lo svolgimento di rapporti di lavoro, nonché per l'assunzione della qualità di socio nelle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, non si applicano le incapacità derivanti da condanne penali o civili. Il legislatore ha inteso, quindi, limitare gli effetti interdittivi scaturenti dalle condanne civili e penali per rendere pienamente applicabile la disciplina volta al reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. La deroga è, però, prevista esclusivamente in favore dei soci e dei lavoratori delle cooperative ed è finalizzata a consentire il relativo reinserimento lavorativo. Pertanto, la disciplina prevista all'art. 38, comma 1, lettere *b)* e *c)* trova piena applicazione nei confronti degli amministratori, dei procuratori e dei direttori tecnici.

Le amministrazioni aggiudicatrici hanno, inoltre, facoltà di richiedere, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, requisiti minimi di idoneità tecnica ed economica (anche diversi da quelli previsti dal Codice), al fine di garantire un determinato livello di affidabilità dell'aggiudicatario sul piano economico - finanziario e tecnico - organizzativo; in tali ipotesi, tuttavia, non trova applicazione l'art. 48 e si procede alla verifica del possesso di detti requisiti in forza dell'art. 71 e con le modalità previste dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000(50).

Le amministrazioni aggiudicatrici devono affidare la gestione dei servizi sociali a soggetti che offrono serie garanzie di moralità professionale, anche per gli affidamenti in deroga al Codice dei Contratti. A tale proposito potrebbero essere utilizzati, come parametro di riferimento, i requisiti di moralità individuati dall'art. 38 dello stesso.

Le amministrazioni aggiudicatrici hanno, inoltre, facoltà di richiedere requisiti minimi di idoneità tecnica ed economica, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

12.2 L'adozione della carta dei servizi.

Condizione necessaria per l'autorizzazione e l'accreditamento, ai sensi dell'art. 13, legge n. 328/2000, è che l'impresa del terzo settore adotti una propria carta dei servizi. Tale carta, ovviamente, è differente da quella che

(47) Cfr. Cons. St., sez. III, 10 novembre 2015, n. 5128 e giurisprudenza ivi richiamata.

(48) Cfr. Cons. St, sez. VI, 21 maggio 2013, n. 2725; sez. VI, 27 giugno 2014 n. 3251.

(49) Cfr. determinazione 4/2010, parere sulla normativa AG 10 dell'11 luglio 2012, parere sulla normativa AG 8 del 3 luglio 2013, parere di precontenzioso n. 128 del 17 luglio 2013, parere di precontenzioso n. 14 del 29 luglio 2014.

(50) Cons. St., sez. III, 26 settembre 2013 n. 4785.

i Comuni devono adottare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001 (i cui contenuti sono stati indicati nel paragrafo 4), ma i soggetti erogatori devono basarsi sui principi contenuti in quest'ultima per la sua predisposizione; la carta rappresenta, infatti, l'impegno assunto dai soggetti erogatori nei confronti dei Comuni, che li accreditano, e degli utenti. Questi ultimi devono essere prontamente edotti sui propri diritti e sulla qualità della prestazione erogata.

Il mancato rispetto degli standard previsti nella carta dei servizi dovrebbe rappresentare una causa di decadenza dell'accreditamento stesso.

Nella scelta del soggetto esterno che gestisce, in accreditamento, servizi sociali, l'amministrazione affidante può procedere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica citato, nel seguente modo:

a) definire un insieme di indicatori e valori di base;

b) sollecitare quanti competono per l'affidamento di un servizio a formulare proposte migliorative;

c) convalidare la proposta contenuta nell'offerta più rispondente al proprio insieme di obiettivi e di vincoli, assumendone a tutti gli effetti la responsabilità nei confronti dei cittadini.

Questa procedura, che rappresenta a tutti gli effetti la base per un affidamento ai sensi del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può essere seguita per tutte le altre modalità di affidamento della gestione di servizi sociali.

In tal modo, in linea con la normativa vigente in materia di servizi pubblici, la predisposizione della carta dei servizi rappresenta un elemento essenziale di valutazione nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa e il mancato rispetto delle previsioni contenute nella stessa è fonte di responsabilità contrattuale che può essere sanzionata con penali e, in casi di particolare gravità, anche con la risoluzione del contratto.

La carta dei servizi rappresenta, quindi, un efficace strumento di garanzia della qualità delle prestazioni, vincolando l'ente erogatore al rispetto di livelli minimi delle prestazioni e legittimando l'utente a pretendere il rispetto degli standard predefiniti. L'utente è, infatti, titolare di diritti soggettivi in relazione alla qualità del servizio (tutelati mediante la previsione di indennizzi automatici forfettari) e talvolta interessi legittimi alla corretta organizzazione dello stesso (azionabili come interessi collettivi). Nella carta dei servizi devono essere definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitare le valutazioni del servizio da parte degli utenti e le procedure per assicurare la tutela degli stessi beneficiari. Al fine di tutelare le posizioni soggettive e rendere immediatamente esigibili i diritti riconosciuti, la carta dei servizi deve prevedere la possibilità per gli utenti di attivare ricorsi, reclami e segnalazioni nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi.

Condizione necessaria per l'autorizzazione e l'accreditamento, ai sensi dell'art. 13, legge n. 328/2000, è che l'impresa del terzo settore adotti una propria carta dei servizi. Quest'ultima rappresenta l'impegno assunto dai soggetti erogatori nei confronti del soggetto che li accredita e degli utenti, nonché un elemento essenziale di valutazione nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il mancato rispetto delle previsioni contenute nella stessa è fonte di responsabilità contrattuale che può essere sanzionata con penali e, in casi di particolare gravità, anche con la risoluzione del contratto.

12.3 Il rispetto delle prescrizioni del decreto legislativo n. 231/2001.

Sempre nell'ottica di garantire l'affidabilità del soggetto erogatore e di assicurare che la prestazione affidata venga svolta nel rispetto della legalità, le stazioni appaltanti devono verificare l'osservanza, da parte degli organismi no-profit, delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), applicabile agli stessi in ragione, sia del tenore letterale delle relative previsioni (rivolte agli enti forniti di personalità giuridica, alle associazioni anche prive di personalità giuridica e alle società private concessionarie di un pubblico servizio) sia della natura dei servizi erogati.

Gli enti no-profit devono dotarsi di un modello di organizzazione che preveda:

l'individuazione delle aree a maggior rischio di compimento di reati;

la previsione di idonee procedure per la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente nelle attività definite a maggior rischio di compimento di reati;

l'adozione di modalità di gestione delle risorse economiche idonee ad impedire la commissione dei reati;

la previsione di un appropriato sistema di trasmissione delle informazioni all'organismo di vigilanza;

la previsione di misure di tutela dei dipendenti che denunciano illeciti;

l'introduzione di sanzioni per l'inosservanza dei modelli adottati.

Inoltre, devono procedere alla nomina di un organismo deputato alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello e all'aggiornamento dello stesso (cui attribuire autonomi poteri di iniziativa e di controllo), oltre a prevedere ed attuare adeguate forme di controllo sull'operato dell'organismo medesimo.

Gli enti no-profit devono dotarsi di un modello di organizzazione di cui al decreto legislativo n. 231/2001 e procedere alla nomina di un organismo deputato alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello e all'aggiornamento dello stesso.

Le stazioni appaltanti devono verificare l'osservanza, da parte degli organismi no-profit, delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 231/2001.

13. Controlli.

Con riferimento ai servizi sociali, la particolare natura delle prestazioni, la rilevanza sociale degli obiettivi perseguiti e l'esigenza di giustificare la deroga in favore dei soggetti del terzo settore, rendono ancora più rilevante la necessità di prevedere ed attuare adeguate forme di controllo e di verifica delle prestazioni. In particolare, le am-

ministrazioni devono verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi dei soggetti affidatari, la qualità delle prestazioni, il raggiungimento degli obiettivi sociali prefissati e il rispetto delle particolari condizioni di esecuzione, tra cui rientra, nel caso di affidamenti alle cooperative sociali di tipo B, l'effettivo utilizzo dei lavoratori svantaggiati nell'esecuzione delle prestazioni.

Giova al riguardo rilevare che la normativa di settore richiama in più occasioni l'obbligo di verificare la qualità dell'esecuzione del contratto: l'art. 7 della legge n. 266/1991, ad esempio, stabilisce espressamente che «le convenzioni devono prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità»; inoltre, in materia di affidamenti di servizi alle imprese del terzo settore, l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001 richiede che i contratti prevedano forme e modalità per la verifica degli adempimenti oggetto del contratto, ivi compreso il mantenimento dei livelli qualitativi concordati, ed individuino i provvedimenti da adottare in caso di mancato rispetto degli obblighi assunti.

Le stazioni appaltanti devono, pertanto, prevedere nei contratti di affidamento una compiuta e dettagliata descrizione delle prestazioni da erogare (contenuta anche nella carta dei servizi), nonché la specificazione delle modalità di erogazione (anche con riferimento a standard qualitativi minimi), del numero minimo di addetti da utilizzare, della struttura organizzativa da mettere a disposizione e degli obiettivi da raggiungere. Inoltre, i contratti devono prevedere specifiche azioni di controllo e di monitoraggio indicando, per ciascuna prestazione oggetto di affidamento, il requisito da controllare, i tempi e le modalità della verifica e il soggetto alla stessa deputato. A tal fine, deve essere richiesta al fornitore la presentazione periodica di prospetti aggiornati, con indicazione degli operatori impegnati nell'esecuzione del servizio e del numero di prestazioni erogate. Inoltre, devono essere sottoposti a monitoraggio gli eventuali reclami ricevuti e i disservizi verificatisi nell'esecuzione delle prestazioni, richiedendo al fornitore di relazionare periodicamente in ordine agli episodi riscontrati, alle azioni adottate per la risoluzione dei problemi segnalati e al relativo esito. Infine, devono essere periodicamente valutati il grado di soddisfazione degli utenti, mediante la somministrazione di questionari di gradimento, e il rispetto delle previsioni contenute nella carta dei servizi adottata dal fornitore.

Al fine di rendere più agevole il monitoraggio sull'andamento del servizio e acquisire la pronta disponibilità di informazioni utili anche per la programmazione futura degli interventi, le amministrazioni devono provvedere alla registrazione dei dati oggetto di monitoraggio in apposite banche-dati istituite anche a fini statistici e di trasparenza.

I contratti devono prevedere, altresì, l'applicazione di penali e, per i casi più gravi, la risoluzione del contratto in caso di inadempimento o mancato rispetto degli standard qualitativi concordati.

Le amministrazioni devono verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi dei soggetti affidatari, la qualità delle prestazioni, il raggiungimento degli obiettivi sociali prefissati e il rispetto delle particolari condizioni di esecuzione, tra cui rientra, nel caso di affidamenti alle cooperative sociali di tipo B, l'effettivo utilizzo dei lavoratori svantaggiati nell'esecuzione delle prestazioni. Conseguentemente, le stazioni appaltanti devono prevedere nei contratti di affidamento una compiuta e dettagliata descrizione delle prestazioni da erogare nonché la specificazione delle modalità di erogazione, del numero minimo di addetti da utilizzare, della struttura organizzativa da mettere a disposizione, degli obiettivi da raggiungere e dei controlli da effettuare.

14. Proroghe e rinnovi. La clausola sociale.

Nella prassi applicativa degli affidamenti ai soggetti del terzo settore è emerso il frequente ricorso a proroghe e rinnovi dei contratti per motivi di urgenza/emergenza o di garanzia della continuità del servizio.

La proroga ricorre in caso di spostamento in avanti del termine contrattuale alle medesime condizioni ed è prevista nel Codice dei contratti nei soli casi, limitati ed eccezionali, in cui, per ragioni obiettive, indipendenti dall'amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente (cd. proroga tecnica)(51). Ed invero, la regola generale è nel senso che l'amministrazione, una volta scaduto il contratto e qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, deve effettuare una nuova gara. Lo spostamento in avanti del termine contrattuale deve essere causato da fattori del tutto limitati, che non coinvolgano la responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice, poiché ciò comporta un affidamento del contratto in via diretta senza il rispetto delle procedure di evidenza pubblica(52).

Per quanto attiene alla possibilità di procedere al rinnovo del contratto, si evidenzia che l'art. 57, comma 7 del Codice vieta espressamente il «rinnovo tacito», sancendo la nullità del contratto rinnovato tacitamente. Con riferimento, invece, al «rinnovo espresso» del contratto, sia l'Autorità che la giurisprudenza(53) ne hanno riconosciuto l'ammissibilità allorché la facoltà di rinnovo, alle medesime condizioni e per un tempo predeterminato e limitato, sia *ab origine* prevista negli atti di gara e venga esercitata in modo espresso e con adeguata motivazione.

In tali ipotesi troverà applicazione l'art. 29 del Codice, che a proposito del calcolo del valore stimato degli appalti e dei servizi pubblici prescrive che si tenga conto di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.

In conclusione, in nessun caso carenze nella fase di programmazione possono giustificare la proroga dei contratti in essere, mentre per il rinnovo degli stessi è necessario che tale possibilità sia già stata prevista nel bando di gara e, quindi, in sede di programmazione che, occorre ribadire, è una fase essenziale per la corretta gestione dei servizi sociali, espressamente prevista dalla normativa.

Il ricorso a proroghe o rinnovi dei contratti finalizzato a garantire la continuità del servizio è stato registrato nella prassi con riferimento a particolari tipologie di prestazio-

---

(51) Consiglio di Stato, sez. III, 26 settembre 2013 n. 4785.

(52) Deliberazione n. 1 del 29 gennaio 2014.

(53) Deliberazione n. 183 del 13 giugno 2007; Cons. Stato, Sez. III, 5 luglio 2013, n. 3580.

ni. Si pensi, ad esempio, al caso dell'assistenza domiciliare, laddove potrebbe essere valutata favorevolmente l'opportunità di salvaguardare il rapporto instauratosi tra l'addetto alla prestazione del servizio e il destinatario dello stesso. Sul punto, si evidenzia che tale esigenza, insieme alla necessità di garantire i livelli occupazionali, deve essere valutata dalla stazione appaltante ai fini dell'inserimento della cosiddetta «clausola sociale» nei bandi di gara, piuttosto che costituire motivo per il mantenimento in vita del contratto con l'impresa affidataria, oltre i limiti temporali dell'affidamento originario. Tale ultima possibilità si tradurrebbe, infatti, in un'ingiustificata compressione della libera concorrenza.

Al riguardo si osserva che già numerosi contratti collettivi di categoria per le imprese del terzo settore disciplinano la materia del cambio di appalto, salvaguardando la posizione lavorativa degli addetti impegnati nell'esecuzione della prestazione oggetto di affidamento. In particolare, l'art. 37 del CCNL Cooperative Sociali riconosce il diritto dei lavoratori a transitare alle dipendenze della cooperativa subentrante, mantenendo, a prestazioni invariate, le stesse condizioni di trattamento di cui sin lì avevano fruito. Il diritto all'assunzione da parte dell'impresa subentrante è previsto proprio nell'ottica di perseguire la continuità e le condizioni di lavoro acquisite dal personale, nel caso in cui l'organizzazione e le attività oggetto dell'appalto restino invariate. Il passaggio diretto non è, quindi, riconosciuto in senso assoluto. La norma citata prevede, infatti, che qualora vi siano «modifiche o mutamenti significativi nell'organizzazione e nelle modalità del servizio da parte del committente e/o tecnologie produttive con eventuali ripercussioni sul dato occupazionale e sul mantenimento delle condizioni di lavoro», le parti devono attivarsi al fine di reperire diverse collocazioni occupazionali per i lavoratori eccedenti, eventualmente con orari diversi, ma comunque «in mansioni equivalenti» (e, deve intendersi, con equivalente trattamento retributivo).

Si richiama, sull'argomento, il consolidato orientamento dell'Autorità secondo cui il vincolo che la pubblica amministrazione può discrezionalmente imporre, nelle condizioni di esecuzione dei bandi pubblici, incontra un limite nella compatibilità con l'organizzazione dell'impresa subentrante(54). L'Autorità, conformemente alla giurisprudenza, afferma che le legittime esigenze sociali devono essere bilanciate da un'adeguata tutela della libertà di concorrenza, anche nella forma della libertà imprenditoriale degli operatori economici potenziali aggiudicatari, i quali assumono un mero obbligo di prioritario assorbimento e utilizzo del personale già impiegato dal precedente affidatario per il periodo di durata dell'appalto, subordinatamente alla compatibilità con l'organizzazione d'impresa dell'appaltatore subentrante. Afferma chiaramente, il Consiglio di Stato, che la clausola sociale «deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando, altrimenti, la clausola in questione senz'altro lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 della Costituzione, che sta a fondamento dell'autogoverno dei fattori di produzione e dell'autonomia di gestione propria dell'archetipo del contratto di appalto»(55).

In nessun caso carenze nella fase di programmazione possono giustificare la proroga dei contratti in essere; per il rinnovo degli stessi è necessario che tale possibilità sia stata prevista nel bando di gara e, quindi, già in sede di programmazione che, occorre ribadire, è una fase essenziale per la corretta gestione dei servizi sociali, espressamente prevista dalla normativa.

È consentita l'apposizione della c.d. clausola sociale, ma la stessa deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando, altrimenti, la clausola in questione senz'altro lesiva della concorrenza.

15. Gli obblighi in materia di trasparenza e anticorruzione.

L'affidamento di servizi compresi nell'allegato II B al Codice dei contratti il cui importo superi la soglia di applicazione della normativa comunitaria deve essere preceduto da un adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura degli appalti di servizi alla concorrenza, nonché il controllo sull'imparzialità delle procedure di aggiudicazione(56). A tal fine, gli affidamenti di servizi sociali devono essere preceduti dalla pubblicazione di un avviso o bando sul sito informatico della stazione appaltante, sui siti informatici di cui al decreto ministeriale n. 20 del 6 aprile 2001 e sui quotidiani, non escludendo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e su quella dell'Unione europea per appalti di consistente rilevanza economica.

Inoltre, le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro per l'affidamento di servizi sociali devono rispettare le disposizioni del Codice dei contratti in materia di pubblicità applicabili ai servizi esclusi ed, in particolare, gli articoli 65, comma 4, (avviso sui risultati delle procedure di affidamento sopra soglia), e 225, comma 8, del decreto legislativo n. 163/06 (avviso relativo agli appalti aggiudicati nei settori speciali), pertanto sono tenute a dare avviso dei risultati della procedura, indicando se acconsentono o meno alla pubblicazione.

Le stazioni appaltanti di cui sopra sono anche tenute alla corretta applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012, con particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione previsti agli articoli 15, 16 e 32 in relazione ai provvedimenti di autorizzazione e concessione, scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e di concessione ed erogazione di sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

(54) Ex multis, parere Autorità AG 64/2015, parere Autorità n. 44/2010, parere Autorità AG 41/2012, parere Autorità 28/2013.

(55) Cons. Stato Sez. VI, 27 novembre 2014, n. 5890 e giurisprudenza ivi citata.

(56) Cfr. la Comunicazione interpretativa per l'aggiudicazione degli appalti non o solo parzialmente disciplinati dalle direttive appalti pubblici, della Commissione Europea pubblicata nella GUUE 1° agosto 2006, n. C 179.

Ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 33/2013, le stazioni appaltanti devono pubblicare, altresì, gli atti con i quali sono determinati, in osservanza dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, operanti nel terzo settore. Con la delibera n. 59/2013 l'Autorità ha individuato l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione del citato art. 26, precisando che la disposizione si riferisce a tutti quei provvedimenti che, sulla base della normativa vigente, sono volti a sostenere un soggetto sia pubblico che privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto mediante l'erogazione di incentivi o agevolazioni che hanno l'effetto di comportare sgravi, risparmi o acquisizione di risorse. L'obbligo di pubblicazione è riferito, altresì, agli atti di concessione dei benefici suindicati. Inoltre, le stazioni appaltanti, a pena di inefficacia dei relativi atti, devono provvedere alla pubblicazione dei provvedimenti che dispongono, in favore del medesimo beneficiario, concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso di un anno solare(57).

La norma esclude dalla pubblicazione i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al predetto articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 33/2013, la comunicazione degli atti di concessione dei benefici di cui all'art. 26, comma 2 deve necessariamente contenere:

a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;

b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;

c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;

d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;

e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;

f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

Le informazioni suindicate devono essere riportate nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione. Per le modalità dettagliate di pubblicazione, si rinvia alle indicazioni fornite nella richiamata deliberazione n. 59/2013.

L'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 attribuisce all'Autorità il potere di controllare l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. A tal fine l'Autorità può richiedere notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinare l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con le regole sulla trasparenza, secondo le modalità stabilite con la determinazione n. 146/2014.

Si rammenta che la mancata, incompleta o ritardata pubblicazione costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione.

Le stazioni appaltanti sono tenute a garantire un adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura degli appalti di servizi sociali alla concorrenza, nonché il controllo sull'imparzialità delle procedure di aggiudicazione. Le stesse, inoltre, sono tenute alla corretta applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012, con particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione previsti agli articoli 15, 16 e 32 in relazione ai provvedimenti di autorizzazione e concessione, scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e di concessione ed erogazione di sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

16. Gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica anche agli acquisti e agli affidamenti di servizi sociali. L'art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010 n. 136 prevede, infatti, la relativa applicazione, tra l'altro, ai flussi finanziari derivanti dai seguenti contratti:

1) contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, anche quelli esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice, di cui al Titolo II, Parte I dello stesso, ivi compreso l'affidamento a contraente generale;

2) concessioni di lavori e servizi;

3) contratti di partenariato pubblico privato, ivi compresi i contratti di locazione finanziaria;

4) contratti di subappalto, subfornitura e subcontratti;

5) contratti in economia, ivi compresi gli affidamenti diretti.

Inoltre, come espressamente chiarito dall'Autorità con la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 «Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari», ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, la disciplina sulla tracciabilità si applica agli appalti di servizi non prioritari compresi nell'allegato II B del Codice nonché alle somme erogate a cooperative sociali di cui all'art. 5 della legge n. 381/1991 e alle sovvenzioni in favore di soggetti del terzo settore.

Per quanto riguarda gli affidamenti alle cooperative di tipo B, si osserva che la limitazione della deroga di cui

(57) La richiamata deliberazione dell'Autorità ha chiarito che, ove l'amministrazione abbia emanato più provvedimenti i quali, nell'arco dell'anno solare, hanno disposto la concessione di vantaggi economici a un medesimo soggetto, superando il tetto dei mille euro, l'importo del vantaggio economico corrisposto è da intendersi come la somma di tutte le erogazioni effettuate nel periodo di riferimento. In tali casi, l'amministrazione deve necessariamente pubblicare, come condizione legale di efficacia, l'atto che comporta il superamento della soglia dei mille euro, facendo peraltro riferimento anche alle pregresse attribuzioni che complessivamente hanno concorso al superamento della soglia. Inoltre, la deliberazione in argomento ha precisato che gli atti di attribuzione dei benefici devono essere pubblicati tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle relative somme.

all'art. 5 legge n. 381/1991 nei termini indicati al par. 7 delle presenti Linee guida, fa sì che gli stessi siano soggetti agli obblighi di comunicazione all'Autorità, così come chiarito con Comunicato del Presidente del 27 luglio 2010, *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 2010, anche con riferimento all'acquisizione del CIG. Le comunicazioni devono essere effettuate secondo le soglie e le procedure vigenti per la generalità degli affidamenti.

La disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica anche agli acquisti e agli affidamenti di servizi sociali nonché agli affidamenti alle cooperative sociali di tipo B ex art. 5 legge n. 381/1991.

Approvata dal Consiglio nell'adunanza del 20 gennaio 2016.

Roma, 20 gennaio 2016

Il Presidente: CANTONE

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 27 gennaio 2016.
Il segretario: ESPOSITO

16A00812

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determina n. 1203/2015 del 16 settembre 2015, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Linezolid Kabi».

Nell'estratto della determinazione n. 1203/2015 del 16 settembre 2015, relativa al medicinale per uso umano LINEZOLID KABI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 231 del 5 ottobre 2015, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

Produzione e confezionamento:

Fresen*ius* Kabi Norge AS

Svinesundsveien 80, 1788 Berg i Ostfold

Norvegia

leggasi:

Produzione e confezionamento:

Fresen*ius* Kabi Norge AS

Svinesundsveien, 80

NO-1788 Halden

Norvegia

dove è scritto:

Rilascio dei lotti e controlli:

Fresen*ius* Kabi Norge AS

Svinesundsveien 80, 1788 Berg i Ostfold

Norvegia

leggasi:

Rilascio dei lotti e controlli: Fresen*ius* Kabi Norge AS

Svinesundsveien, 80

NO-1788 Halden

Norvegia.

16A00678

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determina n. 1108/2015 dell'11 agosto 2015, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rupafin».

Si comunica che l'estratto della determina n. 1108/2015 dell'11 agosto 2015, relativa al medicinale per uso umano RUPAFIN, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 200 del 29 agosto 2015, è da ritenersi integrato come segue:

Dopo la classificazione ai fini della fornitura si intende aggiunto il seguente paragrafo:

«(Piano di Indagine Pediatrica)

L'autorizzazione della procedura europea ES/H/0105/002/II/039/G per il medicinale "Rupafin" ha rispettato tutte le misure inserite nel Piano di Indagine Pediatrica approvato.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 8 e 28(3) del Regolamento pediatrico, i risultati ottenuti dagli studi pediatrici DC01/RUP/2/09 e DC02/RUP/III/09 sono stati condotti in accordo al PIP EMEA-000582-PIP01-09 approvato l'8 marzo 2010 (decisione P/29/2010), di seguito modificato con la decisione EMA P/0043/2014, del 26 febbraio 2014: EMEA-000582-PIP01-09-M03».

16A00679

Comunicato relativo al medicinale per uso umano «Nexavar».

Specialità NEXAVAR.

Si comunica che il Comitato prezzi e rimborso, nella seduta del 25-27 novembre 2015, ha espresso parere negativo per la rimborsabilità della seguente indicazione terapeutica:

Carcinoma tiroideo differenziato.

«Nexavar» è indicato per il trattamento di pazienti con carcinoma differenziato della tiroide (papillare/follicolare/a cellule di Hürthle) localmente avanzato o metastatico, in progressione, refrattario al radioiodio.

16A00680

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano.

Estratto determina V&A/78 del 18 gennaio 2016

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Novartis Consumer Health S.P.A. (codice fiscale 00687350124) con sede legale e domicilio fiscale in Largo Umberto Boccioni, 1, 21040 - Origgio - Varese (VA):

Medicinale BIALCOL MED

Confezione: A.I.C. n. 032186013 - «1 mg/ml soluzione cutanea» 1 flacone da 300 ml.

Medicinale CIBALGINA DUE

Confezione:

A.I.C. n. 029500030 - «Fast 200 mg compresse gastroresistenti» 12 compresse;

A.I.C. n. 029500055 - «Fast 200 mg compresse gastroresistenti» 24 compresse.

Medicinale CIBALGINAFOR

Confezione:

A.I.C. n. 038599015 - «400 mg granulato per soluzione orale» 12 bustine;

A.I.C. n. 038599027 - «400 mg compresse rivestite con film» 10 compresse.

Medicinale EURAX

Confezione: A.I.C. n. 001578018 - «10% crema» tubo 20g.

Medicinale EXEDRINIL

Confezione:

A.I.C. n. 039629011 - «250 mg/250 mg/65 mg compresse rivestite con film» 10 - Compresse in blister pvc/pctfe/pvc;

A.I.C. n. 039629023 - «250 mg/250 mg/65 mg compresse rivestite con film» 16 - compresse in blister pvc/pctfe/pvc;

A.I.C. n. 039629035 - «250 mg/250 mg/65 mg compresse rivestite con film» 20 - compresse in blister pvc/pctfe/pvc;

A.I.C. n. 039629047 - «250 mg/250 mg/65 mg compresse rivestite con film» 32 compresse in blister pvc/pctfe/pvc.

Medicinale FENICURE

Confezione:

A.I.C. n. 041775014 - «500 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 041775026 - «500 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 041775038 - «500 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 041775040 - «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 041775053 - «500 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 041775065 - «500 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pvc/pvdc/al.

Medicinale FENISTIL

Confezione:

A.I.C. n. 020124018 - «1 mg compresse rivestite» 30 compresse;

A.I.C. n. 020124020 - «1 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml;

A.I.C. n. 20124121 - «0,1% gel» tubo gel 30 g.

Medicinale GASTROLOC

Confezione:

A.I.C. n. 038253011 - «20 mg compresse gastroresistenti» 7 compresse in blister al/opa/al/pvc;

A.I.C. n. 038253023 - «20 mg compresse gastroresistenti» 10 compresse in blister al/opa/al/pvc;

A.I.C. n. 038253035 - «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister al/opa/al/pvc;

A.I.C. n. 038253047 - «20 mg compresse gastroresistenti» 15 compresse in blister al/opa/al/pvc;

A.I.C. n. 038253050 - «20 mg compresse gastroresistenti» 20 compresse in blister al/opa/al/pvc;

A.I.C. n. 038253062 - «20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister al/opa/al/pvc;

A.I.C. n. 038253074 - «20 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse in blister al/opa/al/pvc;

A.I.C. n. 038253086 - «20 mg compresse gastroresistenti» 50 compresse in blister al/opa/al/pvc;

A.I.C. n. 038253098 - «20 mg compresse gastroresistenti» 56 compresse in blister al/opa/al/pvc;

A.I.C. n. 038253100 - «20 mg compresse gastroresistenti» 56x1 compresse in A.I.C. n. blister al/opa/al/pvc;

A.I.C. n. 038253112 - «20 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse in blister al/opa/al/pvc;

A.I.C. n. 038253124 - «20 mg compresse gastroresistenti» 84 compresse in blister al/opa/al/pvc;

A.I.C. n. 038253136 - «20 mg compresse gastroresistenti» 90 compresse in blister al/opa/al/pvc;

A.I.C. n. 038253148 - «20 mg compresse gastroresistenti» 98 compresse in blister al/opa/al/pvc;

A.I.C. n. 038253151 - «20 mg compresse gastroresistenti» 100 compresse in blister al/opa/al/pvc;

A.I.C. n. 038253163 - «20 mg compresse gastroresistenti» 100x1 compresse in blister al/opa/al/pvc;

A.I.C. n. 038253175 - «20 mg compresse gastroresistenti» 140 compresse in blister al/opa/al/pvc;

A.I.C. n. 038253187 - «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in contenitore hdpe;

A.I.C. n. 038253199 - «20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in contenitore hdpe;

A.I.C. n. 038253201 - «20 mg compresse gastroresistenti» 98 compresse in contenitore hdpe;

A.I.C. n. 038253213 - «20 mg compresse gastroresistenti» 100 compresse in contenitore hdpe;

A.I.C. n. 038253225 - «20 mg compresse gastroresistenti» 250 compresse in contenitore hdpe;

A.I.C. n. 038253237 - «20 mg compresse gastroresistenti» 500 compresse in contenitore hdpe;

A.I.C. n. 038253249 - «40 mg compresse gastroresistenti» 7 compresse in blister al/opa/al/pvc;

A.I.C. n. 038253252 - «40 mg compresse gastroresistenti» 10 compresse in blister al/opa/al/pvc;

A.I.C. n. 038253264 - «40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister al/opa/al/pvc;

A.I.C. n. 038253276 - «40 mg compresse gastroresistenti» 15 compresse in blister al/opa/al/pvcm;

A.I.C. n. 038253288 - «40 mg compresse gastroresistenti» 20 compresse in blister al/opa/al/pvc;

A.I.C. n. 038253290 - «40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister al/opa/al/pvc;

A.I.C. n. 038253302 - «40 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse in blister al/opa/al/pvc;

A.I.C. n. 038253314 - «40 mg compresse gastroresistenti» 50 compresse in blister al/opa/al/pvc;

A.I.C. n. 038253326 - «40 mg compresse gastroresistenti» 56 compresse in blister al/opa/al/pvc;

A.I.C. n. 038253338 - «40 mg compresse gastroresistenti» 56x1 compresse in blister al/opa/al/pvc;

A.I.C. n. 038253340 - «40 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse in blister al/opa/al/pvc;

A.I.C. n. 038253353 - «40 mg compresse gastroresistenti» 84 compresse in blister al/opa/al/pvc;

A.I.C. n. 038253365 - «40 mg compresse gastroresistenti» 90 compresse in blister al/opa/al/pvc;

A.I.C. n. 038253377 - «40 mg compresse gastroresistenti» 98 compresse in blister al/opa/al/pvc;

A.I.C. n. 038253389 - «40 mg compresse gastroresistenti» 100 compresse in blister al/opa/al/pvc;

A.I.C. n. 038253391 - «40 mg compresse gastroresistenti» 100x1 compresse in blister al/opa/al/pvc;

A.I.C. n. 038253403 - «40 mg compresse gastroresistenti» 140 compresse in blister al/opa/al/pvc;

A.I.C. n. 038253415 - «40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in contenitore hdpe;

A.I.C. n. 038253427 - «40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in contenitore hdpe;

A.I.C. n. 038253439 - «40 mg compresse gastroresistenti» 98 compresse in contenitore hdpe;

A.I.C. n. 038253441 - «40 mg compresse gastroresistenti» 100 compresse in contenitore hdpe;

A.I.C. n. 038253454 - «40 mg compresse gastroresistenti» 250 compresse in contenitore hdpe;

A.I.C. n. 038253466 - «40 mg compresse gastroresistenti» 500 compresse in contenitore hdpe;

Medicinale LYSEEN

Confezione:

A.I.C. n. 011987017 - «4 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 011987029 - «2 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale.

Medicinale NARHIMED DOPPIA AZIONE

Confezioni:

A.I.C. n. 039064011 - «0,5mg/ml + 0,6 mg/ml spray nasale, soluzione» 10 ml flacone multidose in hdpe con nebulizzatore

Medicinale NARHIMED NASO CHIUSO

Confezione:

A.I.C. n. 015598016 - «1 mg/ml gocce nasali soluzione» 1 flacone da 10 ml;

A.I.C. n. 015598028 - «1 mg/ml spray nasale soluzione» 1 flacone da 10 ml;

A.I.C. n. 015598042 - «1 mg/ml spray nasale, soluzione aroma mentolo» flacone con pompa spray 10 ml.

Medicinale NEO CIBALGINA

Confezione: A.I.C. n. 021332059 - «Compresse» 12 compresse.

Medicinale NITOSSIL

Confezione: A.I.C. n. 025073040 - «708 mg/100 ml sciroppo» flacone 100 ml.

Medicinale NOVAPIRINA

Confezione: A.I.C. n. 024951028 - «25 mg compresse rivestite» 10 compresse.

Medicinale PURSENNID

Confezione:

A.I.C. n. 004758025 - «12 mg compresse rivestite» 40 compresse;

A.I.C. n. 004758049 - «12 mg compresse rivestite» 30 compresse.

Medicinale SINECOD TOSSE FLUIDIFICANTE

Confezione:

A.I.C. n. 025165061 - «50 mg/ml sciroppo» 1 flacone da 180 ml;

A.I.C. n. 025165073 - «50 mg/ml sciroppo» 1 flacone da 200 ml.

Medicinale SINECOD TOSSE SEDATIVO

Confezione:

A.I.C. n. 021483058 - «2 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml con contagocce;

A.I.C. n. 021483060 - «3 mg/10 g sciroppo» flacone da 125 ml con misurino tarato;

A.I.C. n. 021483096 - «5 mg pastiglie» 18 pastiglie;

A.I.C. n. 021483134 - «2 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml con contagocce;

A.I.C. n. 021483146 - «3 mg/10 g sciroppo» flacone da 200 ml con misurino tarato.

Medicinale TERMADEC

Confezione:

A.I.C. n. 042344010 - «500 mg e 30 mg polvere per soluzione orale» 6 bustine in pet/ldpe/al/ldpe;

A.I.C. n. 042344022 - «500 mg e 30 mg polvere per soluzione orale» 8 bustine in pet/ldpe/al/ldpe;

A.I.C. n. 042344034 - «500 mg e 30 mg polvere per soluzione orale» 10 bustine in pet/ldpe/al/ldpe;

A.I.C. n. 042344046 - «500 mg e 30 mg polvere per soluzione orale» 12 bustine in pet/ldpe/al/ldpe;

A.I.C. n. 042344059 - «500 mg e 30 mg polvere per soluzione orale» 14 bustine in pet/ldpe/al/ldpe;

Medicinale TERMANASAL

Confezione: A.I.C. n. 042424010 - «500 mg/30 ml + 30 mg/30 ml sciroppo» 1 flacone da 240 ml in pet con misurino graduato.

Medicinale TRIAMINIC

Confezione: A.I.C. n. 028633016 - «500 mg + 60 mg polvere per soluzione orale» 10 bustine 6 g.

Medicinale TRIAMINICFLU

Confezione: A.I.C. n. 028195016 - «compresse effervescenti» 10 compresse.

Medicinale TRIPTALIDON

Confezione:

A.I.C. n. 038897017 - «50 mg compresse» 2 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 038897029 - «50 mg compresse» 3 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 038897031 - «50 mg compresse» 4 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 038897043 - «50 mg compresse» 6 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 038897056 - «50 mg compresse» 8 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 038897068 - «50 mg compresse» 12 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 038897070 - «50 mg compresse» 18 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 038897082 - «50 mg compresse» 20 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 038897094 - «50 mg compresse» 30 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 038897106 - «50 mg compresse» 50 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 038897118 - «50 mg compresse» 100 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 038897120 - «100 mg compresse» 2 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 038897132 - «100 mg compresse» 3 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 038897144 - «100 mg compresse» 4 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 038897157 - «100 mg compresse» 6 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 038897169 - «100 mg compresse» 12 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 038897171 - «100 mg compresse» 18 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 038897183 - «100 mg compresse» 19 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 038897195 - «100 mg compresse» 20 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 038897207 - «100 mg compresse» 30 compresse in blister al/al.

Medicinale VENORUTON

Confezione:

A.I.C. n. 017076035 - «2% gel» tubo 40 g».

A.I.C. n. 017076062 - «500 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 017076074 - « 1000 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 017076112 - « 500 mg compresse effervescenti » 20 compresse;

A.I.C. n. 017076124 - « 1000 mg compresse effervescenti » 30 compresse;

A.I.C. n. 017076136 - « 2 % gel » tubo da 100 g;

A.I.C. n. 017076148 - «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Medicinale VOLTADOL

Confezione:

A.I.C. n. 035520016 - « 140 mg cerotto medicato» 5 cerotti;

A.I.C. n. 035520028 - «140 mg cerotto medicato » 10 cerotti;

A.I.C. n. 035520030 - «140 mg cerotto medicato» 15 cerotti.

Medicinale VOLTADVANCE

Confezione:

A.I.C. n. 035500014 - «25 mg compresse rivestite con film» 10 cpr;

A.I.C. n. 035500026 - « 25 mg compresse rivestite con film » 20 cpr;

A.I.C. n. 035500038 - « 25 mg polvere per soluzione orale» 10 bustine;

A.I.C. n. 035500040 - «25 mg polvere per soluzione orale» 20 bustine.

Medicinale VOLTALGAN

Confezione: A.I.C. n. 037645013 - «3 % Schiuma cutanea» contenitore sotto pressione da 50 g.

Medicinale VOLTATRAUMA

Confezione: A.I.C. n. 024170019 - «2% + 1% gel» Tubo 40 g

Sono ora trasferite, in seguito alla procedura di fusione per incorporazione, alla società Glaxosmithkline consumer Healthcare S.P.A. (codice fiscale 00867200156) con sede legale e domicilio fiscale in VIA Zambeletti SNC, 20021 - Baranzate - Milano (MI).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Proroga commercializzazione lotti con confezionamento non aggiornato

È autorizzata la proroga della commercializzazione, per ulteriori 6 (sei) mesi, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione, dei seguenti lotti:

VOLTADOL	
A.I.C.	LOTTI
035520016 «140 mg cerotto medicato» 5 cerotti	M5027P
	M5040P
	M5041P
	N5001P
	N5002P
	N5003P
	N5004P
035520028 »140 mg cerotto medicato» 10 cerotti	
	M5019P
	M5020P
	M5021P
	M5022P
	M5023P
	M5024P
	M5025P
	M5026P

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00771

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BARI

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 150, si rende noto che la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bari con determinazione dirigenziale n. 421 del 23 dicembre 2015 ha disposto la cancellazione delle Aziende sotto elencate dal Registro degli Assegnatari del marchio di identificazione dei metalli preziosi, avendo provveduto al consequenziale ritiro dei punzoni in dotazione:

Marchio	Azienda	Comune	Indirizzo
115 BA	Mariqua Aurum S.A.S. di Angelo Quaranta & C.	Adelfia (BA)	via V. Emanuele, 26
192 BA	I Viterbo Società in nome collettivo di Viterbo Luca	Bari	via P. Amedeo, 142
193 BA	Laboratorio Incastonatore di Cassano Vitantonio	Bari	via Saverio Lioce, 73
208 BA	Stefania Gioielli di Valletta Rossella & C SAS	Bari	via R. De Cesare, 15

16A00749

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Entrata in vigore della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996.

In data 30 settembre 2015 è stato depositato presso il Ministero degli esteri dei Paesi Bassi lo strumento di ratifica della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996.

La ratifica è stata autorizzata con legge 18 giugno 2015, n. 101, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 9 luglio 2015.

In conformità all'art. 61, paragrafo 2, lettera *a)*, la Convenzione è entrata in vigore per l'Italia il giorno 1° gennaio 2016.

16A00809

Entrata in vigore della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (riveduta), fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992.

In data 30 giugno 2015 è stato depositato presso il Segretariato generale del Consiglio d'Europa lo strumento di ratifica della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (riveduta), fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992.

La ratifica è stata autorizzata con legge 29 aprile 2015, n. 57, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 12 maggio 2015.

In conformità all'art. 15 (2), la Convenzione è entrata in vigore per l'Italia il giorno 31 dicembre 2015.

16A00810

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-030) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.